

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'11 al 17 settembre 1997)

INDICE

AVOGADRO: sulla commissione ministeriale «Mirone» (4-06120) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	Pag. 3179	<i>della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	Pag. 3188
BEDIN: sulla Convenzione per la protezione delle Alpi (4-01600) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i>)	3180	sulla prevista soppressione della scuola media statale di Guardia Piemontese (Cosenza) (4-05899) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	3189
sulla soppressione del plesso scolastico di San Salvaro (Padova) (4-06129) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	3182	BONATESTA: sul direttore penitenziario presso la casa circondariale di Viterbo dottoressa Angela Daniela Greco (4-04927) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	3192
BERGONZI: sull'istituto tecnico per geometri «P. Vacchelli» di Cremona (4-05677) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	3184	BONATESTA, VALENTINO: sul fenomeno dell'alcolismo fra i giovani (4-05202) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	3195
BEVILACQUA: sulla prevista soppressione della scuola media statale di Laureana di Borrello (4-04961) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	3185	BORNACIN: sulla prevista soppressione delle sezioni di qualifica del terzo anno dell'istituto professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici di Sanremo (Imperia) (4-05706) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	3195
sull'intenzione del Ministero di acquistare un grande numero di personal computer per la scuola (4-04962) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	3186	sulla proposta chiusura della scuola media di Pigna (Imperia) (4-06839) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	3197
sull'incarico attribuito agli istituti della Resistenza di insegnare la storia del Novecento (4-05087) (risp. BERLINGUER, <i>ministro</i>		BORTOLOTTO ed altri: sui mezzi di cattura per gli uccelli (4-01606) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i>)	3198

BOSI: sulla situazione del tribunale di Pistoia (4-05130) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	Pag. 3200	sullo spostamento della sede legale dell'Ente Parco nazionale d'Abruzzo da Pescasseroli a Roma (4-02978) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i>);	Pag. 3221
BRUNO GANERI: sulla prevista soppressione delle preture di Belvedere Marittimo e Cetraro (Cosenza) (4-04217) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	3205	sullo spostamento della sede legale dell'Ente Parco nazionale d'Abruzzo da Pescasseroli a Roma (4-04025) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i>)	3221
CAMO: sulla prevista soppressione delle preture di Belvedere Marittimo e Cetraro (Cosenza) (4-04636) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	3206	sulla gestione dei parchi naturali e delle aree protette (4-04542) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i>)	3223
sulla prevista soppressione della pretura di San Marco Argentano (Cosenza) (4-05267) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	3207	DI BENEDETTO, PASTORE: sull'impiego di 224 persone in lavori socialmente utili all'interno del Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga (4-04117) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i>)	3225
CAMPUS: sull'incontro tenutosi il 6 luglio 1997 nell'isola di Asinara fra il Ministro Guardasigilli e tre Sottosegretari con i rappresentanti del territorio (4-06901) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	3209	FERRANTE: sull'attribuzione delle supplenze al personale docente (4-05097) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	3226
CARUSO Luigi: sull'assetto edilizio del plesso della scuola elementare di via Aldo Moro a Pachino (Siracusa) (4-04561) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	3210	FUMAGALLI CARULLI: sulla situazione della pretura circondariale di Vercelli (4-04417) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	3228
CORTIANA: sul blocco delle iscrizioni agli asili nido e alle scuole materne comunali di Bari (4-06029) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	3212	GAMBINI, UCCHIELLI: sulla sicurezza delle condizioni di custodia dei componenti della banda della «Uno bianca» (4-05994) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	3233
COSTA: sulla prevista soppressione delle sezioni di scuola media attive nel comune di Bagnolo del Salento (Lecce) (4-05259) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>);	3213	GUERZONI: sulla documentazione di accompagnamento delle domande di trasferimento degli insegnanti della provincia di Modena (4-05303) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	3234
sulla probabile soppressione della scuola elementare di Santa Maria di Leuca (Lecce) (4-05263) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>);	3215	LAURO: sul risarcimento per la ingiusta detenzione della signora Anna Iacono (4-04286) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>);	3235
sul contratto del personale della scuola (4-06233) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	3216	sul numero chiuso delle iscrizioni presso il liceo «De Carlo» di Giugliano (Napoli) (4-05362) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	3238
DE LUCA Athos: sulla concessione alla società MPM snc del complesso denominato «Centro della ceramica» nel comune di Rapino (Chieti) (4-04835) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	3217	MACERATINI, PACE: sulla demolizione di alcuni manufatti abusivi a Roma (4-02675) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	3239
DI BENEDETTO: sulla gestione del Parco nazionale d'Abruzzo (4-02584) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i>);	3219	MAGNALBÒ: sulla situazione della pretura di Nereto (Teramo) (4-05086) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	3240
		MEDURI: sulla riammissione in servizio di un funzionario presso l'Ufficio centrale per	

la giustizia minorile (4-04794) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) Pag.	3242	RUSSO SPENA: sulla proposta di soppressione dell'istituto tecnico agrario di Caulonia Marina (Reggio Calabria) (4-06066) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) Pag.	3265
MELUZZI: sulla VII Conferenza internazionale dei diritti dell'ambiente promossa dall'ICEF (4-06377) (risp. RONCHI, ministro dell'ambiente)	3244	SALVATO: sulle iniziative nei confronti di alcuni rappresentanti sindacali della polizia penitenziaria del carcere di Gorgona (4-00004) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia);	3267
MILIO: sulla detenzione di una donna colombiana insieme al figlio di undici mesi (4-03824) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia);	3245	sulla situazione scolastica in provincia di Livorno (4-05992) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)	3270
sul rinnovo degli organi collegiali della scuola in provincia di Messina (4-05114) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)	3247	SELLA DI MONTELUCE: sulla riduzione del numero delle classi scolastiche in provincia di Biella (4-04820) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica);	3272
MORO: sui concorsi notarili (4-05349) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia)	3249	sulla scuola media di Graglia-Merletto (Biella) (4-06143) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)	3272
PALUMBO: sugli orari scolastici (4-04337) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)	3251	PEDRIZZI, BEVILACQUA: sulla docenza nelle scuole non statali (4-05091) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)	3253
PERUZZOTTI: sul suicidio del detenuto Giuseppe Terranova (4-01631) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia)	3254	SPECCHIA: sulla carenza di magistrati alla procura della Repubblica presso il tribunale di Brindisi (4-04298) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia)	3273
PERUZZOTTI ed altri: sul sequestro degli animali ospitati dal professor Segala di Varese (4-04715) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia)	3256	SPERONI: sull'imposizione di portare la cravatta in udienza per gli avvocati del tribunale di Cremona (4-04466) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia)	3275
PONTONE: sulla valutazione dei titoli per le graduatorie degli aspiranti a supplenze (4-05995) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)	3259	TURINI: sulla probabile soppressione della classe quarta ginnasio di Massa Marittima (Grosseto) (4-05661) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)	3276
PREIONI: sulla falsa notizia dell'arrivo di Fidel Castro a Roma (4-02956) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia);	3261	sul costo dei libri di testo (4-06650) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)	3276
sulle proposte di modifica delle regole di accesso alla professione forense (4-05928) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia)	3261	VEDOVATO: sulla situazione del tribunale di Novara (4-03245) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia)	3278
RECCIA, CIRAMI: sulla riammissione in servizio di un funzionario presso l'Ufficio centrale per la giustizia minorile (4-04747) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia)	3263	VEGAS, MANFREDI: sul liceo classico «Carlo Alberto» (4-06363) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)	3282

AVOGADRO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che è stata istituita dal Ministro una commissione denominata «commissione Mirone»;

che tale commissione dovrebbe modificare le regole sulla pratica legale e sulle abilitazioni alla professione di avvocato;

che sul quotidiano «Italia Oggi» di giovedì 15 maggio 1997 sono apparse alcune anticipazioni sull'andamento dei lavori di detta commissione;

che da tale articolo si evincevano alcune delle novità principali quali:

- aumento del periodo di pratica a tre anni;
- rinvio di un anno degli esami per quei soggetti che avrebbero già i requisiti per sostenerli a dicembre 1997;
- spostamento della sede degli esami, per tutti, a Roma;
- aumento delle materie che diventerebbero: diritto e procedura civile, diritto e procedura penale, diritto e procedura amministrativa;
- impossibilità di usare in sede di esame i codici commentati;
- esclusione del principio di compensazione tra le diverse prove,

si chiede di conoscere:

- se tali anticipazioni di stampa ricalchino fedelmente l'andamento dei lavori della commissione;
- se, in caso affermativo, non si ritenga di apportare alcuni correttivi in particolare su ciò che riguarda:
 - il periodo di pratica, considerando che 3 anni paiono troppi, anche alla luce che altre categorie professionali affrontano l'esame di abilitazione 20 giorni dopo aver conseguito la laurea;
 - la retroattività della riforma;
 - la scelta delle materie, che non dovrebbero esulare da quella che è la preparazione che il praticante acquisisce presso uno studio legale;
 - le modalità dell'esame che non dovrebbero esasperare la teoricità ma dovrebbero privilegiare criteri valutativi idonei a rivelare le capacità dei candidati sotto il profilo pratico;
 - la possibilità di consultare i codici annotati con la giurisprudenza, dato che nello svolgimento della professione l'avvocato non può prescindere da tali strumenti;
 - lo spostamento degli esami a Roma, che oltre a causare una inevitabile congestione delle pratiche è anche un inattuale segnale di accentramento;
- se non si ritenga, per ridurre la saturazione degli albi, agire in altri modi, riformando, ad esempio, gli studi universitari o subordinando l'accesso al registro dei praticanti ad un pre-esame selettivo.

(4-06120)

(28 maggio 1997)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione di cui all'oggetto, si formulano le seguenti osservazioni.

Va premesso che le innovazioni per l'accesso alla professione forense, allo studio della Commissione Mirone, non troveranno comunque applicazione per la prossima sessione degli esami di abilitazione, che saranno indetti entro breve termine.

In ordine al contenuto della riforma allo studio, pur dovendosi confermare che quanto ipotizzato dall'interrogante corrisponde in linea di massima alle richieste della componente forense della Commissione, va precisato che non esiste allo stato alcuna definita proposta, in quanto è ancora in corso la discussione, che attiene, peraltro, all'intero ordinamento della professione forense.

Non può comunque sottacersi che l'esigenza di adottare criteri di ingresso più selettivi è strettamente conseguente alla recente modifica normativa che, abolendo l'albo dei procuratori, ha attribuito all'esame l'effetto direttamente abilitante alla professione di avvocato, per la quale in precedenza si richiedeva o un successivo esame o l'esercizio pluriennale della attività di procuratore. Per altro verso va rimarcato che le innovazioni prospettate si muovono nell'ottica di un aumento dello standard meglio di professionalità della classe forense, aumento che è strettamente collegato anche alla contrazione del numero dei professionisti esercenti.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(21 agosto 1997)

BEDIN. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Ricordato:

che nel 1991 è stato firmato il trattato di diritto internazionale «Convenzione sulla protezione delle Alpi» da Austria, Francia, Germania, Italia, Principati di Liechtenstein e Monaco, Slovenia, Svizzera ed Unione europea, parti che hanno pure proceduto alla ratifica, con l'eccezione di Italia e Svizzera;

che, pur in mancanza della ratifica parlamentare, l'Italia ha contribuito a redigere ed ha firmato tutti i protocolli attuativi sino ad ora definiti, essendo rappresentata in sede di conferenza dei Ministri della Convenzione del Ministro dell'ambiente;

ritenuta la predetta Convenzione uno strumento di grande rilievo, nel più completo ambito della Carta della montagna europea, per la gestione del territorio, la promozione della presenza, della qualità della vita e della cultura delle popolazioni, la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, lo sviluppo di un'economia ecocompatibile nell'intera area alpina che, pur politicamente divisa tra Stati diversi, rappresenta un relevantissimo insieme da governare con intelligente visione unitaria superando posizioni egoistiche nazionali;

considerato che, una volta proceduto alla ratifica, le politiche disciplinate dal trattato appartengono per la gran parte alla competenza ordi-

naria delle regioni e degli enti locali, tra i quali, stante la configurazione geografica dei territori, assumono particolare rilevanza le comunità montane per gli ovvi rapporti di dette politiche con le indicazioni della legge n. 97 del 1994;

si chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda assumere per:

la ratifica della Convenzione alpina;

l'istituzione di un organismo nazionale cui affidare il coordinamento per l'attuazione e per la gestione della Convenzione ai vari livelli e per l'elaborazione delle linee di comportamento con le altre parti firmatarie del trattato;

assicurare la qualificata presenza dei Ministeri interessati per competenza alla Convenzione ed ai protocolli, delle regioni e province autonome dell'arco alpino e della conferenza nazionale dei presidenti delle regioni, delle delegazioni regionali e provinciali e della presidenza nazionale dell'UNCHEM;

si chiede inoltre di sapere se si ritenga opportuno:

che, in attesa della ratifica del trattato, le forme di consultazione attivate presso il Ministero dell'ambiente si uniformino sempre più all'impostazione sopra proposta;

che si dia rapidamente luogo da parte della conferenza dei presidenti delle regioni alla predisposizione di un tavolo di concertazione tra le regioni interessate e le rappresentanze degli enti locali, con particolare riguardo all'UNCHEM, al fine delle politiche e degli interventi regionali e locali nell'ambito del trattato e dei protocolli.

(4-01600)

(2 agosto 1996)

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione palamentare citata, si rappresenta per chiarezza una nota esplicativa relativa al trattato di diritto internazionale «Convenzione per la protezione delle Alpi».

Ratifica della convenzioni delle Alpi:

In data 7 novembre 1991 è stata firmata a Salisburgo la Convenzione per la protezione delle Alpi dai Ministri dell'ambiente dei paesi dell'arco alpino (Austria, Svizzera, Francia, Germania, Italia, Slovenia e Liechtenstein), nonché dalla Comunità economica europea.

In data 4 dicembre 1995 il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998 ha trasmesso lo schema del disegno di legge di ratifica, da sottoporre all'esame del Consiglio dei ministri.

Più recentemente il testo, divenuto Atto Senato n. 1156, è stato esaminato dalla Commissione affari esteri del Senato, che lo ha licenziato il 30 ottobre 1996. È stato approvato anche alla Camera con Atto Camera n. 3299 il 26 febbraio 1997.

Istituzione di un organismo nazionale:

Per l'attuazione della predetta Convenzione, il Ministro dell'ambiente si avvale dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), alla quale sono affidati gli adempimenti tecnici ed organizzativi connessi all'esecuzione dei protocolli ed alla Conferenza delle parti secondo la direttiva impartita dai competenti uffici del Ministero dell'ambiente.

Comitato consultivo: regione, province autonome, enti locali dell'arco alpino:

Sulle questioni di massima, rilevanti ai fini dell'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1, il Ministero dell'ambiente acquisisce il parere di un Comitato consultivo costituito presso il servizio conservazione della natura composto da un rappresentante per ciascuna regione o provincia autonoma interessata, da un rappresentante dell'Unione nazionale delle comunità montane e da un rappresentante per ognuna delle seguenti amministrazioni: Ministero dell'industria, Ministero per le politiche agricole, Ministero dei trasporti, Ministero dei lavori pubblici, Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica.

I membri sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, cui è affidata la presidenza del Comitato consultivo, su designazione delle amministrazioni competenti. Per ogni rappresentante è nominato un supplente. La segreteria tecnico-organizzativa del comitato consultivo è affidata all'ANPA; l'istituzione del predetto comitato non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

Riunioni di coordinamento e di concertazione:

Il servizio conservazione e natura ha svolto azioni di coordinamento ed ha convocato più volte, presso la propria sede, i Ministeri interessati, l'ANPA, l'UNICEM ed i referenti delle regioni dell'arco alpino per concertare le politiche e gli interventi regionali e locali nell'ambito della Convenzione e per i protocolli di settore.

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

(8 agosto 1997)

BEDIN. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che, sulla base del recente decreto interministeriale sulla formazione delle classi della scuola elementare, il provveditore agli studi di Padova ha deciso la soppressione del plesso scolastico di San Salvaro, frazione del comune di Urbana;

che il provvedimento, secondo la stessa autorità scolastica, non è stato adottato per ragioni didattiche, ma per ragioni economiche in base alle disposizioni della legge finanziaria per il 1997;

valutato, sotto il profilo della finanza pubblica:

che la scuola elementare di San Salvaro nell'anno scolastico in corso ha un costo-alunno di circa 5.500.000 lire, inferiore al costo-alunno di altre scuole elementari della zona;

che il trasferimento degli alunni in un unico plesso elementare del capoluogo richiederebbe un aumento dell'organico insegnante, con conseguente trasferimento della spesa statale in quella scuola, e richiederebbe in ogni caso un adattamento dell'edificio, anche in funzione del tempo lungo da vari anni adottato nella scuola di San Salvaro, con conseguenti spese per l'amministrazione comunale di Urbana;

considerato, sotto il profilo didattico:

che l'attuale numero di alunni è compatibile con l'articolo 3, comma 2, del citato decreto interministeriale, in quanto riferito a condizioni di pluriclasse;

che la scuola elementare di San Salvaro a tempo lungo costituisce l'unica esperienza didattica di questo tipo in una parte della provincia di Padova lontana dai capoluoghi e quindi a servizio anche di famiglie di comuni contermini, anche delle province confinanti;

che per la posizione geografica della frazione si avrebbe una dispersione spontanea degli alunni in vari centri e che questa «dispersione elementare» sarebbe destinata a prolungarsi anche nella successiva scuola media, mettendo così a rischio la sopravvivenza della stessa scuola media di Urbana;

osservato, sotto il profilo sociale:

che la scuola elementare costituisce attualmente l'unico punto di identità civile della frazione di San Salvaro;

che l'amministrazione comunale è intenzionata a promuovere attraverso strumenti urbanistici la sopravvivenza di questa comunità e dei valori di cui è portatrice;

che il comune di Urbana si trova nell'area della provincia di Padova in cui si sono espresse anche clamorosamente tendenze di contrapposizione all'unità nazionale, politicamente inaccettabili ed in risposta alle quali ciascuna istituzione repubblicana è chiamata ad essere efficiente e concreta,

si chiede di sapere quali interventi immediati si intenda assumere:

per favorire il mantenimento della scuola elementare a tempo lungo di San Salvaro, in modo da garantire alle famiglie della frazione e alle famiglie delle zone contermini un servizio scolastico apprezzato sia dagli organi della pubblica istruzione che dai genitori;

per far assumere all'autorità scolastica provinciale orientamenti coerenti con le indicazioni di effettivo risparmio di spesa pubblica, come previsto dalla legge finanziaria, e con il decreto interministeriale sulla formazione delle classi, che valorizza anche il principio di autonomia e responsabilità;

per evitare che le famiglie, con la partecipazione della amministrazione comunale, procedano ad un ricorso al tribunale amministrativo, che risulterebbe economicamente gravoso e socialmente destabilizzante, proprio in questa parte della provincia di Padova.

(4-06129)

(28 maggio 1997)

RISPOSTA. - Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-1998 il Provveditore agli studi di Padova ha disposto la soppressione della scuola elementare di San Salvaro di Urbana.

La scuola suddetta da oltre cinque anni funziona in una situazione di assoluta precarietà malgrado vi si attui il tempo lungo al fine di assicurare la presenza di un maggior numero di bambini.

Inoltre dal prossimo anno scolastico e per tutto il ciclo sarà frequentata da 29 alunni; quindi, anche ricorrendo alle pluriclassi, non potrà essere garantito alla scolaresca un servizio didatticamente valido.

I bambini potranno essere accolti nella scuola di Montagnana Borgo San Marco distante circa 3 chilometri che funziona ugualmente con l'organizzazione a tempo lungo.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(22 agosto 1997)

BERGONZI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che l'istituto tecnico per geometri P. Vacchelli di Cremona è specifico nel settore della costruzione ed è dello stesso tipo dell'istituto tecnico commerciale Ghisleri di Cremona e del Ponzini di Soresina (Cremona) che operano nel settore terziario;

che tale istituto ha formato, nel tempo, generazioni di abili tecnici del territorio, molto stimati e richiesti a livello nazionale poichè la professionalità che viene conseguita è anche di tipo pratico-operativo, avvalendosi la scuola di una sede appositamente attrezzata per effettuare prove su materiali edili, di cui usufruiscono anche numerose ditte del luogo;

che esso è costituito da ventuno classi ed ha contenuto il calo di iscrizioni rispetto ai suoi *partner* Ghisleri e Ponzini che sono in forte diminuzione; il suo attuale sottodimensionamento è riconducibile al distacco della sua sezione staccata di Casalmaggiore utilizzata per creare un nuovo polo scolastico;

che nella proposta di riorganizzazione della rete scolastica il provveditore agli studi di Cremona ha disposto la soppressione dell'autonomia amministrativa dell'istituto tecnico per geometri Vacchelli per aggregarlo al Ghisleri che, in ambito comunale, ha un minore numero di classi;

che l'istituto tecnico commerciale Vacchelli ha invece il maggior numero di classi ad indirizzo geometri nel complesso delle tre scuole su citate,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di mantenere l'autonomia dell'istituto tecnico per geometri Vacchelli consentendo la possibilità di attivare la deroga prevista dalla legge da parte del provveditore di Cremona;

se non si ritenga in subordine di procedere alla fusione dei due istituti appartenenti alla stessa tipologia così da costituire un nuovo istituto articolato nei diversi indirizzi.

(4-05677)

(8 maggio 1997)

RISPOSTA. – Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-98 il Provveditore agli Studi di Cremona ha disposto, con il parere favorevole del Consiglio Scolastico Provinciale, l'aggregazione dell'Istituto Tecnico per Geometri «P. Vacchelli» all'Istituto tecnico periti aziendali «A. Ghisleri» in quanto l'Istituto per Geometri ha un numero di classi inferiore a quello dell'Istituto per Periti Aziendali.

Infatti, nel corrente anno scolastico, il «Vacchelli» ha funzionato con 21 classi ed il «Ghisleri» con 31, di cui 14 nella sezione staccata di Soresina e, per il prossimo anno, il decremento della popolazione scolastica in atto nelle due scuole consentirà l'attivazione, rispettivamente, di 20 e 24 classi.

Con la suddetta operazione di aggregazione si realizza un equo dimensionamento degli istituti tecnici della Provincia: le scuole, infatti, appartengono allo stesso ordine, anche se di tipo diverso, ed il personale amministrativo di entrambe dipende dalla Provincia.

Inoltre i presidi delle due istituzioni scolastiche hanno presentato domanda di trasferimento in altre province.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(22 agosto 1997)

BEVILACQUA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che nella seduta del 10 marzo 1997 del consiglio comunale di Serrata (Reggio Calabria) si è discusso della circolare ministeriale n. 47 del 20 gennaio 1997, trasmessa con nota n. 138 del 13 febbraio 1997 dal provveditorato di Reggio Calabria, concernente la razionalizzazione della rete scolastica e la formazione delle classi, al fine di predisporre le iniziative operative necessarie a livello locale;

che con detta nota il provveditorato ha fatto presente che le autorità scolastiche e amministrative dovranno attivare ogni possibile iniziativa onde rimuovere situazioni di scuole sottodimensionate, promuovendo azioni di accorpamento, aggregazioni, fusioni o soppressioni di situazioni non pienamente rispondenti alle normative vigenti:

che la suddetta nota, con allegata la circolare ministeriale, pur recando la data del 13 febbraio 1997, è pervenuta in data 7 marzo 1997 e quindi oltre il termine del 28 febbraio 1997, che pertanto ha carattere ordinatorio e non perentorio;

che con successiva nota n. 134/1 del 26 febbraio 1997, indirizzata al sindaco di Serrata e San Pietro di Caridà nonché al presidente del distretto scolastico n. 35 e al preside della scuola media di Laureana di Borrello, il provveditore agli studi di Reggio Calabria ha evidenziato che dette scuole operano con un numero di classi inferiore a quello previsto dal decreto interministeriale;

che il consiglio comunale di Serrata, con nota inviata in data 6 marzo 1997 con protocollo n. 840 al provveditorato agli studi, al distretto scolastico e al preside della scuola media statale di Laureana di Borrello, ha fatto presente che i plessi scolastici sono da mantenere, essendo dotati di tutte le infrastrutture necessarie;

che nell'edificio della scuola media sono state realizzate anche le barriere architettoniche per i portatori di handicap ed è stato approvato e realizzato il progetto ambiente;

che il comune di Laureana di Borrello, con nota di protesta inviata al suo sindaco, al provveditorato, al sindaco di Serrata, al Presidente del consiglio scolastico provinciale, alla direzione didattica 2° circolo, al segretario provinciale Sinascel-Cisl e al segretario provinciale CGIL-scuola e SNALS, ha rilevato il grave disagio logistico ed economico che verrebbero ad affrontare gli alunni della scuola elementare, gli studenti della scuola media e le loro rispettive famiglie in caso di soppressione di classi;

che il consiglio comunale di Serrata ha protestato contro il metodo e il merito delle circolari sia provveditoriali che ministeriali che, senza proporre nulla di sostanziale, scaricano agli organi periferici le decisioni di eventuali soppressioni delle classi,

l'interrogante chiede di sapere se quanto contenuto nelle suddette circolari non sia da ritenersi dannoso per l'equilibrio culturale e il tessuto sociale di piccole comunità, come quelle di Serrata e di Laureana di Borrello, già gravemente compromesse per la mancanza di interventi economici, finanziari e occupazionali.

(4-04961)

(21 marzo 1997)

RISPOSTA. – Si comunica che la questione posta è stata risolta nel senso auspicato dall'onorevole interrogante. Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-98, infatti, il provveditore agli studi di Reggio Calabria non ha disposto alcun provvedimento nei confronti delle scuole elementari e medie dei comuni di Laureana, Serrata e San Pietro di Caridà.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(22 agosto 1997)

BEVILACQUA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che da notizia pubblicata su «Il Giornale» dell'11 marzo 1997 si è appreso che il Ministro della pubblica istruzione ha manifestato l'intenzione di acquistare un grande numero di personal computer per la scuola;

che il prezzo per ciascun computer è di lire 4 milioni circa; che tale prezzo sembra eccessivo se si considera che un personal computer multimediale completo, di marca e con garanzia di 12 mesi, costa lire 2 milioni al rivenditore che ne acquisti un pezzo per volta, l'interrogante chiede di sapere con quali fondi il Ministro in indirizzo intenda acquistare i personal computer, quale sia la procedura d'acquisto e se, alla luce di quanto sopra evidenziato, non ritenga il prezzo troppo alto rispetto a quello di un personal computer multimediale.

(4-04962)

(21 marzo 1997)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto si premette che il programma quadriennale di sviluppo della multimedialità nelle scuole è stato presentato ed illustrato alle Commissioni cultura e istruzione al fine di acquisire un parere sulla complessiva distribuzione dei relativi fondi.

In quella sede è stato chiarito che gli obiettivi che si prefigge questa amministrazione sono finalizzati ad arricchire la professionalità dei docenti – attraverso un'azione generalizzata di formazione e creazione in ogni scuola di postazioni multimediali di lavoro ad essi riservato –, ad utilizzare la multimedialità nell'insegnamento di tutte le discipline, con un conseguente miglioramento della didattica, e ad educare gli studenti all'uso dei nuovi linguaggi e dei nuovi mezzi di comunicazione.

Si fa presente, inoltre, che tale programma è finanziato mediante un apposito fondo costituito utilizzando l'80 per cento delle economie destinate per gli anni 1996-97-98, «per le esigenze relative alla formazione del personale, al potenziamento delle scuole di ogni ordine e grado e degli uffici dell'amministrazione scolastica» (articolo 1, comma 26, legge 549 del 1995).

In ordine alla ripartizione del fondo, sulla quale si sono espresse favorevolmente le succitate commissioni parlamentari nelle sedute del 19 febbraio 1997 e del 2 marzo 1997, si precisa che per l'anno scolastico 1997 sono stati destinati 138 miliardi per l'acquisto delle attrezzature e 21 miliardi per la formazione dei docenti.

Il programma medesimo definisce gli obiettivi da raggiungere e gli standard tecnici minimi delle apparecchiature necessarie e prevede un finanziamento per una dotazione minima di n. 2 stazioni multimediali per la formazione dei docenti e n. 10 stazioni per la didattica.

Le indicazioni per l'avvio della prima fase del progetto, fornite con circolare ministeriale n. 282 del 24 aprile 1997, si collocano nel pieno rispetto dell'autonomia dei diversi livelli funzionali e della normativa vigente in materia di acquisto di attrezzature da parte delle scuole.

Per l'acquisizione delle apparecchiature viene, infatti, domandata alla autonoma determinazione delle singole scuole la scelta da effettuare sulla base del prezzo di mercato.

Questo Ministero da parte sua definisce il numero di scuole che in ogni provincia possono partecipare ai progetti e effettua l'accreditamen-

to dei fondi ai rispettivi provveditorari agli studi i quali a loro volta, sulla base dei criteri indicati nelle succitate circolari, procedono ai relativi finanziamenti.

Riguardo, infine, al costo di 4 milioni per postazione multimediale (e non per personal computer), al quale fa riferimento l'onorevole interrogante, si precisa che tale importo è stato individuato alla data di definizione dell'intero progetto per quantificare il fabbisogno finanziario.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(22 agosto 1997)

BEVILACQUA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che da notizia apparsa su «Il Giornale» di giovedì 27 marzo 1997 si è appreso della intenzione del ministro Berlinguer di attribuire agli istituti della resistenza la facoltà di insegnare la storia del Novecento e di fornire il materiale didattico e formativo per gli insegnanti;

che già lo scorso anno il ministro Lombardi aveva firmato un protocollo d'intesa con gli istituti della resistenza;

che sembra assurdo che istituti in gran parte egemonizzati da studiosi comunisti (e in minor misura «azionisti») diventino educatori dello Stato, a carico dei cittadini, somministratori e rivenditori autorizzati della storia nella pubblica istruzione;

che l'attuazione di tale scelta comporterebbe: una riduzione del Novecento all'angolo visuale di una parte ideologica ben precisa, una riduzione della sua storia a un semplice evento – la lotta di resistenza – che nel vasto paesaggio di un secolo sterminato e sterminatore è solo un frammento; infine, una ingiusta focalizzazione sul periodo hitleriano e la conseguente riduzione dello studio alla guerra di liberazione;

che il periodo storico che abbraccia il Novecento comprende le due guerre mondiali, il bolscevismo, la rivoluzione cinese, la nascita della bomba atomica e delle imprese spaziali, della medicina e del dissesto ambientale, della globalizzazione e del Terzo Mondo, degli stermini di Hitler e Stalin, di Mao e di Pol Pot,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si intenda rivedere il suddetto rapporto con gli istituti della resistenza;

se non si ritenga, ferma restando la necessità di focalizzare lo studio della storia soprattutto sugli eventi di quest'ultimo secolo, di instaurare rapporti anche con istituti e studiosi di altre estrazioni ideologiche, al fine di fornire agli studenti una visione d'insieme, la più ampia possibile, e non solamente di parte come sembrerebbe ipotizzarsi sulla base della decisione assunta.

(4-05087)

(2 aprile 1997)

RISPOSTA. – In ordine alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che il protocollo d'intesa tra questo Ministero e gli Istituti per la storia del movimento di liberazione in Italia (ISMLI) – firmato il 9 febbraio 1996 dal Ministro *pro tempore* Lombardi – prevede soltanto che gli istituti in parola mettano a disposizione il proprio patrimonio di documentazione scientifica, di aggiornata bibliografia e di articolato insediamento territoriale per i corsi di formazione e aggiornamento in servizio dei docenti di storia dei quali è prevista una notevole intensificazione a seguito della direttiva ministeriale n. 681 del 4 novembre 1996.

In tali corsi, peraltro, la presenza dell'ISMLI, che pure ha dato ottimo frutto nel recente convegno tenutosi ad Arona nel mese di marzo, distintosi per una qualificata e pluralistica presenza di relatori accademici e per l'ampio spettro delle problematiche della nostra storia contemporanea affrontate, non ha avuto in passato, ne avrà in futuro carattere esclusivo.

Questo Ministero nella fase di applicazione della Direttiva 681, allegata al decreto ministeriale n. 682 del 1996, recante le «Modifiche delle disposizioni relative alla suddivisione annuale del programma di storia», ha infatti indicato un percorso per la formazione in servizio dei docenti interessati in cui si raccomanda puntualmente la collaborazione e il sostegno di istituzioni e soggetti esterni secondo un'ottica improntata non solo al metodo critico, ma altresì al pluralismo scientifico e culturale. Tanto le strutture centrali, quanto quelle periferiche di questa amministrazione sono già attivamente impegnate in tal senso tant'è che il piano applicativo prevede intese e collaborazioni con una molteplicità di soggetti, quali: Dipartimenti e Cattedre Universitarie, IRRSAE, Enciclopedia Italiana, nonchè con diversi istituti e associazioni particolarmente autorevoli sia per il loro livello scientifico, sia per le prevedibili ricadute didattiche che se ne possono legittimamente attendere.

Le commissioni provinciali costituite presso i diversi provveditorati agli studi potranno pertanto contare su un'ampia e pluralistica messe di informazioni e documenti sin dagli incontri di coordinamento nazionale programmati al fine di intensificare e sostenere il programma di formazione in servizio dei docenti di storia.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(22 agosto 1997)

BEVILACQUA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che nel comune di Guardia Piemontese (Cosenza) è in atto una protesta contro il consiglio scolastico provinciale per il parere espresso sul piano di razionalizzazione delle rete scolastica della provincia;

che detto piano prevede la soppressione della scuola media di Guardia Piemontese, sezione staccata della scuola media statale di Acquappesa;

che il piano di razionalizzazione è in contrasto con le finalità generali che esso stesso proclama ed in particolare con le finalità della «elevazione del livello qualitativo dell'offerta formativa»;

che, per quanto concerne la valutazione dei criteri seguiti dal consiglio scolastico, questo non ha tenuto conto delle situazioni particolari del comune in oggetto che risulta essere località disagiata ed ente strutturalmente deficitario;

che, inoltre, il provvedimento è gravemente lesivo dell'interesse della popolazione di questo territorio, considerato che si tratta dell'unica minoranza di lingua occitana di origine valdese esistente in Calabria, in quanto viola un diritto esplicitamente protetto dalla Costituzione che all'articolo 6 stabilisce la tutela delle minoranze linguistiche;

che per promuovere la peculiarità del suo patrimonio linguistico, in data 21 aprile 1997, il sindaco di Guardia Piemontese ha inoltrato al provveditorato agli studi di Cosenza formale richiesta di istituire, presso la locale scuola media, un corso di lingua occitana a spese della comunità territoriale;

che il provvedimento adottato viola l'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», secondo il quale il piano di razionalizzazione deve tenere conto, per ciascuna provincia, delle sue prevedibili variazioni in relazione alla evoluzione demografica in atto nell'ambito territoriale considerato, nonché delle specifiche esigenze socio-economiche in esso esistenti;

che l'articolo 22, comma 1, lettera a), del citato testo unico subordina i pareri del consiglio scolastico provinciale alla preventiva formulazione di proposte da parte del consiglio scolastico distrettuale: non risulta che quest'ultimo sia stato, fino ad oggi, convocato, nè consultato;

che, ancora, si ravvisa una violazione dell'articolo 4, comma 3, della circolare ministeriale n. 187 del 15 maggio 1996 il quale prevede che, ai fini dei provvedimenti di razionalizzazione relativi alle sezioni staccate, siano prese prioritariamente in considerazione «le sezioni staccate di scuola media con meno di 15 alunni per ogni classe» mentre la sezione di Guardia Piemontese presenta solo una prima classe di tale dimensione; si deve poi rilevare che le previsioni riferite alla evoluzione demografica in atto nell'ambito territoriale considerato, e in particolare alla frequenza della quinta classe elementare, danno nuovamente in espansione la prima classe per l'anno scolastico 1998-99;

che, infatti, il numero degli alunni frequentanti è il seguente:

- 27 alunni la quarta elementare;
- 17 alunni la terza elementare;
- 22 alunni la seconda elementare;
- 19 alunni la prima elementare;

che sembra che a livello provinciale esistano realtà scolastiche maggiormente sottodimensionate che non sono state prese in considerazione ai fini della razionalizzazione;

che si ravvisa una violazione dell'articolo 3, comma 3, della circolare ministeriale n.187 citata, non tenendosi conto delle caratteristiche funzionali e giuridiche delle strutture edilizie utilizzate: Guardia Piemontese dispone di un proprio complesso edilizio munito di ampi e numerosi locali oltre che di una palestra regolamentare come poche scuole della provincia possono vantare;

che le decisioni adottate contrastano con l'articolo 3, comma 3, della circolare ministeriale n. 47 del 1997 in quanto non tengono conto delle specifiche caratteristiche orografiche del bacino di utenza e della possibilità di frequenza degli alunni in altre scuole per l'assolvimento dell'obbligo scolastico; nessuna richiesta in merito risulta infatti formulata all'ente locale competente; a tale proposito si fa soltanto notare che il comune di Guardia Piemontese dista dalla più vicina scuola media circa 15 chilometri,

l'interrogante chiede di sapere:

se, alla luce di quanto in premessa, non si ritenga di dover valutare con serenità i gravi disagi che verrebbero posti in essere con la soppressione della scuola media;

se non si ritenga opportuno tenere in giusta considerazione la particolare situazione etnico-linguistica del territorio di Guardia Piemontese;

se non si intenda adottare provvedimenti volti ad evitare l'attuazione delle decisioni adottate dal provveditore di sopprimere la scuola media, che costituisce l'unico punto di riferimento culturale in tale realtà territoriale.

(4-05899)

(20 maggio 1997)

RISPOSTA. - Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-98 ai sensi del decreto interministeriale n. 176 del 15 marzo 1997, per la provincia di Cosenza, su 51 sezioni di scuola media per il mantenimento dell'istituzione, il competente provveditore ha disposto la soppressione di 12 di tali sezioni.

Dal momento che nell'organico provinciale tutto il contingente di classi assegnato è stato utilizzato e dovendo assicurare la presenza della scuola dell'obbligo nei comuni disagiati o situati oltre i metri 600 di altitudine, è stato necessario ridimensionare le scuole funzionali con sole 3 classi, ubicate nel territorio costiero e con un numero di alunni, nelle prime classi, inferiore a 15.

In considerazione di quanto esposto, con il parere favorevole del Consiglio scolastico provinciale, è stato adottato nei confronti delle scuole di Guardia Piemontese il provvedimento di soppressione graduale a partire dalla I classe.

Non sussistono per detta istituzione i presupposti per derogare alla normativa vigente.

Il comune di Guardia Piemontese, infatti, si articola su due principali insediamenti: il capoluogo, posto in posizione elevata rispetto al mare, sede di antiche tradizioni culturali «Valdesi» ed occitaniche, e Guardia Piemontese Marina, distante 7 chilometri, collegata con Acquappesa Marina, 3 chilometri, sia tramite ferrovia che superstrada.

La sezione staccata della scuola media di Guardia Piemontese è da anni ubicata nella frazione Marina e l'amministrazione comunale già provvede al trasporto della scolaresca del capoluogo e zone limitrofe e pertanto gli alunni della classe soppressa potranno agevolmente frequentare la scuola di Acquappesa Marina.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(22 agosto 1997)

BONATESTA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la dottoressa Angela Daniela Greco, direttore penitenziario in servizio presso la casa circondariale di Viterbo, ha subito una vicenda lavorativa (che ha del grottesco e sicuramente affonda radici in fatti che nulla hanno in comune con le norme sul pubblico impiego e con la buona amministrazione del personale) da parte del direttore dell'ufficio del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

che nel dicembre del 1996, avendo aderito ad un formale «interpello» dell'ufficio centrale del personale che richiedeva la disponibilità di un funzionario di ottavo livello da destinare, quale vice direttore, agli istituti penali di Viterbo, è stata trasferita, d'ufficio, alla citata sede;

che era già notorio che il citato funzionario era, da tempo, effettivamente legata al dottor Luigi Carlo Greco, direttore titolare dell'istituto di Viterbo;

che il 6 febbraio 1997 il dottor Greco e la dottoressa Greco hanno contratto matrimonio;

che, con tempestività inusitata per quella amministrazione, in data 3 marzo 1997, quando cioè i coniugi Greco, legittimamente assenti dal servizio (dovevano rientrare in servizio in data 10 marzo 1997 e ciò era stato già formalmente comunicato), erano ancora in viaggio di nozze, con fax a firma del dottor Emilio Di Somma, direttore dell'ufficio centrale del personale, è stato disposto che la dottoressa Greco, in servizio di missione e servendosi di automezzo dell'amministrazione (quindi a spese dei contribuenti), accedesse al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per conferire con il citato direttore;

che, ovviamente, è stato risposto che il funzionario era ancora fuori servizio, ma subito, con altrettanta alacrità e sollecitudine, è arrivata dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria altra convocazione per il 18 gennaio;

che il dottor Greco, vecchio funzionario dell'amministrazione penitenziaria, con venti anni di servizio sempre in «prima linea», al rientro

dal viaggio di nozze, avendo appreso che la moglie era stata convocata dal capo del personale, ha ritenuto opportuno informarsi circa le «ragioni di servizio» che avevano cagionato una tale inaspettata convocazione ma dallo stesso dottor Di Somma, telefonicamente, ha avuto assicurazione di «non preoccuparsi»;

che in data 18 febbraio 1997, così come disposto, la dottoressa Greco si è presentata al Dipartimento ed è stata ricevuta dal dottor Di Somma e dal dottor Giovanni Salamone (vice direttore dell'ufficio) i quali, senza mezzi termini, le hanno comunicato che la sua attuale posizione di moglie (non più quindi di fidanzata) del direttore era «inopportuna» e che pertanto l'avrebbero trasferita altrove;

che nell'amministrazione penitenziaria esistono altri numerosi casi analoghi e pertanto nel caso in essere quello che emerge è solo un atteggiamento «persecutorio» nei confronti di un funzionario, la dottoressa Greco, il cui unico torto è stato forse quello di aver svolto mansioni di «segretaria particolare» dell'ex direttore generale Amato,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale sia «l'inopportunità» di un marito e moglie che ricoprono, in uno stesso istituto penitenziario, le cariche di direttore e vice direttore, atteso che trattasi, fra l'altro, di funzionari destinatari dell'articolo 40 della legge n. 395 del 1990 (ai quali compete lo stesso trattamento giuridico spettante alle forze di polizia) e, quindi, ai quali dovrebbe applicarsi anche la legge n. 100 del 1987 che, come noto, agevola il coniuge convivente del personale di polizia;

se nel comportamento del dottor Di Somma e del dottor Salamone non si ravvisi, anche alla luce di precedenti, un atteggiamento persecutorio in danno della dottoressa Greco e del suo consorte;

se in tutti i casi analoghi a quello dei coniugi Greco (Torino: marito direttore e moglie agente; Pesaro: marito direttore e moglie educatore; Reggio Emilia: moglie direttore e marito educatore; Napoli: marito provveditore regionale e moglie educatore in istituto di sua competenza; Civitavecchia: marito comandante delle guardie e moglie sua subordinata, eccetera) i citati solerti dirigenti abbiano usato la stessa rapidità per rompere l'armonia familiare e, comunque, quali provvedimenti abbiano adottato;

se fosse noto all'ufficio centrale del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che la dottoressa Greco è dirigente nazionale del sindacato Sialpe-UGL e che pertanto, a norma delle disposizioni vigenti in materia, si sarebbe dovuto, quanto meno, chiedere il preventivo nulla osta alla citata organizzazione sindacale;

se la stessa posizione del dottor Emilio Di Somma in sintonia con il comportamento tenuto da questi nei confronti della dottoressa Greco, non sia anch'essa «inopportuna»;

se il dottor Di Somma ritenga che la «inopportunità» debba concretizzarsi solo se nello stesso ufficio convivono moglie e marito o se detta «inopportunità» possa estendersi anche al caso in cui nello stesso ufficio lavorino, eventualmente, dirigenti ed amanti.

(4-04927)

(20 marzo 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta che l'esigenza di trasferire presso un'altra sede la dottoressa Angela Daniela Greco, vice direttore della casa circondariale di Viterbo, si è resa necessaria in considerazione del fatto che la stessa ha contratto matrimonio con il direttore titolare della predetta struttura penitenziaria.

Non sono sfuggite all'Ufficio competente del Dipartimento competente, infatti, le evidenti ragioni di opportunità nella tutela dell'interesse pubblico che sconsigliano la presenza, nella stessa sede, dei due funzionari, per i riflessi negativi sul rapporto di subordinazione diretta ed immediata, esistente tra il titolare dell'istituto ed il più prossimo, nella linea gerarchica, dei suoi collaboratori, con il quale deve condividere le pesanti responsabilità in tema di ordine, disciplina e sicurezza dell'istituto stesso.

Non va, invero, sottaciuta, nè può essere sottovalutata l'inevitabile interferenza che il rapporto di «coniugio» avrebbe sulla relazione gerarchico-funzionale, tale da determinare gravi ripercussioni in riferimento alla continuità e regolarità dei compiti che l'istituzione penitenziaria è chiamata a svolgere.

Si comunica, infine, che la convocazione della dottoressa Greco seguita da comunicazione scritta, ha avuto il solo scopo di informare la medesima – *ex legge* n. 241 del 1990 – dell'avvio del procedimento di trasferimento, onde consentirle di prendervi parte con eventuali osservazioni e o indicazioni di «desiderata» che il funzionario non ha inteso manifestare, essendosi limitata a prendere atto delle comunicazioni rivoltele.

Quanto, poi, alla presunta diversità di trattamento con altre situazioni, che formalmente potrebbero presentare aspetti simili, occorre rilevare che, nel caso di specie, è diversa la sostanza del problema, costituendo la dottoressa Greco, con il proprio coniuge, il quadro direttivo dell'istituto e quindi rendendo difficoltoso ogni aspetto di controllo che il direttore deve esercitare nei confronti di tutto il personale dipendente. In ogni caso l'amministrazione si riserva di valutare ogni altra ipotesi di effettiva e concreta ragione di incompatibilità che attenga alla competenza di persone legate da rapporti di parentela nella stessa struttura penitenziaria.

E infine appare il caso di rilevare che la sede assegnata, a seguito del trasferimento, alla dottoressa Greco, distante peraltro pochi chilometri dall'attuale sede, non presenta riflessi negativi per il normale svolgimento della vita coniugale e per la tutela della famiglia.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(22 agosto 1997)

BONATESTA, VALENTINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che di recente a Viterbo si è svolto un convegno organizzato dai ragazzi con l'ausilio del SERT, sul tema «Giovani e alcool»;

che le relazioni presentate dagli studenti sono state il frutto di un sondaggio e di un successivo approfondimento sull'uso di sostanze alcoliche da parte dei giovani;

che dai dati raccolti è emersa un'alta percentuale di consumo di tali sostanze;

che detta percentuale è destinata a crescere nel viterbese, considerato che si tratta di una provincia di antica tradizione vinicola;

che nei 5 SERT della provincia, 114 sono gli alcolisti in cura;

che l'iniziativa adottata dall'Istituto per geometri «Nicolai» ha avuto un grande successo,

gli interroganti chiedono di sapere se non sia da ritenersi opportuna l'adozione di analoghe iniziative in tutte le scuole del territorio italiano, considerato anche che il fenomeno dell'alcolismo tra i giovani è in costante aumento.

(4-05202)

(8 aprile 1997)

RISPOSTA. – Questo Ministero ritiene meritevole di apprezzamento l'iniziativa alla quale fa riferimento l'onorevole interrogante, che è stata programmata ed attivata presso l'istituto per geometri «F. Nicolai» nell'ambito delle attività di educazione alla salute previste dagli articoli 104, 105 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1990 secondo indicazioni contenute nelle circolari ministeriali emanate nel corso degli anni e, recentemente, nella direttiva ministeriale n. 600 del 23 settembre 1996.

Tali indicazioni, comunque, tendono a favorire, in attuazione dell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche, lo sviluppo di iniziative autonome, che siano caratterizzate, nella progettazione e nell'attuazione, dall'attiva partecipazione degli studenti e dalla collaborazione con associazioni ed enti e che siano motivate da specifiche esigenze locali.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(22 agosto 1997)

BORNACIN. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che, nell'ambito del processo di riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Imperia, è prevista la soppressione delle sezioni di qualifica del terzo anno dell'istituto professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici di Sanremo (Imperia);

che in tale istituto, l'unico del genere operante in un distretto ad elevatissima concentrazione di attività turistiche come quello di Sanremo, è attualmente prevista, al termine del biennio, la possibilità di scelta tra due differenti indirizzi, con caratteristiche diverse e con diversa qualifica professionale al termine del terzo anno e della maturità;

che l'attuazione di quanto previsto dalle disposizioni ministeriali priverebbe di fatto gli studenti della possibilità di effettuare tale scelta, costringendoli a modificare il percorso di studi o ad iscriversi in un'altra città;

che tale situazione avrà una grave ricaduta sull'immagine di tutto l'istituto, in quanto anche chi oggi vi si è iscritto (o ha in animo di farlo) avrà la netta sensazione di operare in una scuola che non è in grado di garantire ai suoi studenti il proseguimento degli studi nella propria zona di residenza;

che molti degli studenti iscritti all'istituto professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici di Sanremo (Imperia) provengono dalle vallate dell'entroterra e quotidianamente impiegano anche più di un'ora per raggiungere la sede di studio;

che la prevista riduzione dell'istituto provocherebbe conseguenze estremamente negative nei confronti di coloro che cercano nella scuola motivi di crescita e di fiducia nelle istituzioni,

si chiede di sapere se, in considerazione di quanto sopra esposto, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire per evitare l'annunciata riduzione delle sezioni dell'istituto in questione.

(4-05706)

(8 maggio 1997)

RISPOSTA. - Il Provveditore agli studi di Imperia, ai sensi del decreto istituzionale n. 177 del 15 marzo 1997 sulla formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto del rapporto medio alunni-classi che per gli istituti di istruzione secondaria di II grado della provincia è 21,40 e della dotazione organica complessiva fissata in 664 posti, ha dovuto disporre per l'anno scolastico 1997-1998 la soppressione di quelle classi funzionanti con un numero di studenti inferiore al minimo.

Presso l'istituto professionale per i servizi commerciali e turistici di Sanremo, pertanto, dovevano essere soppresses 2 classi: la III del monoennio ad indirizzo «gestione aziendale» formata da soli 12 studenti, e la IV post-qualifica ad indirizzo «tecnica servizi turistici» con 13 presenze.

Il capo dell'ufficio scolastico provinciale, per consentire a coloro che hanno conseguito il diploma nell'anno appena terminato di proseguire gli studi post-qualifica in vista della maturità professionale, senza trasferirsi in altro comune, si è assunto la responsabilità di autorizzare in deroga il funzionamento della suddetta IV classe, anche se sottodimensionata.

Riguardo invece alla III classe la normativa vigente prevede che, qualora non sia possibile, al termine del biennio, operare la scelta fra

due differenti indirizzi a causa del ridotto numero degli studenti, è necessario procedere alla determinazione della tipologia dell'unico indirizzo o sezione di qualifica da mantenere.

Si precisa, infine, che nella fascia costiera della provincia di Imperia, funzionano 3 istituti professionali per i servizi commerciali e turistici tra i quali gli studenti potranno scegliere l'indirizzo desiderato: al momento infatti non è possibile assicurare il funzionamento, in ogni istituto, di più qualifiche per indirizzo al fine di non pregiudicare la situazione complessiva dell'organico provinciale.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(22 agosto 1997)

BORNACIN. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che le popolazioni dei comuni di Pigna, Castelvittorio, Apricale ed Isolabona (Imperia) hanno più volte manifestato la loro netta contrarietà alla chiusura della scuola media di Pigna;

che tale scuola serve un vasto comprensorio montano comprendente diversi comuni oltre quelli sopra citati;

che, secondo quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 97 del 1994 («legge sulla montagna»), la regione Liguria ha previsto la ristrutturazione dell'intero edificio che ospita le scuole materne, medie ed elementari affinché questo divenga un vero e proprio «istituto comprensivo»;

che la permanenza dell'istituto scolastico di Pigna è essenziale per evitare lo spopolamento dell'entroterra e garantire il mantenimento della sua autonomia socio-culturale;

che la sua eventuale chiusura rischierebbe di mettere a repentaglio le concrete possibilità di rilancio economico e sociale dell'intera Val Nervia, determinando di fatto un progressivo spopolamento dell'intero comprensorio;

che l'amministrazione comunale di Pigna e i genitori hanno individuato un'apposita soluzione alternativa alla chiusura della scuola, sottoposta da tempo all'attenzione del provveditorato agli studi di Imperia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, in virtù delle considerazioni sopra esposte, non ritenga opportuno di intervenire sul provveditorato agli studi di Imperia per evitare la chiusura della scuola in questione.

(4-06839)

(8 luglio 1997)

RISPOSTA. – Ai sensi del decreto istituzionale del 15 marzo 1997 il numero minimo di alunni per classe è riducibile a 8 e a 6 nei comuni

montani che si trovano in condizioni di particolare disagio, con riguardo all'altitudine dei centri abitati, alla struttura orografica del territorio, alla distanza fra le sedi scolastiche viciniori ed allo stato delle vie di comunicazione nonchè nelle piccole isole.

Il provveditore agli studi di Imperia ha derogato nel senso suddetto ed ha, come nel caso dei comuni di Baiardo e Ceriana dove le situazioni di disagio erano gravi, autorizzato nuove istituzioni.

Nel caso della scuola media di Pigna il provvedimento di soppressione graduale, partendo dalla 1^a classe, è stato inevitabile.

Per il prossimo anno scolastico, infatti, sono pervenute soltanto 3 iscrizioni: 2 di residenti ed 1 di Castelvittorio, che potranno frequentare la scuola di Dolceacqua con la quale Pigna è collegata da una strada asfaltata e scorrevole.

Non sono state pertanto considerate le iscrizioni dei 7 alunni residenti in altri comuni serviti dalla scuola media di Dolceacqua presso la quale funzionano due corsi e che rappresenta la scuola di riferimento della Val Nervia, dotata di ampi locali e posti disponibili. Qualora si dovesse procedere, nei prossimi anni scolastici, alla costituzione di un Istituto comprensivo, la sede di questo sarà senz'altro individuata nel comune di Dolceacqua, come già proposto dalla apposita comunità montana.

Si ritiene, infine, che lo sviluppo socio-economico dell'intera Val Nervia risulta facilitato, garantendo, oltre al mantenimento delle classi col numero sufficiente prescritto di alunni, una migliore offerta formativa in scuole vicine, facilmente raggiungibili organizzando un trasporto funzionale su idonee vie di comunicazione.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(22 agosto 1997)

BORTOLOTTO, RIPAMONTI, CORTIANA, PIERONI, CARELLA, SEMENZATO, BOCO, MANCONI, LUBRANO di RICCO, SARTO, PETTINATO, DE LUCA Athos. - *Ai Ministri dell'ambiente e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* - Premesso:

che la legge n. 157 del 1992, all'articolo 4, commi 3 e 4, consente la cattura di uccelli per la cessione a fini di richiamo solo ed esclusivamente appartenenti ad alcune specie e che «gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati», vietando a chiunque (all'articolo 21, comma 1, lettera *u*), l'uso delle reti;

che la legge della regione Veneto 9 dicembre 1993, n. 50, all'articolo 4, comma 5, prevede la possibilità di autorizzare impianti di cattura per l'approvvigionamento di richiami vivi per uso venatorio ma non consente l'uso delle reti;

che il Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di un regolamento relativo

alla cattura degli uccelli, *ex* articolo 4, comma 4, della legge n. 157 del 1992, con sentenza n. 436/94 dell'11 novembre 1994 ha stabilito che negli impianti di cattura non possono essere utilizzate le reti perchè non sono mezzi selettivi;

che il TAR del Veneto, con ordinanza n. 1851/95 del 29 novembre 1995, ed il TAR della Lombardia, con ordinanza n. 3216/95 del 22 novembre 1995, hanno confermato questo orientamento;

che la Corte costituzionale con la sentenza n. 134 del 7-16 marzo 1993 ha sancito l'obbligo internazionalmente assunto di divieto assoluto di uccellazione su tutto il territorio nazionale, ovvero il divieto di cattura di uccelli con mezzi non selettivi;

che l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, tramite circolari varie e pubblicazioni sull'argomento, ha indicato come mezzi di cattura per gli uccelli da destinarsi come richiami vivi le reti, dando disposizioni alle province di approvare regolamenti che prevedano l'immediata liberazione degli uccelli protetti senza che gli stessi vengano inanellati e registrati, in contrasto con l'articolo 4 della legge n. 157 del 1992;

che le province e le regioni continuano a consentire l'apertura di impianti di cattura che poi vengono regolarmente fatti chiudere dai TAR,

si chiede di sapere:

se le province e le regioni, consentendo l'apertura di questi impianti con l'uso delle reti, non violino quanto stabilito da diversi organi dello Stato oltrechè internazionali;

se l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, attraverso il proprio direttore, autorizzando la divulgazione di circolari e pubblicazioni con le quali in pratica venivano indicate le reti a tramaglio come mezzo di cattura per gli uccelli e la liberazione degli stessi senza il loro inanellamento e registrazione, non si sia posto in contrasto con le normative vigenti;

non si ritenga opportuno, una volta verificato quanto in premessa, prendere idonei provvedimenti affinchè le attività poste in essere vengano dichiarate illecite, con le conseguenze connesse.

(4-01606)

(2 agosto 1996)

RISPOSTA. - La legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 1, comma 4, dispone che la direttiva 79/409/CEE, e le sue successive modificazioni, viene integralmente scelta e attuata nei modi e termini previsti dalla medesima legge.

In tal modo la normativa comunitaria di settore viene ad essere traspunta all'interno dell'ordinamento italiano, secondo le modalità, le forme e i tempi indicati dalla legge italiana.

La direttiva summenzionata all'articolo 8 vieta il ricorso a mezzi di cattura e uccisione in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie. Detto articolo inoltre richiama l'allegato IV che riporta tutti i mezzi vietati, tra cui anche le reti.

Tale direttiva dispone, inoltre, all'articolo 9 la facoltà di esercitare le deroghe, indicandone le circostanze e le modalità. Tale deroga può essere esercitata anche per l'esercizio di mezzi non consentiti.

Rispetto alla cattura di animali per uso di richiami vivi, tale deroga trova la sua legittimità solo allorquando vengano indicate:

- le specie oggetto di prelievo;
- i mezzi e gli impianti impiegati;
- le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo;
- l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni sono stabilite e a decidere quali mezzi utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
- i controlli che verranno effettuati.

Viene inoltre disposto agli Stati membri l'obbligo di comunicare annualmente i dati inerenti all'esercizio della deroga.

La legge italiana agli articoli 4 e 5 consente la cattura e la detenzione per uso di richiami di individui appartenenti a specie avi-faunistiche sulle quali è esercitabile l'attività venatoria - in proposito si devono considerare non più catturabili a tal fine le specie che sono state escluse mediante il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 1997 - disponendo che la gestione di tali impianti, la cui proprietà è delle province, viene autorizzata dalle regioni e mediante l'utilizzo di personale qualificato e giudicato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Lo stesso istituto è tenuto a svolgere, inoltre, i controlli e le certificazioni in merito all'attività svolta dagli impianti di cattura.

Pertanto l'attività prevista dagli articoli 4 e 5 della legge n. 157 del 1992, a seguito del richiamo dall'articolo 1, comma 4, rientra tra l'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva comunitaria.

A seguito del rinvio, operato mediante la reiterazione di numerosi decreti-legge, dell'applicazione della legge n. 157 del 1992, che a fatto slittare i pareri previsti per le comunicazioni relative alla sua applicazione, oggi purtroppo non si è in grado di poter comunicare i dati relativi alle catture e ai controlli effettuati. Tali dati non vengono forniti dalle regioni, come previsto dall'articolo 35, comma 1, della legge n. 157, del 1992, nè dall'I.N.F.S. posto alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri. Questo purtroppo impedisce di adempiere all'obbligo di comunicazione nei confronti della Commissione comunitaria, come previsto dalla direttiva.

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

(8 agosto 1997)

BOSI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:
che presso il tribunale di Pistoia la giustizia civile si trova in una condizione di paralisi pressochè totale;
che le cause civili, circa 3.000, subiscono rinvii di anni ed in molti casi sono oggetto di provvedimenti di congelamento totale;
che la lentezza che riguarda la gran parte delle cause civili provoca gravi danni, anche di natura economica, ai cittadini in attesa di sentenze;

che numerosi cittadini hanno presentato una petizione, divulgata per mezzo degli organi locali di stampa, con la quale denunciano il loro disagio provocato dalla situazione in cui versa il tribunale di Pistoia, chiede di sapere quali iniziative si ritenga opportuno adottare per risolvere la crisi sopra esposta.

(4-05130)

(3 aprile 1997)

RISPOSTA. – La pianta organica del personale di magistratura del tribunale di Pistoia prevede 1 presidente, presente, 1 presidente di sezione, presente, 8 giudici, di cui 6 presenti e uno in entrata.

La percentuale di copertura è del 9,9 per cento a fronte di una copertura nazionale pari al 12 per cento.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1994 la pianta organica dei giudici è stata ampliata di 1 unità (da 7 a 8).

Con riferimento al personale amministrativo, si comunica che gli organici sono stati ridefiniti, con diminuzione delle qualifiche di più alto livello ed aumento di quelle medie, relative anche a nuove professionalità, di cui gli uffici giudiziari hanno maggiore bisogno.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29), pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 18 marzo 1997, è stato deliberato un incremento dei ruoli organici relativi ai profili professionali informatici (+ 746 unità), di assistente giudiziario (+ 901 unità) e di operatore amministrativo (+294 unità).

Con i decreti di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 1997 sono state determinate le attuali dotazioni organiche dei singoli uffici giudiziari di ciascun distretto (le cui dotazioni organiche complessive risultano già stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri stesso) al fine di apportare le necessarie riduzioni (per i profili i cui ruoli sono stati diminuiti) ed i contestuali aumenti (per i profili ampliati).

Il ruolo degli assistenti giudiziari dell'ufficio in oggetto è stato ampliato di n. 1 unità.

La pianta organica del personale amministrativo prevede 1 dirigente, presente, 3 direttori di cancelleria, presenti, 3 funzionari di cancelleria, di cui 1 vacante, 8 collaboratori di cancelleria, presenti, 4 assistenti giudiziari, di cui 1 vacante, 9 operatori amministrativi di cui 3 vacanti, 1 stenodattilografo, vacante, 1 dattilografo, presente.

Risultano, altresì, coperti i 2 posti di conducente di automezzi speciali e i 2 posti di addetti ai servizi ausiliari e di anticamera.

In ordine alla copertura delle vacanze si procederà con le seguenti modalità:

i posti vacanti di funzionario di cancelleria, operatore amministrativo e stenodattilografo potranno essere coperti mediante trasferimenti a domanda, previa pubblicazione, compatibilmente con le esigenze degli altri uffici giudiziari.

Il posto vacante di assistente giudiziario, portato in aumento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1997, sarà coperto all'esito del concorso pubblico circoscrizionale, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1997, che ha riservato al distretto di Firenze n. 19 posti.

È, inoltre, opportuno rammentare che, ad iniziativa dei capi degli uffici, i posti vacanti nei profili della quinta e quarta qualifica funzionale, tra le cui attività siano previste mansioni di digitazione, possono essere temporaneamente coperti con l'assunzione di personale a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 364 del 1993 convertito in legge n. 458 del 1993 e secondo le direttive impartite dalla competente direzione generale dell'Organizzazione giudiziaria con le circolari del 29 settembre 1993, del 5 ottobre 1993 e del 25 ottobre 1994.

Per le esigenze di organico degli uffici giudiziari assumono particolare rilievo tre innovazioni di materia normativa.

1) *GIUDICE UNICO*

È stata di recente approvata in via definitiva dalla Camera dei deputati la legge di «Delega al Governo per la realizzazione del giudice unico di primo grado» che prevede l'emanazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, di uno o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado sarà soppresso l'ufficio del pretore e le relative competenze saranno trasferite al tribunale.

Saranno inoltre soppresse le attuali sezioni distaccate presso le procure circondariali, e, ove occorra, saranno costituite sezioni distaccate di tribunale.

L'ufficio della procura della Repubblica circondariale sarà soppresso e le relative funzioni saranno trasferite alla procura della Repubblica presso il tribunale.

L'istituzione del giudice unico comporterà, pertanto, la revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari consentendo una migliore distribuzione del personale nell'ambito dell'ufficio unico.

2) *SEZIONI STRALCIO*

È stato definitivamente approvato dalla Camera il disegno di legge contenente «Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari».

La suddetta legge prevede la nomina di mille giudici onorari aggregati per definire, nel tempo massimo di 5 anni, i procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli già assunti in decisione e quelli per i quali è prevista la riserva di collegialità come indicati nel secondo comma dell'art. 48 dell'ordinamento giudiziario.

La legge si applica anche ai procedimenti già assunti in decisione che siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale.

I tribunali presso cui vengono istituite le sezioni stralcio, il numero delle sezioni stralcio, la pianta organica dei giudici onorari aggregati e del relativo personale ausiliario saranno individuati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro tre mesi dalla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Possono essere chiamati all'ufficio di giudice onorario aggregato:

- a) gli avvocati anche se a riposo e i magistrati a riposo;
- b) gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo;
- c) i professori universitari e i ricercatori universitari confermati in materie giuridiche.

Al fine di assicurare effettiva assistenza e supporto ai magistrati professionali e onorari addetti alle sezioni stralcio, nonchè al fine di garantire concretamente la funzionalità degli uffici giudiziari, la dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia, ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, è aumentata complessivamente di 770 unità di cui:

- a) 270 della VI qualifica funzionale, profilo professionale di assistente giudiziario;
- b) 500 della V qualifica funzionale, profilo professionale di operatore amministrativo.

3) TABELLE INFRADISTRETTUALI

Per le assenze o gli impedimenti di breve durata, ogni ufficio provvede con supplenze interne senza particolari problemi, secondo turni prestabiliti, che consentono l'impiego tempestivo del magistrato di turno di supplenza. Ma se l'assenza o l'impedimento si protrae per alcuni giorni, sorgono difficoltà, specie per uffici di piccole dimensioni. Il Governo ha presentato in Parlamento un disegno di legge che prevede la costituzione di tabelle infradistrettuali quale strumento per soddisfare queste esigenze; riunendo in una tabella unica più uffici è possibile una osmosi di magistrati, anche se dislocati in territori diversi del medesimo distretto, in modo da assicurare funzionalità al settore operativo che presenta caratteri di difficoltà. Si tratta di una novità riguardante l'organizzazione strutturale degli uffici e che, pur non modificandone la tradizionale organizzazione nè l'autonomia e non alterando in alcun modo le circoscrizioni giudiziarie, è diretta a conseguire una maggiore efficienza, consentendo la utilizzabilità di magistrati di più circondari per sopperire alle situazioni di difficoltà dei singoli uffici senza vulnerare in alcun modo il principio della inamovibilità del magistrato. Il disegno di legge prevede in sostanza che il singolo magistrato possa svolgere, secondo una previsione tabellare, e quindi nel pieno rispetto del principio del giudice naturale, funzioni giudiziarie contemporaneamente in più uffici, oltre che supplire in caso di assenza o impedimenti prolungati. La possibilità di procedere all'assegnazione contemporanea in più uffici è destinata ad offrire una prima soluzione alle difficoltà organizzative conseguenti alle recenti sentenze della Corte costituzionale in materia di in-

compatibilità funzionale dei magistrati che svolgono la loro attività nel settore penale e particolarmente nelle sezioni delle indagini preliminari. In questo modo sarà possibile assegnare al singolo giudice le funzioni di giudice e delle indagini preliminari presso un Tribunale e quelle di giudice della udienza preliminare presso un altro Tribunale appartenente alla stessa tabella, evitando buona parte dei problemi che insorgono nella gestione di entrambe le attività da parte del medesimo magistrato; nel contempo, a differenza di quanto potrebbe avvenire attraverso il ricorso all'istituto dell'applicazione, si garantisce il pieno rispetto del principio del giudice naturale precostituito per legge in quanto la designazione avviene in anticipo attraverso la fissazione delle tabelle biennali (infradistrettuali).

Anche in caso di assegnazione congiunta a più uffici resta sempre stabilita la sede principale di servizio, cioè quella presso la quale il Consiglio Superiore ha operato il trasferimento o l'assegnazione e che costituisce quindi, a tutti gli effetti, giuridici ed economici, la sede di servizio del magistrato.

La formazione delle tabelle infradistrettuali spetta al Consiglio superiore della magistratura. L'organo di autogoverno deve individuare gli uffici che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale tenendo conto: dell'organico di ciascun ufficio in modo da costituire una tabella non inferiore alle venti unità; delle cause di incompatibilità funzionale dei magistrati; delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi; del tipo di collegamenti viari.

L'identificazione di un livello minimo di organico pone l'esigenza di ricomprendere in ciascuna tabella una molteplicità di uffici dei quali almeno uno possa, per le sue dimensioni, fungere da serbatoio per far fronte alle esigenze degli altri uffici anche se non si può escludere che in casi eccezionali possano essere gli uffici più piccoli a venire in aiuto a quelli di dimensioni maggiori.

Formate le tabelle, saranno i capi delle corti e procuratori generali (secondo che si tratti di uffici giudicanti o requirenti ad aver bisogno di aiuto) a disporre le supplenze infradistrettuali.

Fatte queste premesse di ordine generale e passando alle richieste dell'ufficio in questione, si osserva quanto segue:

AMPLIAMENTO DELLE PIANTE ORGANICHE

Per quanto riguarda l'ampliamento di organico si evidenzia che il Consiglio superiore della magistratura ha indicato alcuni criteri di carattere generale cui attenersi nell'individuazione dei posti da sopprimere, così sintetizzabili:

a) in primo luogo, al fine di non alterare le proporzioni tra i diversi distretti di corte d'appello, preferenza di massima per uffici dello stesso distretto;

b) al fine di non alterare il rapporto numerico tra i magistrati addetti ai settori giudicante e requirente, preferenza di massima per uffici dello stesso settore interessato dall'aumento e, nell'ambito di questi, per le preture e le relative procure piuttosto che per i tribunali.

Al fine di uniformarsi all'orientamento espresso dal Consiglio superiore della magistratura e ritenendo opportuno che sulle variazioni di organico di magistrati e di personale amministrativo dei singoli uffici giudicanti si pronunzino i rispettivi capi di corte, procuratori generali, consigli giudiziari e consigli dell'ordine forense, sicuramente in possesso di elementi idonei anche per suggerire le necessarie indicazioni in ordine al reperimento delle strutture richieste in aumento, la direzione generale dell'Organizzazione giudiziaria, in data 22 ottobre 1996, ha inviato a tutti i presidenti di corte d'appello e procuratori generali una ulteriore circolare, con la quale si invitano gli stessi a dare riscontro alla precedente circolare del 28 giugno ed a far pervenire le eventuali proposte di variazione di organico, solo all'esito della procedura di consultazione dei dirigenti di tutti gli uffici, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine forense e con la indicazione delle contestuali correlative soppressione di posti.

Per supplire alla eventuale mancata indicazione da parte dei capi di corte e sulla scorta dei criteri generali dettati dai risultati forniti dalla commissione per la determinazione dei nuovi indici di lavoro su base distrettuale, la citata Direzione ha predisposto una nuova procedura di determinazione degli indici di lavoro relativi ai singoli uffici giudiziari, idonea a fornire un attendibile parametro di valutazione comparativa della quantità di lavoro che grava sulle varie sedi giudiziarie.

La predetta procedura è ormai giunta all'ultima fase di elaborazione ed i relativi dati potranno, a breve, essere utilizzati per formulare delle proposte di ulteriore adeguamento delle dotazioni organiche degli uffici in questione.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(22 agosto 1997)

BRUNO GANERI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il governo ha deciso la soppressione di alcune preture della provincia di Cosenza tra cui Belvedere Marittimo e Cetraro con decorrenza dal mese di marzo del corrente anno;

che il provvedimento non appare in alcun modo giustificabile, atteso che le sedi pretorili svolgono importantissime ed insostituibili funzioni giudiziarie, permettendo, tra l'altro, che il contenzioso civile e penale venga distribuito sul territorio;

che con tale provvedimento non viene affatto favorita la corretta e celere amministrazione della giustizia sui territori più bisognosi di ordine istituzionale;

che sedi pretorili distaccate costituiscono, pertanto, presidi giudiziari insostituibili, indispensabili per favorire un più stretto rapporto tra il cittadino e la magistratura,

si chiede di sapere se il Governo non ravvisi l'opportunità di recedere dalla decisione di sopprimere le sedi giudiziarie, garantendo – invece – una maggiore efficienza e funzionalità delle stesse, rafforzandone gli organici, al fine di dare risposte concrete ed immediate al desiderio di giustizia.

(4-04217)

(12 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Le sezioni distaccate di Cetraro e di Belvedere Marittimo della pretura circondariale di Paola, benchè inserite nel progetto iniziale di soppressione di 106 sezioni distaccate di pretura, non sono state soppresse a causa del parere contrario espresso in merito dal locale Consiglio dell'ordine forense.

Si è proceduto, infatti, alla soppressione delle sedi in relazione alle quali è stato espresso, dagli organi istituzionali interpellati (presidente di corte di appello, consiglio giudiziario, consiglio dell'ordine forense) un parere favorevole di soppressione.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(22 agosto 1997)

CAMO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che con nota n.1760/S/121 dell'8 gennaio 1997 il Ministero di grazia e giustizia ha preannunciato la soppressione delle sezioni staccate della pretura di Paola, attualmente funzionanti nei comuni di Cetraro e di Belvedere Marittimo;

che tale iniziativa appare fortemente in contrasto con la avvertita esigenza di operare un opportuno decentramento delle attività giudiziarie allo scopo di avvicinare sempre più la giustizia al cittadino per renderla concretamente fruibile;

che le preture di Belvedere Marittimo e Cetraro svolgono una considerevole mole di lavoro come si evince appunto dalla rilevazione dei flussi semestrali;

che le suddette preture operano in un territorio che fa registrare una pericolosa presenza di criminalità, per cui la loro soppressione potrebbe essere letta come una sorta di abbandono da parte dello Stato in un settore che invece richiede uno sforzo rivolto al suo potenziamento;

che nonostante le varie richieste da parte delle istituzioni elettive locali non si riesce ad avere un incontro operativo col Ministro competente nel quale spiegare e chiarire la contraddittorietà del provvedimento,

si chiede di conoscere quali siano le motivazioni che hanno suggerito il discusso provvedimento e quali strumenti eventualmente si inten-

da porre in essere per garantire una significativa presenza della giustizia in un territorio che presenta già oggi evidenti, gravi elementi di rischio.

(4-04636)

(7 marzo 1997)

RISPOSTA. – Le sezioni distaccate di Cetraro e di Belvedere Marittimo della pretura circondariale di Paola, benchè inserite nel progetto iniziale di soppressione di 106 sezioni distaccate di pretura, non sono state soppresse a causa del parere contrario espresso in merito dal locale Consiglio dell'ordine forense.

Si è proceduto, infatti, alla soppressione delle sedi in relazione alle quali è stato espresso, dagli organi istituzionali inperpellati (Presidenti dei Corte di appello, Consiglio giudiziario, Consiglio dell'ordine forense) un parere favorevole di soppressione.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(22 agosto 1997)

CAMO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il Ministero di grazia e giustizia ha, stranamente, deciso con proprio decreto la soppressione della sezione staccata della pretura di Cosenza, funzionante nel comune di San Marco Argentano;

che tale iniziativa appare fortemente in contrasto con la avvertita esigenza di operare un opportuno decentramento delle attività giudiziarie allo scopo di avvicinare la giustizia al cittadino per renderla concretamente fruibile;

che la suddetta pretura opera in un territorio (San Marco, Roggiano Gravina, Fagnano Castello, Torano Castello, Cervicati, Mongrasano, Santa Caterina Albanese, Malvito) che fa registrare, soprattutto negli ultimi tempi, una pericolosa presenza di criminalità, per cui la sua soppressione potrebbe essere letta come una sorta di abbandono da parte dello Stato in un settore che invece richiede uno sforzo rivolto al suo potenziamento;

che la pretura di San Marco Argentano svolge una considerevole mole di lavoro come si evince dalla rilevazione dei flussi semestrali;

che il TAR della Calabria ha accolto, nella Camera di consiglio del 20 marzo 1997, il ricorso n. 238/97 proposto dal comune di San Marco Argentano avverso la soppressione della suddetta pretura, ordinando la sospensiva del decreto ministeriale,

si chiede di conoscere le motivazioni che hanno suggerito il discusso decreto ministeriale di soppressione della pretura di San Marco Argentano e, soprattutto, perchè a tutt'oggi non sia stata ancora eseguita l'ordinanza di sospensiva del TAR della Calabria.

(4-05267)

(10 aprile 1997)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Con decreti interministeriali si è recentemente determinata la soppressione di 51 sezioni distaccate di pretura, tra le quali quella di San Marco Argentano, che è stata accorpata alla pretura circondariale di Cosenza.

I provvedimenti in questione sono stati adottati per far fronte alla pressante esigenza di un più razionale sfruttamento delle limitate risorse giudiziarie disponibili. Essi sono stati preceduti da una complessa ed attenta istruttoria che si ritiene utile esporre nelle linee essenziali.

Sono stati dapprima acquisiti i pareri dei presidenti delle corti di appello in ordine alla opportunità di sopprimere le sezioni distaccate di pretura dei relativi distretti.

I pareri pervenuti sono stati «filtrati» limitando l'area di intervento alle sezioni distaccate con un bacino di utenza non superiore a 35.000 abitanti.

I progetti di accorpamento sono stati formulati a seguito di una accurata analisi relativa all'estensione del territorio, alle particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario, all'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio, ai collegamenti ed all'orografia.

A seguito di tale selezione, sono stati nuovamente investiti i capi delle corti perchè si esprimessero al riguardo ed acquisissero i pareri dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine forense.

All'esito di tale istruttoria è stato investito il Consiglio superiore della magistratura che, nella seduta del 21 dicembre 1995, si è espresso in senso favorevole alla soppressione delle sedi indicate. Pur non entrando nell'esame dei singoli casi, il Consiglio ha comunque rappresentato l'opportunità che tutti gli accorpamenti delle sedi sopresse venissero effettuati presso la relativa sede circondariale.

I provvedimenti di soppressione sono stati adottati esclusivamente per le sedi in relazione alle quali è stato espresso parere favorevole da parte di tutti gli organi istituzionali interpellati.

È ben comprensibile che tale dolorosa anche se inevitabile determinazione susciti qualche rincrescimento tra le popolazioni interessate che vedono venir meno presidi giudiziari esistenti talvolta da lungo tempo. Tuttavia, pare che tale perdita possa ritenersi in qualche misura compensata dall'istituzione del giudice di pace che costituisce il presidio di giustizia più prossimo al cittadino e – nel disegno governativo – ancor più lo sarà nel futuro con la prevista attribuzione di competenze pure in ambito penale.

Gli uffici in questione hanno cessato di funzionare il 10 marzo scorso.

I comuni interessati hanno proposto ricorso al TAR della Calabria avverso gli atti in questione. Il tribunale, con ordinanze del 20 marzo, ha disposto la sospensione dell'esecutività dei decreti di soppressione.

Questo Ministero, in ottemperanza, ha interessato la competente autorità giudiziaria pregandola di adottare ogni provvedimento idoneo

a dare attuazione alle statuizioni del giudice, anche in contrasto con le precedenti direttive.

La competente avvocatura distrettuale dello Stato è stata comunque invitata ad impugnare davanti al Consiglio di Stato le ordinanze di sospensiva.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(21 agosto 1997)

CAMPUS. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che domenica 6 luglio 1997 si è svolta nell'isola dell'Asinara una visita ufficiale del Ministro Guardasigilli e di tre Sottosegretari della Repubblica che si è conclusa con un incontro, altrettanto ufficiale, con i rappresentanti del territorio, dal presidente della giunta regionale ai sindaci dei comuni interessati;

considerato che alla visita e all'incontro hanno partecipato anche due deputati del PDS, mentre nessuna informazione o invito per tale incontro è pervenuto agli altri parlamentari eletti nel territorio,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi per i quali oltre ai due deputati che hanno partecipato all'incontro non siano stati invitati altri rappresentanti dei cittadini.

(4-06901)

(9 luglio 1997)

RISPOSTA. – I due parlamentari che hanno visitato l'Asinara insieme al Ministro domenica 6 luglio 1997 (uno di essi era l'onorevole Carboni, componente della Commissione giustizia e l'altro, salvo errori, era l'onorevole Attili, eletto in quel collegio) non erano stati invitati ma – avendo appreso dalla stampa locale della visita del Ministro – si erano informati presso la Segreteria del Ministro stesso circa la visita e hanno quindi accompagnato la delegazione in visita all'isola.

Il Ministro era stato messo al corrente di tale circostanza ma ha ritenuto che non vi fossero ragioni nel frapporre ostacoli alla visita dei due parlamentari in questione che hanno usufruito di un passaggio sulla motovedetta del Dipartimento che accompagnava la delegazione all'Asinara.

È superfluo precisare che, se all'aeroporto di Alghero o al porto di Stintino si fossero presentati altri parlamentari, il Ministro avrebbe offerto ospitalità anche a loro.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(22 agosto 1997)

CARUSO Luigi. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Per sapere:

se sia a conoscenza dell'incredibile serie di violazioni di legge poste in essere dal sindaco di Pachino (Siracusa), professor Modestino Preziosi, in ordine ad un delirante progetto di stravolgimento dell'assetto edilizio del plesso della scuola elementare del secondo circolo didattico di via Aldo Moro;

se, in particolare, sia a conoscenza che, in spregio a tutte le norme di legge in materia, con semplice determinazione sindacale, il professor Preziosi vorrebbe adeguare i locali della cucina e dell'annessa mensa, ricorrendo alla soppressione di gran parte dell'auditorium, dell'ambulatorio, dell'attuale assetto dei corridoi interni e connesse aperture, ivi compresa quella di accesso alla palestra;

se sia a conoscenza che gli indicati stravolgimenti dell'edificio scolastico, che ne modificano profondamente l'originaria previsione progettuale, sono palesemente assimilabili a veri e propri abusi edilizi, atteso che non risulta essere stato emesso alcun parere della commissione edilizia nè da qualsivoglia altro organo amministrativo e neanche da parte della direzione didattica dello stesso consiglio di circolo;

se, in particolare, sia a conoscenza che per consumare l'abusivismo edilizio il sindaco ha capziosamente presentato l'intervento sotto l'eufemistica e palesemente strumentale definizione di «perizia di adeguamento», pensando, in tal modo, di aggirare tutti i vincoli procedurali imposti dalla legge;

se sia a conoscenza della risibile motivazione che il sindaco ha adottato a giustificazione di tale inqualificabile intervento, relativa a un presunto e, a quanto si conosce, non richiesto da alcuno, adeguamento della cucina del plesso scolastico agli *standard* di legge e se ritenga tale presupposto legittimo, alla luce dello stravolgimento di tutti gli altri *standard*, anche essi obbligatori per legge, che con tale decisione si determina;

se, in particolare, sia a conoscenza del fatto che vengono certamente violati gli *standard* relativi all'uso dell'auditorium fissati dalla commissione per i pubblici spettacoli, gli *standard* relativi all'obbligatorietà dell'ambulatorio medico, le norme antincendio fissate dai vigili del fuoco, di cui non sembra sia stato acquisito il parere, per non parlare di quelli relativi alla sicurezza complessiva dell'edificio, garantita dalla rete dei corridoi interni che verranno soppressi e dal divieto di accesso alla palestra;

se a tal proposito sia inoltre a conoscenza del fatto che l'ostruzione dell'accesso interno alla palestra comporterà per gli alunni l'obbligo, assurdo, di raggiungere la stessa attraverso un percorso esterno all'edificio con enorme pregiudizio dei più elementari requisiti di sicurezza;

se inoltre sia a conoscenza del livello demenziale del nuovo progetto di mensa che presupporrebbe per bambini in tenera età il cosiddetto ricorso al self-service, giustificato dal principio di consentire agli alunni di «sperimentare un (non meglio precisato) principio

di autonomia durante la consumazione dei pasti, nel segno della modernità e della responsabilità personale»;

se sia a conoscenza del fatto che, inoltre, i locali che verrebbero trasformati in atto sono utilizzati per ospitare una classe in più rispetto alle aule esistenti e altre attività di recupero individualizzate o di approfondimento per gruppi di alunni con difficoltà di apprendimento che, in caso di materiale espletamento dei lavori, non si saprebbe dove collocare;

se sia a conoscenza del fatto che, secondo alcune indiscrezioni, tale assurda ed ingiustificata decisione potrebbe nascondere ben altre intenzioni che nulla hanno a che vedere con la corretta funzionalità della scuola (peraltro non autorizzata al tempo prolungato) ma sarebbe strumentale alla realizzazione di una mensa per il personale comunale;

se sia a conoscenza del fatto che la pervicace volontà del sindaco di realizzare ad ogni costo tale insulso progetto ha creato fortissime tensioni e conseguenti proteste da parte di tutti i genitori degli alunni del secondo circolo didattico elementare con sede in via A. Moro e che il livello dello scontro rischia irrimediabilmente di provocare disagi e danni agli innocenti piccoli utenti dell'istituto;

quali iniziative ritenga di adottare con la massima urgenza per scongiurare, intanto, l'avvio dei lavori, almeno fino alla fine dell'anno scolastico, e nel contempo verificare la correttezza, l'opportunità e la legittimità della decisione del sindaco, garantendo la tutela della sicurezza della dignità e del diritto all'apprendimento degli alunni del citato plesso, la cui unica colpa è probabilmente solo di essere cittadini amministrati da cotanta «sensibilità» alle problematiche educative.

(4-04561)

(5 marzo 1997)

RISPOSTA. – In merito alla questione alla quale fa riferimento l'onorevole interrogante nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, relativa ai lavori di ristrutturazione dell'edificio scolastico del 2° Circolo di Pachino per la realizzazione di una mensa con cucina, la stessa può ritenersi positivamente risolta.

Infatti, il 29 maggio 1997, su richiesta del Provveditore agli studi di Siracusa, sono stati convocati, presso l'ufficio scolastico il sindaco ed il direttore didattico, al fine di eliminare lo stato di tensione e di disagio che si era venuto a determinare a seguito della richiesta avanzata, nel mese di febbraio 1998, dal sindaco al consiglio di circolo, volta ad avviare i lavori di riattamento in base ad un progetto che comportava importanti cambiamenti nella struttura scolastica e che non era stato preventivamente sottoposto all'esame e al parere delle autorità scolastiche locali.

Nel corso della riunione è emerso che i lavori di ristrutturazione si sono resi necessari per adeguare i locali della mensa scolastica alla normativa in vigore (direttiva 20 maggio 1996 dell'Assessorato sanità regione Sicilia relativo agli *standard* di cottura e mensa).

Dopo ampia ed approfondita discussione è stato comunque deciso che la ristrutturazione sarà effettuata sulla base di un nuovo progetto, che appare molto ridimensionato rispetto al primo, e che i locali della mensa scolastica saranno destinati solo ed esclusivamente agli allievi della scuola materna ed elementare del II circolo didattico.

Si è convenuto, inoltre, di iniziare i relativi lavori solo a conclusione delle attività didattiche.

Tali intese sono state formalizzate in un protocollo sottoscritto dalle parti in pari data.

Da parte del Ministero non può che esprimersi soddisfazione per il ripristino delle positive relazioni tra le autorità scolastiche e i rappresentanti dell'ente locale per il conseguimento del miglioramento dei servizi scolastici - quali l'attivazione della mensa - che costituiscono una condizione essenziale per la realizzazione dell'organizzazione didattica modulare prevista dalla normativa in vigore.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(22 agosto 1997)

CORTIANA. - *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che sulla stampa locale sono apparse notizie allarmanti in ordine al blocco di iscrizione agli asili nido ed alle scuole materne comunali nel territorio di Bari;

che tale intenzione risulta confermata da uno stralcio del verbale di riunione della Ripartizione pubblica istruzione del 14 febbraio 1997: «Il sindaco richiama l'attenzione delle associazioni sul fatto che dalla riunione odierna è emerso che l'amministrazione comunale intende rivisitare completamente la questione delle scuole materne, verificando la possibilità di sopprimere quelle comunali perchè la loro gestione è molto onerosa per il civico bilancio e innovare rispetto al passato l'atteggiamento del comune di Bari nei confronti delle scuole private»;

che la civica amministrazione non può esimersi dal fornire un servizio così importante per la collettività;

che la civica amministrazione deve assicurare pari opportunità alla scuola pubblica e privata,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, nell'interesse della collettività e della difesa della scuola pubblica, avviare indagini conoscitive atte a verificare la liceità della condotta seguita dal comune di Bari e a individuare e denunciare eventuali abusi.

(4-06029)

(27 maggio 1997)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto premesso che la questione alla quale fa riferimento l'onorevole

interrogante esula dalle attribuzioni di questo Ministero trattandosi di istituzioni scolastiche gestite da enti locali dalle notizie acquisite dal comune di Bari per il tramite del Provveditore agli studi risulta che il comune non ha disposto alcun blocco di iscrizioni alle scuole materne comunali.

Secondo quanto riferito dal responsabile della ripartizione pubblica istruzione di detto ente territoriale in data 27 giugno 1997 nessuna sezione di scuola materna delle n. 92 in funzione nell'anno scolastico 1996-97 sarà soppressa per insufficienza del personale docente; per fronteggiare tali carenze il succitato comune provvederà a trasformare il profilo professionale di n. 15 unità di istitutori socio-culturali già in servizio in quello di insegnante di scuola materna mentre ulteriori 15 unità saranno reperite mediante pubblico concorso che l'ente medesimo provvederà a breve a bandire.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(22 agosto 1997)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che la legge n. 662 del 1996, all'articolo 1, commi 70 e 71, introduce misure di contenimento della spesa in diversi settori della pubblica amministrazione, ivi compreso il settore dell'istruzione;

che tali misure mirano, comunque, a garantire maggiore efficacia alla spesa complessiva e non ad impoverire il servizio che lo Stato offre all'utenza in materia di istruzione attraverso le sue stesse leggi e ordinamenti;

che pertanto i provveditori agli studi sono autorizzati da specifico decreto interministeriale a predisporre un piano di riorganizzazione-razionalizzazione della rete scolastica sul territorio provinciale per le scuole di ogni ordine e grado;

che i provveditori agli studi debbono operare attraverso l'attuazione di diverse fasi istruttorie, ivi compresi i necessari contatti a livello locale e sentiti gli enti locali interessati;

che ad oggi il comune di Bagnolo del Salento (Lecce) non ha avuto alcun invito e/o comunicazione da parte dell'ufficio periferico del Ministro della pubblica istruzione e del suo legale rappresentante in ordine alla ipotesi – pur ventilata – di soppressione delle sezioni di scuola media attive in Bagnolo, a partire dall'anno scolastico 1997-98;

che, in merito alle notizie circolanti su tali ipotesi di soppressione, il sindaco di Bagnolo ha stabilito contatti con l'ufficio del provveditore agli studi di Lecce, incontrando quest'ultimo, rappresentando in quella sede la propria decisa contrarietà al piano di soppressione per numerosi e validi motivi che dovrebbero scongiurare l'applicabilità;

che in data 22 marzo 1997, considerata la posizione assunta negli incontri al provveditorato agli studi, alquanto deciso a percorrere la strada della soppressione della scuola media in Bagnolo e incurante delle istanze rappresentate dagli amministratori, il sindaco ha provveduto a formalizzare la propria posizione di dissenso e di decisa contrarietà illustrando i motivi che inducono alla permanenza della sezione della scuola media nel territorio comunale;

che il numero degli iscritti per l'anno scolastico 1997-97 e le proiezioni per gli anni a venire fino al 2005 rientrano nella compatibilità prevista dalle disposizioni contenute nella legge n. 662 del 1996 e nei parametri indicati nei decreti attuativi della stessa, in ordine alla razionalizzazione-riorganizzazione della rete scolastica;

che la legge n. 662 del 1996, ad ogni modo, fa riferimento alla previsione di una «graduale» riduzione del numero massimo degli alunni per classe, anche tenendo conto di quelli con difficoltà di apprendimento;

che la realtà socio-economico-culturale di Bagnolo soffre di situazioni di svantaggio e di sviluppo incerto; a tale realtà deriverebbe sicuramente un grave danno dalla soppressione della sezione di scuola media, unico riferimento istituzionale di spessore, stante l'assenza sul territorio comunale di altre strutture statali di riferimento;

che le situazioni di disagio di cui innanzi porterebbero di sicuro alla ripresa e all'espansione di quel fenomeno di dispersione scolastica fino a qualche anno fa triste caratteristica della situazione adolescenziale, con minori avviati precocemente al lavoro dei campi e domestico;

che emergerebbe da tale situazione una spinta ai vari fenomeni di devianza minorile, caratteristica diffusa già a livelli preoccupanti oggi a vario titolo su tutto il territorio nazionale, ma in special modo nei centri come Bagnolo, privi di qualsiasi struttura socio-sanitaria e a cui si vorrebbe togliere anche il riferimento struttura-scuola media;

che l'ipotesi di soppressione, inoltre, troverebbe l'ente locale nella impossibilità di far fronte a spese organizzative: trasporto, assistenza alunni portatori di *handicap*, tempi lunghi delle attività scolastiche, che possono essere qui di massima preventivate in lire 120 milioni annui, tra acquisto bus, spese personale, spese attivazione trasporto; nè si capisce, in tal caso, in cosa sussista il contenimento della spesa, giacchè chiaramente emerge che si spenderebbe di più in tal modo che erogando lo stesso servizio *in loco*; senza tener conto, altresì, della necessità di assicurare ai processi formativi e alle modalità di impiego delle risorse professionali, strumentali e finanziarie maggiore efficacia;

che in nessuna considerazione vengono tenute le caratteristiche funzionali della struttura edilizia utilizzata (in ordine alle sue dimensioni, alla compatibilità igienico-sanitaria, alla sicurezza, alla palestra, al verde) come sede di scuola media; d'altra parte il comune di Bagnolo ha investito circa un miliardo per l'ottimale utilizzo della sede scolastica che all'improvviso verrebbe ad essere svuotata e resterebbe inutilizzata;

che altre ipotesi più funzionali possono essere valutate per evitare i gravissimi danni derivanti dalla soppressione della sezione staccata della scuola media in Bagnolo come dimostrato dagli incontri a livello

informale con i sindaci dei comuni limitrofi, ivi compresi quella di una organizzazione verticale della rete scolastica che vede coinvolti i comuni di Cannole, Cursi e Bagnolo, offrendo la possibilità di mantenere sul posto le sezioni operanti per l'anno scolastico 1997-98 e di predisporre una più adeguata sistemazione alle istanze dei vari comuni,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga necessario provvedere urgentemente in modo che venga disposto l'obbligo per i provveditori agli studi di tener conto delle determinazioni espresse dal sindaco del territorio nella consapevolezza che quest'ultimo è più vicino ai bisogni dei cittadini e quindi più capace di valutarne le necessità.

(4-05259)

(10 aprile 1997)

RISPOSTA. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri e si comunica che la questione posta è stata risolta nel senso auspicato dall'onorevole interesse.

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-1998, infatti, il Provveditore agli studi di Lecce non ha adottato alcun provvedimento nei confronti della scuola media di Bagnolo del Salento.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(22 agosto 1997)

COSTA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che la legge vigente prevede che ogni classe di scuola elementare sia formata almeno da 15 alunni;

che la scuola elementare di Santa Maria di Leuca nel corso dell'anno scolastico 1997-98 avrà in prima classe presumibilmente 12 iscrizioni;

che conseguentemente il comune di Santa Maria di Leuca rischierebbe di vedersi demolita, sia pure parzialmente, la propria scuola elementare istituita quando l'Italia era un paese povero e non anche la quinta potenza industrializzata del mondo;

considerato:

che mantenere un servizio così importante, quale la scuola elementare alla quale accedono figli di pescatori e di contadini, comporta una spesa esigua;

che esistono in Italia corsi di laurea ove i professori si specchiano a volte con un numero di studenti inferiori al numero dei loro maestri e che nessuno si sogna di sopprimerli nonostante il costo di un cor-

so di laurea sia sensibilmente superiore al costo di un ciclo di scuola elementare,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno adottare un provvedimento legislativo che consenta di derogare alla norma iniqua che, se applicata rigorosamente, potrebbe produrre il ripristino dell'analfabetismo ormai debellato in queste zone.

(4-05263)

(10 aprile 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri e si comunica che la questione posta è stata risolta nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

Infatti, il Provveditore agli studi di Lecce, nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-98, ha disposto, malgrado fossero pervenute soltanto 12 iscrizioni, l'attivazione della prima classe della scuola elementare di Santa Maria di Leuca dipendente dal circolo didattico di Castrignano del Capo.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(22 agosto 1997)

COSTA. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che, nel 1981, con un ritardo di due anni, fu stipulato il contratto triennale con scadenza giuridica (31 dicembre 1981) ed economica (1° gennaio 1983) sicchè dal 1° gennaio 1982 il personale della scuola aveva un vuoto contrattuale che fu colmato con la firma del nuovo contratto 1982/84 con decorrenza giuridica 1° gennaio 1982 ed economica 1° gennaio 1983;

che, contrariamente a quanto avvenuto in tutti i contratti precedenti ed in tutti quelli successivi, al personale in servizio fino al 31 dicembre 1982 non sono stati riconosciuti i benefici economici del contratto in questione, sicchè al personale che si è trovato in servizio nel corso della vigenza del contratto, anche soltanto giuridica, sono stati sempre riconosciuti gli effetti economici dei contratti precedenti e successivi a quello del 1982 (anche se sono andati in pensione prima di poter percepire tutti i benefici economici previsti dai singoli contratti) e addirittura al personale andato in pensione prima della scadenza contrattuale sono stati anticipati in un'unica soluzione i benefici anzidetti, superando i ratei e gli scaglionamenti previsti;

che soltanto ai pensionati del 1982 nessun beneficio economico è stato riconosciuto fino ad arrivare all'assurdo di negar loro anche l'ulti-

mo rateo del contratto 1979-81 con scadenza il 1° gennaio 1983; addirittura ai presidi e ai direttori didattici è stata negata l'indennità di direzione di cui già godevano e che percepivano da più anni (indennità che col contratto 1982 è stata resa pensionabile ed elevata a circa un milione di lire mensili);

che questa abnorme ingiustizia ha creato un danno economico elevatissimo ai pensionati del 1982, sì che oggi esistono disparità notevolissime (circa un milione di lire in più) fra docenti, presidi e direttori didattici con la stessa qualifica e con lo stesso numero di anni di servizio,

si chiede di sapere se e come i Ministri in indirizzo intendano intervenire per riparare alla evidente ingiustizia e, in particolare, se intendano affrontare e risolvere il problema in occasione della prossima legge finanziaria.

(4-06233)

(4 giugno 1997)

RISPOSTA. – Le osservazioni espresse dall'onorevole interrogante nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto possono sostanzialmente avvisare di questo Ministero nel mancato riconoscimento al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 1982 dei benefici economici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, e nel mancato riconoscimento, sempre ai fini pensionistici, della indennità di funzione al personale direttivo ed ispettivo.

In merito al primo problema si fa presente che la giurisprudenza della Corte dei conti, salvo sporadiche ed iniziali pronunce, ha sempre escluso che il disposto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 1983 debba essere applicato al personale in parola (sentenze n. 9-10-11 del 2 dicembre 1994 della Corte dei conti – sezioni riunite e n. 1 della Corte dei conti – sezione 19 centrale d'appello emessa il 22 gennaio 1996).

Per quanto riguarda la seconda problematica corre l'obbligo di precisare che l'indennità di direzione è stata istituita dalla legge 11 luglio 1980, articolo 54, e riconosciuta con effetto retroattivo, a decorrere dal 1° aprile 1979 nella misura annua lorda di lire 1.500.000 per gli ispettori e presidi con anzianità di servizio superiore a 5 anni e di lire 1.000.000 per il personale direttivo con anzianità inferiore a 5 anni.

Si precisa infine che tali emolumenti in quanto corrisposti a titolo di indennità possono essere inseriti nella base pensionistica soltanto a seguito della riforma introdotta con legge 8 agosto 1995, n. 335.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(22 agosto 1997)

DE LUCA Athos. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che secondo quanto risulta all'interrogante, in data 27 dicembre 1996 è

stato presentato alla procura della Repubblica presso il tribunale di Chieti un esposto sottoscritto da alcuni consiglieri comunali di Rapino (Chieti) per mettere in luce i seguenti fatti:

1) il consiglio comunale di Rapino il 19 giugno 1992 ha concesso in gestione per 15 anni alla MPM snc il complesso denominato «Centro della ceramica» a fronte di un canone simbolico di lire 100.000 annue per tre anni e, con decorrenza dal quarto anno di gestione, di una somma pari allo 0,4 per cento del fatturato annuo lordo; la MPM si impegnavo inoltre ad assumere manodopera locale entro il terzo anno di produzione per 30-35 unità lavorative,

2) nel luglio 1994 la TPM srl, avente per amministratore unico lo stesso amministratore della MPM snc, informava il comune dell'intenzione di collocare un capannone prefabbricato metallico in aderenza al complesso «Centro della ceramica»; il sindaco autorizzava la richiesta ai sensi dell'articolo 7 del contratto stipulato con la MPM snc, che prevedeva la possibilità di apportare modifiche allo stabile, inclusi gli ampliamenti necessari per un suo ottimale utilizzo, previa autorizzazione del comune;

3) questa autorizzazione veniva assicurata senza concessione edilizia, nonostante le dimensioni del prefabbricato (metri quadrati 1.412), l'esistenza di vincoli sull'area interessata (legge n. 1497 del 1939 e n. 1089 del 1939), nonostante il piano regolatore di Rapino destinasse l'area a verde agricolo e nonostante l'area rientrasse nella perimetrazione del Parco nazionale della Maiella e dunque il sindaco, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 dovesse ottenere il preventivo nulla osta dall'Ente parco;

4) sulla vicenda venne presentato un esposto alla procura della Repubblica di Chieti in data 25 luglio 1994 e le indagini vennero affidate ai vigili urbani di Rapino che attestarono, tra l'altro, la modifica della ragione sociale della MPM snc in TPM srl; questo risulta falso da una verifica svolta presso la camera di commercio dove gli atti depositati dimostrano che le due società sono distinti ed autonomi soggetti giuridici, anche se nella loro compagine sociale figurano le stesse persone e lo stesso amministratore unico;

5) il 1° luglio 1996, su proposta del sindaco, il consiglio comunale di Rapino deliberava di prolungare la concessione in gestione del «Centro della ceramica» da 15 a 60 anni, sostenendo la tesi del cambio di ragione sociale da MPM snc in TPM srl e il benefico impatto sulla comunità locale delle assunzioni di manodopera effettuate dalla società; da un esame dei nominativi degli assunti risulta che questi sono quasi tutti legati da vincoli di parentela molto stretti con il sindaco, i due assessori e alcuni consiglieri comunali; inoltre, essendo il canone di locazione dell'immobile misurato sulla base del fatturato della MPM snc, ma risultando i dipendenti tutti in carico della TPM srl, si può facilmente intuire come sia quest'ultima la società che esercita l'attività produttiva e come la MPM (a cui carico non risulta nessun dipendente) non potrà che continuare a pagare un canone irrisorio al comune di Rapino,

si chiede di sapere:

se risulti a che punto siano giunte le indagini della procura;
se non sia opportuno che vengano coinvolti investigatori diversi dai vigili urbani del luogo perchè vengano accertate con maggiore chiarezza le informazioni riportate nell'esposto.

(4-04835)

(18 marzo 1997)

RISPOSTA. - La procura generale della Repubblica presso la corte di appello degli Abruzzi ha comunicato che i fatti di cui all'interrogazione concernente il complesso «Centro della ceramica del comune di Rapino» sono oggetto di un esposto di consiglieri comunali di minoranza del comune di Rapino sul quale sono in corso indagini nel procedimento n. 1439 del 1996 della procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti.

Le indagini sono state delegate alla locale sezione di polizia giudiziaria dal magistrato incaricato della trattazione del procedimento e non risultavano concluse alla data della comunicazione (23 maggio 1997).

Trattandosi di atti coperti da segreto investigativo non è possibile acquisire e riferire ulteriori elementi.

Va soggiunto, per quanto riguarda la scelta dell'organo o servizio di polizia giudiziaria cui vengono delegate le indagini dal pubblico ministero, che questo Dicastero non ha alcuna competenza nè titolo per interferire, nè elementi per sindacare tale scelta.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(22 agosto 1997)

DI BENEDETTO. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che nel corso dell'anno 1990 fu svolta una verifica amministrativo-contabile da parte del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - ispettorato generale finanza, a carico degli organi direttivi dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo dalla quale furono evidenziate una lunga serie di gravi irregolarità di gestione, fra cui, in particolare, la erogazione di compensi non dovuti al personale dirigente, l'ingiustificato ricorso a consulenti esterni, l'uso di fondi dell'Ente per attività promozionali non rientranti nei compiti istituzionali, la creazione di un comitato parchi non previsto in quel momento dalla legge;

che seguendo le normali procedure di accertamento l'ispettorato del Ministero del tesoro richiese la produzione di una serie di atti e documenti essenziali per la prosecuzione della verifica alla direzione dell'Ente, senza ottenere alcuna risposta da quest'ultima;

che, in conseguenza di ciò, il Ministro del tesoro inoltrò in due diverse occasioni (l'ultima delle quali in data 6 maggio 1990) una nota formale al Ministero dell'ambiente con la quale si chiedeva l'intervento

di un commissario *ad acta* che ponesse in essere gli adempimenti richiesti al fine di permettere la conclusione dell'ispezione e le eventuali conseguenze;

che da allora il Dicastero dell'ambiente non ha dato alcuna risposta formale a tale richiesta nè tantomeno l'Ente parco nazionale d'Abruzzo ha mai prodotto la documentazione richiesta, ponendo in essere semmai una serie di attività dilatorie tendenti a provocare l'insabbiamento della verifica;

che la gravità di un tale comportamento, sia da parte della direzione del Parco sia da parte del Ministero, che, almeno apparentemente, è sembrato coprire le responsabilità di una gestione gravemente negligente, rende urgente un intervento del Ministro dell'ambiente che chiarisca i motivi di questi ritardi e che fornisca una volta per tutte la documentazione necessaria perchè possa giungersi all'accertamento della verità,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di chiarire i motivi delle gravi inadempienze riscontrate nella vicenda della verifica tecnico-amministrativa a carico degli organi dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo;

se ed in quale modo si intenda procedere per accertare le responsabilità gestionali prospettate nell'ispezione in oggetto.

(4-02584)

(28 ottobre 1996)

RISPOSTA. - Va fatto osservare all'onorevole interrogante che le risposte fornite e gli adempimenti compiuti dall'Ente in ordine alla verifica, nonché le stesse innovazioni normative e organizzative intervenute nel frattempo - si citano, fra le altre, la legge n. 394 del 1991, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adeguamento dell'Ente parco del 1993, la legge n. 20 del 1994 - hanno definitivamente superato i rilievi all'epoca sollevati.

Per maggiore soddisfazione dell'interrogante, che rileva che gli organi del Parco hanno rifiutato ogni collaborazione agli ispettori inviati, non producendo la documentazione richiesta e ponendo in essere attività dilatorie tendenti a provocare l'insabbiamento della verifica, si ricorda che l'Ente ha fornito, viceversa, un'ampia collaborazione e soddisfatto tutte le richieste di documentazione, come risulta dalle successive note prodotte (prot. n. 2074 del 9.8.1990, prot. n. 1042/R del 23.4.1991, prot. n. 4725/P del 6.9.1991 e prot. 6178/P del 27.11.1991), che sono a disposizione dell'onorevole interrogante.

Tale collaborazione è stata d'altra parte riconosciuta dall'ispettore Elio Pisani all'allora presidente del Parco onorevole Michele Cifarelli con lettera protocollo n.164275 del luglio 1991.

Va aggiunto che in data 11 ottobre 1994 (lettera prot. n. 2004) l'Ente ha inviato una relazione definitiva di chiarimento su tutte le questioni sollevate, cui non è seguita altra richiesta da parte del Ministero del tesoro.

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

(8 agosto 1997)

DI BENEDETTO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che l'ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo ha stabilito fino dal 1993 una sede legale a Roma mentre mantiene all'interno del territorio del Parco un semplice ufficio di rappresentanza presso Pescasseroli (L'Aquila);

che la scelta degli organi direttivi dell'ente è dovuta all'applicazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 novembre 1993 che fissa la sede legale in Roma e l'ufficio di rappresentanza in Pescasseroli;

che con sentenza n. 766 del 1995 depositata in data 2 maggio 1995 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso della regione Abruzzo tendente all'annullamento dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 novembre 1993, per violazione e falsa applicazione, fra le altre, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

che con decisione n. 1054 del 24 maggio 1996 il Consiglio di Stato ha ribadito che l'unica sede dell'ente deve ritenersi quella di Pescasseroli (L'Aquila);

considerato:

che in effetti la legge n. 394 del 1991 sull'istituzione delle aree naturali protette prevede all'articolo 9 che la sede dell'ente Parco debba obbligatoriamente restare all'interno del territorio del Parco, al fine di creare un rapporto più stretto fra le comunità interessate e gli organi dell'area naturale, problema che si è rivelato cruciale per la gestione di tali strutture;

che, nonostante questa sentenza che impone all'ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo di spostare la sede sociale in una località interna al territorio di propria competenza, gli uffici e gli organi direttivi continuano a rimanere nella sede di Roma, mostrando di non tenere in alcun conto i consistenti rilievi da più parti sollevati sia sul piano giuridico che su quello politico,

si chiede di sapere quale sia la posizione dell'Esecutivo in merito allo spostamento della sede legale dell'ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo da Roma a Pescasseroli.

(4-02978)

(20 novembre 1996)

DI BENEDETTO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che l'Ente autonomo parco nazionale d'Abruzzo ha stabilito fino dal 1993 una sede legale a Roma mantenendo all'interno del territorio del parco un semplice ufficio di rappresentanza presso Pescasseroli (L'Aquila);

che la scelta degli organi direttivi dell'Ente è dovuta all'applicazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 1993 che fissa per l'appunto la sede legale in Roma e l'ufficio di rappresentanza in Pescasseroli;

che con sentenza n. 766/95 depositata in data 2 maggio 1995 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso della

regione Abruzzo tendente all'annullamento dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 1993, per violazione e falsa applicazione, fra le altre, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

che con decisione n. 1054 del 24 maggio 1996 il Consiglio di Stato ha ribadito che l'unica sede dell'ente deve ritenersi quella di Pescasseroli (L'Aquila);

considerato:

che, in effetti, la legge n. 394 del 1991 sull'istituzione delle aree naturali protette prevede all'articolo 9 che la sede dell'ente parco debba obbligatoriamente restare all'interno del territorio del parco, al fine di creare un rapporto più stretto fra le comunità interessate e gli organi dell'area naturale, problema che si è rivelato cruciale per la gestione di tali strutture;

che nonostante questa sentenza che impone all'Ente autonomo parco nazionale d'Abruzzo di spostare la sede sociale in una località interna al territorio di propria competenza gli uffici e gli organi direttivi continuano a rimanere nella sede di Roma, mostrando di non tenere in alcun conto i consistenti rilievi da più parti sollevati sia sul piano giuridico che su quello politico;

che recenti notizie di stampa hanno riferito di un intervento del Ministro dell'ambiente nel quale si definiscono «ragionevoli» le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 1993 annullate dall'autorità giudiziaria perchè illegittime e si auspica il mantenimento della sede legale del parco in Roma;

che tale posizione rende illegittimo l'operato del Ministro che in questo modo ha palesamente difeso norme annullate per violazione di legge,

si chiede di conoscere la posizione dell'Esecutivo in merito allo spostamento della sede legale dell'Ente autonomo parco nazionale d'Abruzzo da Roma a Pescasseroli e le motivazioni che giustificano l'evidente illegittimità del comportamento del Ministro dell'ambiente.

(4-04025)

(4 febbraio 1997)

RISPOSTA. (*) - Per quanto riguarda l'Ente parco nazionale d'Abruzzo la questione si evidenzia, in particolare, in fase di adeguamento dell'ordinamento del parco alla nuova normativa ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 394 del 1991, adeguamento che tiene conto delle scelte consolidate nei parchi storici e quindi anche della sede storica di Roma.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1993, con il quale si è operato l'adeguamento e nel quale si è mantenuta la sede di Roma, è stato impugnato, avanti al TAR del Lazio che, con decreto

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

n. 766 del 1995 (TAR del Lazio sezione II-*bis*), ha ritenuto illegittimo lo spostamento della sede legale del parco da Pescasseroli a Roma.

Avverso questa decisione, l'Ente parco ha proposto appello al Consiglio di Stato. Quest'ultimo ha emanato, in proposito, la sentenza-sezione VI, n. 1201 del 1996, con la quale non si è pronunciato in via definitiva, ma ha chiesto chiarimenti documentati in ordine alla funzione ed all'assetto della sede di Roma.

Allo stato la decisione istruttoria non risulta essere stata completata e non è stata, per conseguenza, fissata la nuova udienza per la discussione di merito.

La questione attualmente non risulta definita, essendo ancora all'esame del giudice del quale occorre attendere la pronuncia.

Non è comunque comprensibile per quale motivo nella interrogazione si faccia riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1054 del 24 maggio 1996, dal momento che tale decisione (della quale non è peraltro indicata la sezione) non risulta riferirsi al problema in esame.

Il Ministro dell'ambiente

RONCHI

(8 agosto 1997)

DI BENEDETTO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che la gestione dei parchi naturali e delle aree protette presenti sul territorio dello Stato costituisce certamente il vero e proprio banco di prova dell'efficienza della politica ambientale del Governo e questo è tanto più vero a proposito di questa compagine governativa nella quale trovano posto i principali esponenti del movimento ambientalista;

che, a questo proposito, il giudizio sulla gestione delle aree protette deve essere profondamente negativo sia sul piano della gestione ordinaria, sia su quello della programmazione a medio e lungo termine, visti i gravissimi ritardi accumulati nella erogazione dei fondi agli enti parco;

che, più specificamente, deve essere posto sotto osservazione il comportamento del servizio conservazione natura del Ministero, il quale a tutt'oggi non ha provveduto ancora alla ripartizione dei fondi assegnati dalla legge finanziaria ai parchi per la gestione ordinaria 1997 (circa ottantaquattro miliardi) e si trova in gravissimo ritardo anche sugli adempimenti per l'anno precedente;

che come lamentato dagli operatori del settore e come già affrontato presso la Camera dei deputati da apposita interrogazione indirizzata al Ministro dell'ambiente, la distribuzione dei fondi avviene sulla base di criteri errati che permettono di parcellizzare i finanziamenti per una serie molto composita di progetti che spesso poco hanno a che fare con la gestione e la programmazione dei parchi naturali e che finiscono inevitabilmente per suscitare più di un sospetto sulla piena legittimità delle scelte effettuate;

che, parlando più specificamente del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, già nei mesi scorsi è stata presentata apposita interrogazione per lamentare la sciagurata gestione del progetto di lavori socialmente utili all'interno del territorio del parco, progetto che in origine prevedeva di dare lavoro a ben 224 disoccupati iscritti alle liste di collocamento e che, dopo essere stato ridotto a sole 130 unità, è oggi del tutto accantonato;

che il Ministero dell'ambiente e la regione Abruzzo non hanno in alcun modo applicato la disciplina prevista dalla legge n. 394 del 1991, all'articolo 7, dove si prescrive che i comuni e le province il cui territorio ricade all'interno di parchi naturali debbano essere privilegiati nella erogazione di finanziamenti statali e regionali per la realizzazione di progetti di conservazione del territorio, di creazione di infrastrutture di base, di incentivazione degli insediamenti turistici; al contrario, il comprensorio del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga attraversa una profonda crisi economica ed occupazionale, alla quale le autorità nazionali e regionali non sembra vogliano prestare la minima attenzione,

si chiede di conoscere:

la valutazione del Governo in merito alla gestione del servizio di conservazione ambientale del Ministero dell'ambiente, con particolare riguardo al problema dei finanziamenti e della programmazione;

quali siano le misure urgenti per il rilancio economico e sociale delle comunità comprese nel territorio del Parco nazionale d'Abruzzo e del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga.

(4-04542)

(4 marzo 1997)

RISPOSTA. - È stato approvato lo scorso 31 luglio dalla Commissione ambiente e territorio del Senato in sede deliberante il disegno di legge atto Senato n. 2242 avente per oggetto le disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale dove con l'articolo 6 è previsto l'ampliamento della pianta organica e il conseguente potenziamento e ristrutturazione di tutto il Ministero dell'ambiente. Inoltre con l'articolo 4, comma 10, la segreteria tecnica delle aree protette è aumentata di venti unità di esperti, di cui con dieci con competenze giuridico-amministrative e dieci con competenze tecnico-scientifiche. Si prevede che il disegno di legge possa essere approvato entro i mesi di ottobre-novembre e quindi le problematiche relative ai finanziamenti e all'attività programmatica trovino soluzione in questo ambito.

Per quanto attiene alle misure urgenti per il rilancio economico e sociale delle comunità comprese nel territorio del Parco nazionale d'Abruzzo e del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga sono stati già trasferiti rispettivamente dal 1991, anno di entrata in vigore della legge n. 394 del 1991, 39.750 e 29.334 milioni sui contributi ordinari, 5.100 e 1.101 milioni sui Programmi triennali aree protette, mentre risultano assegnati 7.000 e 3.240 milioni del Programma operativo

multiregionale turismo-annualità 1995-1996 del Quadro comunitario di sostegno e 7.250 e 4.922 milioni della delibera CIPE del 12 luglio 1996.

Infine a settembre prenderà il via il progetto Lavori socialmente utili nel parco del Gran Sasso-Monti della Laga che coinvolge 106 lavoratori e stanziava 4.225 milioni con l'obiettivo di «Fare impresa» nei parchi, dopo che le risorse assegnate a tale progetto, 45 miliardi, per cinque parchi nazionali, sono state recuperate a maggio con l'approvazione del decreto-legge n. 67 del 25 marzo 1997.

Il Ministro dell'ambiente

RONCHI

(8 agosto 1997)

DI BENEDETTO, PASTORE. – *Ai Ministri dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che durante il 1996 è stato avviato all'interno del Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga un progetto che prevedeva l'impiego di 224 persone in lavori socialmente utili all'interno delle aree protette;

che il numero degli impiegati è stato progressivamente diminuito fino a giungere ad un totale di 130 unità nonostante le proteste delle organizzazioni sindacali e delle autorità locali;

che il Ministero dell'ambiente non ha dato alcuna attuazione concreta al progetto di lavori socialmente utili, nonostante il personale suddetto abbia seguito un corso di formazione della durata di tre mesi ed abbia avuto assicurazioni dagli organi dell'ente parco circa l'avvio della fase operativa del progetto;

che questa situazione costituisce un danno gravissimo per i lavoratori che erano stati ammessi al progetto di lavori socialmente utili, che si trovano ad aver perso il sussidio che sarebbe loro spettato e si trovano in una situazione di pesante incertezza circa il loro futuro;

che le decisioni del Ministero dell'ambiente penalizzano ancora una volta il territorio del Parco nazionale del Gran Sasso che sta vivendo una crisi economica e sociale gravissima anche e soprattutto per la deficitaria gestione dell'ente da parte sia dell'autorità nazionale, sia degli organi del parco stesso;

che occorre intervenire con urgenza per riaprire il progetto per i lavori socialmente utili nel Parco del Gran Sasso riportando inoltre a 224 il numero degli occupati e occorre dare un grande segnale di attenzione per le realtà locali del comprensorio del parco al fine di creare nuove opportunità di lavoro per i residenti anche attraverso una migliore e diversa gestione dell'ente,

si chiede di conoscere:

la posizione del Governo in merito ai motivi della sospensione ed ai tempi della concreta applicazione del progetto di lavori socialmente utili per il Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga;

l'orientamento dell'Esecutivo riguardo alle misure urgenti per il rilancio dell'occupazione nel comprensorio del Parco.

(4-04117)

(6 febbraio 1997)

RISPOSTA. - È stato approvato lo scorso 31 luglio dalla Commissione ambiente e territorio del Senato in sede deliberante il disegno di legge atto Senato n. 2242 avente per oggetto le disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale dove con l'articolo 6 è previsto l'ampliamento della pianta organica e il conseguente potenziamento e ristrutturazione di tutto il Ministero dell'ambiente. Inoltre con l'articolo 4, comma 10, la segreteria tecnica della aree protette è aumentata di venti unità di esperti, di cui dieci con competenze giuridico-amministrative e dieci con competenze tecnico-scientifiche. Si prevede che il disegno di legge possa essere approvato entro i mesi di ottobre-novembre e che quindi le problematiche relative ai potenziamenti e all'attività programmatica trovino soluzione in questo ambito.

Per quanto attiene alle misure urgenti per il rilancio economico e sociale delle comunità comprese nel territorio del Parco nazionale d'Abruzzo e del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga sono stati già trasferiti rispettivamente dal 1991, anno di entrata in vigore della legge n. 394 del 1991, 39.750 e 29.334 milioni sui contributi ordinari, 5.100 e 1.101 milioni sui Programmi triennali aree protette, mentre risultano assegnati 7.000 e 3.240 milioni del programma operativo multiregionale turismo-annualità 1995-1996 del Quadro comunitario di sostegno e 7.250 e 4.922 milioni della delibera CIPE del 12 luglio 1996.

Infine a settembre prenderà il via il progetto Lavori socialmente utili nel Parco del Gran Sasso-Monti della Laga che coinvolge 106 lavoratori e stanziava 4.225 milioni con l'obiettivo di «Fare impresa» nei parchi, dopo che le risorse assegnate a tale progetto, 45 miliardi per cinque parchi nazionali, sono state recuperate a maggio con l'approvazione del decreto-legge n. 67 del 25 marzo 1997.

Il Ministro dell'ambiente

RONCHI

(8 agosto 1997)

FERRANTE. - *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che l'ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994, riguardante l'attribuzione delle supplenze al personale docente, prevede, ai sensi dell'articolo 522 del Testo unico, approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, la compilazione di graduatorie provinciali sulla base di titoli e punteggi stabiliti con apposito decreto ministeriale, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

che tale sistema di valutazione dei titoli si muove secondo i criteri e le indicazioni fornite dal Consiglio nazionale suddetto e, quindi, in maniera sostanzialmente autonoma rispetto alle disposizioni di legge riguardanti il riconoscimento dei servizi non di ruolo ai fini della ricostruzione di carriera e dei trasferimenti; pertanto, ai fini del punteggio da attribuire nelle graduatorie provinciali di supplenza, il servizio di insegnamento prestato presso scuole pareggiate o legalmente riconosciute è valutato in modo del tutto analogo;

che, secondo quanto disposto dal decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito dalla legge n. 576 del 1970 (recante «Norme sul personale delle scuole ed istituti di ordini e gradi diversi»), solo il servizio prestato, in qualità di insegnante non di ruolo, nelle scuole statali e pareggiate viene riconosciuto come servizio di ruolo nelle scuole statali, seppure con precise limitazioni per quanto riguarda gli effetti giuridici ed economici,

l'interrogante chiede di conoscere:

le valutazioni che hanno indotto, con la citata disciplina, ad escludere il riconoscimento, in favore di coloro che sono entrati nei ruoli dello Stato, del servizio prestato in scuole legalmente riconosciute ai fini della ricostruzione della carriera e dei trasferimenti;

quali iniziative si intenda assumere per rendere valutabili, ai soli fini giuridici, i servizi prestati per la ricostruzione della carriera e per i trasferimenti.

(4-05097)

(2 aprile 1997)

RISPOSTA. - A tale riguardo si fa presente che, secondo gli articoli 522 e 523 del decreto legislativo n. 297 del 1994, la valutazione dei servizi di insegnamento ai fini della compilazione delle graduatorie provinciali di supplenza è stabilita con decreto ministeriale su parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e, in base ai criteri attualmente vigenti, il servizio d'insegnamento prestato sia nelle scuole statali che in quelle pareggiate e legalmente riconosciute è valutato in maniera analoga.

Ai fini invece del riconoscimento dei servizi non di ruolo agli effetti di carriera (e nella valorizzazione di tali servizi nelle procedure di mobilità), secondo l'esplicita previsione dell'articolo 485 del decreto legislativo n. 297 del 1994 sono valutabili esclusivamente i servizi prestati presso scuole statali e pareggiate.

Il differente trattamento, voluto dal legislatore ai fini di cui trattasi, trova invero giustificazione nelle diverse forme e modalità di reclutamento presso i due tipi di scuola; è noto infatti che, nella scuola pubblica, il contratto di lavoro, anche se a tempo determinato, si instaura attraverso un procedimento fondato su titoli di merito e di servizio (mediante predisposizione di apposite graduatorie), laddove, nel caso delle scuole private, il rapporto si fonda sulla libera scelta del titolare della scuola, senza valide garanzie che la scelta ricada sui soggetti forniti dei titoli professionalmente più idonei.

Si ritiene opportuno far presente infine che in data 18 luglio 1997 è stato approvato dal Consiglio dei ministri il disegno di legge sulla parità secondo gli orientamenti programmatici a suo tempo espressi alle competenti Commissioni della Camera e del Senato. Nel contesto delle misure di carattere legislativo che verranno adottate nelle competenti sedi parlamentari a seguito dell'esame del suddetto disegno di legge potrà essere riesaminata la questione di cui trattasi.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(22 agosto 1997)

FUMAGALLI CARULLI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* –
Premesso:

che la pretura circondariale di Vercelli e le sezioni distaccate si trovano in situazione di paralisi pressochè completa di ogni attività a causa di carenze gravi sia di magistrati sia di personale di cancelleria;

che in particolare l'organico è formalmente di quattro magistrati oltre il consigliere pretore dirigente;

che tale organico, già insufficiente quando la competenza della pretura era limitata a 5 milioni di lire non è stato aumentato, contro ogni logica, quando la competenza stessa è stata decuplicata e portata a cinquanta milioni di lire, con conseguente aggravarsi della situazione ormai intollerabile;

evidenziato altresì che dei quattro posti in organico una donna magistrato è in maternità e un altro posto è vacante, così che ci sono in servizio effettivo solo due magistrati oltre il consigliere pretore dirigente;

rilevato che questa situazione ha provocato per la sede di Vercelli numerosissimi rinvii d'ufficio per qualsiasi controversia ed ha pure provocato la chiusura dell'ufficio delle esecuzioni mobiliari attesa la mancanza di personale della cancelleria ed ha altresì provocato per le sezioni distaccate di Varallo e Santhià la sospensione praticamente di ogni attività tanto che il consiglio dell'ordine degli avvocati, d'accordo con il consigliere pretore dirigente, ha chiesto più volte la soppressione della sezione di Santhià (data anche la vicinanza chilometrica con Vercelli) così da poter utilizzare il personale a Vercelli e/o a Varallo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto che l'ordine degli avvocati sta ormai valutando come positiva la proposta avanzata da alcuni avvocati di adire la corte di giustizia europea di Strasburgo al fine di chiedere la condanna dello Stato italiano;

se il Ministro non ritenga doveroso scongiurare questa eventualità che porterebbe ad un'ennesima condanna dello Stato italiano con danni non solo economici ma anche di immagine del nostro paese;

se risponda a verità la notizia che il Ministro intende ovviare alla situazione con la nomina di vice pretori onorari, nomina che urterebbe

contro princìpi basilari del nostro ordinamento giudiziario (per il quale il vice pretore onorario non può di regola tenere udienza mentre possono essergli delegate funzioni nella materia di stato civile, così che affidare stabilmente la giurisdizione ad un vice pretore onorario comporterebbe una situazione di incompatibilità, alla quale si potrebbe rimediare solo con la sua cancellazione dall'albo degli avvocati) e comunque non risolverebbe la situazione (perchè continuerebbe a mancare il personale di cancelleria);

quali siano le misure a breve, medio e lungo termine che il Ministro intenda introdurre al fine di porre rimedio ad una paralisi della giustizia che a Vercelli si sta trascinando ormai da anni con conseguenze deleterie quanto ai diritti del cittadino di avere una giustizia efficace e rapida.

(4-04417)

(26 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione in oggetto la senatrice Fumagalli Carulli lamenta la carenza di personale presso la pretura di Vercelli e le sezioni distaccate di Santhià e Varallo e chiede quali iniziative si intendano assumere in proposito.

1. L'attuale dotazione organica della pretura circondariale di Vercelli è la seguente:

2 Funzionari di cancelleria	presenti
3 Collaboratori di cancelleria	2 presenti ed uno in entrata
2 Assistenti giudiziari	uno presente
4 Operatori amministrativi	presenti
1 Dattilografo	presente
1 Conducente di automezzi speciali	presente
1 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	presente

La percentuale di scopertura è pari al 7 per cento.

2. Con specifico riferimento alla situazione del personale di magistratura si comunica che la dotazione organica della pretura di Vercelli prevede:

1 Consigliere pretore dirigente	presente
4 Pretori	3 presenti

In data 14 dicembre 1997, dopo il termine di tirocinio previsto, un uditore giudiziario nominato con decreto ministeriale 30 maggio 1996 prenderà possesso in questa sede.

3. La dotazione organica della sezione distaccata di Santhià prevede:

1 Funzionario di cancelleria	non presente
1 Collaboratore di cancelleria	presente
2 Operatori amministrativi	presenti
1 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	presente

4. La dotazione organica della sezione distaccata di Varallo prevede:

1 Funzionario di cancelleria	non presente
1 Collaboratore di cancelleria	non presente
2 Operatori amministrativi	presenti
1 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	presente

5. Recenti innovazioni di natura normativa assumono particolare rilievo per le esigenze di organico degli uffici giudiziari.

a) Giudice Unico

È stata di recente approvata in via definitiva dalla Camera dei deputati la legge di «Delega al Governo per la realizzazione del giudice unico di primo grado» che delega il Governo ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, uno o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado sarà soppresso l'ufficio del pretore e le relative competenze saranno trasferite al tribunale.

Saranno inoltre sopprese le attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali, e, ove occorra, saranno costituite sezioni distaccate di tribunale.

L'ufficio della procura della Repubblica circondariale sarà soppresso e le relative funzioni saranno trasferite alla procura della Repubblica presso il tribunale.

b) Tabelle infradistrettuali

Per le assenze o gli impedimenti di breve durata, ogni ufficio provvede con supplenze interne senza particolari problemi, secondo turni prestabiliti, che consentono l'impiego tempestivo del magistrato di turno di supplenza. Ma se l'assenza o l'impedimento si protrae per alcuni giorni sorgono difficoltà, specie per uffici di piccole dimensioni. Il Governo ha presentato in Parlamento un disegno di legge che prevede la costituzione di tabelle infradistrettuali quale strumento per soddisfare queste esigenze; riunendo in una tabella unica più uffici, è possibile una osmosi di magistrati, anche se dislocati in territori diversi del medesimo distretto, in modo da assicurare funzionalità al settore operativo che presenta caratteri di difficoltà. Si tratta di una novità riguardante l'organizzazione strutturale degli uffici e che, pur non modificandone la tradizionale organizzazione né l'autonomia e non alterando in alcun modo le circoscrizioni giudiziarie, è diretta a conseguire una maggiore efficienza, consentendo la utilizzabilità di magistrati di più circondari per sopperire alle situazioni di difficoltà dei singoli uffici senza vulnerare in alcun modo il principio della inamovibilità del magistrato. Il disegno di legge prevede in sostanza che il singolo magistrato possa svolgere, secondo

una previsione tabellare, e quindi nel pieno rispetto del principio del giudice naturale, funzioni giudiziarie contemporaneamente in più uffici, oltre che supplire in caso di assenza o impedimenti prolungati. La possibilità di procedere all'assegnazione contemporanea in più uffici è destinata ad offrire una prima soluzione alle difficoltà organizzative conseguenti alle recenti sentenze della Corte costituzionale in materia di incompatibilità funzionale dei magistrati che svolgono la loro attività nel settore penale e particolarmente nelle sezioni delle indagini preliminari. In questo modo sarà possibile assegnare al singolo giudice le funzioni di giudice delle indagini preliminari presso un tribunale e quelle di giudice della udienza preliminare presso un altro tribunale appartenente alla stessa tabella, evitando buona parte dei problemi che insorgono nella gestione di entrambe le attività da parte del medesimo magistrato nel contempo, a differenza di quanto potrebbe avvenire attraverso il ricorso all'istituto dell'applicazione. Si garantisce il pieno rispetto del principio del giudice naturale precostituito per legge in quanto la designazione avviene in anticipo attraverso la fissazione delle tabelle biennali (infradistrettuali).

Anche in caso di assegnazione congiunta a più uffici resta sempre stabilita la sede principale di servizio, cioè quella presso la quale il Consiglio superiore ha operato il trasferimento o l'assegnazione e che costituisce quindi, a tutti gli effetti, giuridici ed economici, la sede di servizio del magistrato.

La formazione delle tabelle infrastrutturali spetta al Consiglio superiore della magistratura. L'organo di autogoverno deve individuare gli uffici che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale tenendo conto: dell'organico di ciascun ufficio in modo da costituire una tabella non inferiore alle venti unità; delle cause di incompatibilità funzionale dei magistrati; delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi; del tipo di collegamenti viari.

L'identificazione di un livello minimo di organico pone l'esigenza di ricomprendere in ciascuna tabella una molteplicità di uffici dei quali almeno uno possa, per le sue dimensioni, fungere da serbatoio per far fronte alle esigenze degli altri uffici anche se non si può escludere che in casi eccezionali possano essere gli uffici più piccoli a venire in aiuto a quelli di dimensioni maggiori.

Formate le tabelle, saranno i capi delle corti e procuratori generali (secondo che si tratti di uffici giudicanti o requirenti ad aver bisogno di aiuto) a disporre le supplenze infradistrettuali.

6. Ampliamento delle piante organiche.

Per quanto riguarda l'ampliamento di organico si evidenzia che il Consiglio superiore della magistratura ha indicato alcuni criteri di carattere generale cui attenersi nell'individuazione dei posti da sopprimere, così sintetizzabili:

a) in primo luogo, al fine di non alterare le proporzioni tra i diversi distretti di corte d'appello, preferenza di massima per uffici dello stesso distretto;

b) al fine di non alterare il rapporto numerico tra i magistrati adetti ai settori giudicante e requirente, preferenze per uffici dello stesso

settore interessato dall'aumento e, nell'ambito di questi, per le preture e le relative procure piuttosto che per i tribunali.

Al fine di uniformarsi all'orientamento espresso dal Consiglio superiore della magistratura e ritenendo opportuno che sulle variazioni di organico di magistrati e di personale amministrativo dei singoli uffici giudicanti si pronunziano i rispettivi capi di corte, procuratori generali, consigli giudiziari e consigli dell'ordine forense, sicuramente in possesso di elementi idonei anche per suggerire le necessarie indicazioni in ordine al reperimento delle strutture richieste in aumento, la competente direzione generale dell'organizzazione giudiziaria, in data 22 ottobre 1996, ha inviato a tutti i presidenti di corte d'appello e procuratori generali un'ulteriore circolare, con la quale si invitano gli stessi a dare riscontro alla precedente circolare del 28 giugno ed a far pervenire le eventuali proposte di variazione di organico, solo all'esito della procedura di consultazione dei dirigenti di tutti gli uffici, dei consigli giudiziaria e dei consigli dell'ordine forense e con la indicazione delle contestuali correlative soppressioni di posti.

Per supplire alla eventuale mancata indicazione da parte dei capi di corte e sulla scorta dei criteri generali dettati dai risultati forniti dalla Commissione per la determinazione dei nuovi indici di lavoro su base distrettuale, la citata Direzione ha predisposto una nuova procedura di determinazione degli indici di lavoro relativi ai singoli uffici giudiziaria, idonea a fornire un attendibile parametro di valutazione comparativa della quantità di lavoro che grava sulle varie sedi giudiziarie.

La predetta procedura è ormai giunta all'ultima fase di elaborazione ed i relativi dati potranno, a breve, essere utilizzati per formulare delle proposte di ulteriore adeguamento delle dotazioni organiche degli uffici in questione.

7. Con riferimento agli specifici quesiti posti si comunica inoltre che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 1997 ha stabilito, per ciascun distretto, l'incremento dei ruoli organici di alcuni profili professionali particolarmente necessari oggi negli uffici giudiziari (tra i quali gli assistenti giudiziari) e la contestuale riduzione degli organici di altri profili professionali meno utilizzati (come i direttori di cancelleria e i collaboratori di cancelleria).

Con decreto del 23 aprile 1997, attuativo del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le piante organiche dei singoli uffici sono state rideterminate al fine di apportare le necessarie riduzioni (per i profili in cui i ruoli sono stati diminuiti) ed i contestuali aumenti (per i profili ampliati).

I posti da ridurre sono stati individuati tra quelli vacanti e proporzionalmente al contingente complessivo previsto dalla pianta organica dell'ufficio interessato.

I posti in aumento sono stati assegnati alle piante organiche degli uffici ove risultava maggiore la sperequazione rispetto ad altri uffici con eguale dotazione di magistrati.

Presso la pretura circondariale di Vercelli sono stati soppressi il posto di direttore di cancelleria e quello di stenodattilografo ed è stata ri-

dotta di una unità la dotazione organica dei collaboratori di cancelleria (da 4 a 3). L'organico degli assistenti giudiziari è stato ampliato in ragione di un posto (che potrà essere coperto all'esito della procedura di concorso pubblico circoscrizionale, per esami, a complessivi 500 posti, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 1997).

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(22 agosto 1997)

GAMBINI, UCCHIELLI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che alcuni dei procedimenti penali che hanno ad oggetto i delitti messi in atto dalla banda della «Uno bianca» si sono già conclusi con sentenze definitive di ergastolo per parte dei componenti;

che nei mesi passati era stata sollevata dai magistrati riminesi la questione della sicurezza delle condizioni di custodia di quei componenti la banda che, essendo appartenuti alla polizia di Stato, sono ristretti presso le carceri militari, vista la non adeguata organizzazione delle strutture e la particolare composizione del personale preposto alla custodia e vigilanza, come affermato dagli stessi responsabili del carcere militare di Peschiera del Garda;

che, a fronte di sentenze di ergastolo passate in giudicato, è stata recentemente, di nuovo, sollevata dalla stampa locale nel riminese la delicata questione della sicurezza delle condizioni di custodia,

si chiede di sapere:

quali valutazioni il Ministro in indirizzo esprima sul problema evidenziato;

quali interventi intenda eventualmente assumere per garantire la massima sicurezza della carcerazione degli assassini della banda della «Uno bianca».

(4-05994)

(22 maggio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si rappresenta che ai sensi dell'articolo 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121, «a richiesta del condannato, la pena detentiva inflitta per qualsiasi reato agli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 è scontata negli stabilimenti penali militari».

Nel caso indicato si è quindi in presenza di trattamento previsto da espressa disposizione di legge.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(21 agosto 1997)

GUERZONI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Avuto notizia che il provveditore agli studi di Modena, diversamente dal passato e da ciò che, per quanto è dato sapere, avviene altrove, richiede il pagamento del bollo per la documentazione di accompagnamento delle domande di trasferimento che gli insegnanti presentano, i quali in questo senso vengono invitati a regolarizzare i documenti già presentati (certificato esito concorso, corsi di specializzazione e/o perfezionamento, dichiarazioni personali, certificati di servizio, dichiarazione USL, eccetera);

considerato che la circolare ministeriale del gennaio 1997 si ritiene preveda in proposito che l'unico documento fornito di bollo debba essere il certificato anagrafico e che invece una interpretazione più estensiva spesso comporta per gli interessati spese significative che vanno da lire 40.000 a lire 120.000 e che la questione investe una popolazione di insegnanti di quasi 800 unità, obbligati a ciò poichè immessi in ruolo senza sede di titolarità o in quanto resi senza posto per contrazione di organico e in conseguenza di azioni di razionalizzazione della rete scolastica,

posto quanto sopra rappresentato, si chiede di sapere se non si intenda intervenire:

per verificare la consistenza di quanto esposto sopra;

per una eventuale nuova «ministeriale» che specifichi i documenti soggetti al bollo od in alternativa per stabilire che l'onere del bollo sia richiesto solo a quegli insegnanti le cui domande di trasferimento hanno ottenuto esito positivo, come avviene per i concorsi.

(4-05303)

(15 aprile 1997)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che con circolare ministeriale n. 746 del 13 dicembre 1996 con la quale è stato trasmesso agli uffici scolastici provinciali il testo del decreto ministeriale n. 711 del 20 novembre 1996 e del contratto collettivo decentrato a livello nazionale sulla mobilità del personale delle scuole sottoscritto in data 15 novembre 1996, questo Ministero ha fornito chiarimenti in merito alla documentazione da allegare alle domande di movimento che è esente da bollo ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 405.

Nella circolare in parola è stato precisato che «sono esenti dall'imposta del bollo esclusivamente i certificati, le copie e gli estratti dei registri dello stato civile e l'autenticazione delle sottoscrizioni delle corrispondenti dichiarazioni sostitutive».

Con successivo telex del 31 gennaio 1997 protocollo n. 11306 /BL nel confermare quanto già precisato nella succitata circolare è stato anche chiarito che sono al pari in carta libera le domande di trasferimento o passaggio, le dichiarazioni di servizio pregresso nonchè, ai sensi della legge n. 15 del 1968, le dichiarazioni riferite a titoli per fatti, stati e qualità personali che risultano già in possesso dell'amministrazione scolastica.

Per quanto riguarda in particolare la provincia di Modena il competente provveditore agli studi ha assicurato di essersi scrupolosamente attenuto alle suddette disposizioni invitando gli interessati a regolarizzare in bollo esclusivamente i documenti non inclusi tra quelli esplicitamente previsti dalle leggi n. 15 del 1968 e n. 405 del 1990.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(22 agosto 1997)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la signora Anna Iacono è stata ristretta in carcere per nove mesi e successivamente prosciolta completamente dalle accuse;

che durante il periodo della ingiusta detenzione è stata tenuta – nonostante il parere favorevole della magistratura – lontana dalla propria figliola di un anno;

che, vivendo in una piccola comunità, la vita della signora Anna Iacono, nonostante le sentenze di completo proscioglimento, è ormai condizionata negativamente, con ricadute anche sulla figlia;

che la signora Anna Iacono ha richiesto, come consentito dalla legge, il risarcimento per la ingiusta detenzione ed il tribunale le ha concesso un risarcimento di lire 11.800.000, pari a lire 44.000 per ogni giorno trascorso in carcere;

che tale risarcimento ha provocato una giusta indignazione dell'opinione pubblica,

l'interrogante chiede di sapere:

quali parametri vengano utilizzati per quantificare il risarcimento ai cittadini italiani che hanno subito una ingiusta carcerazione;

se non si ritenga, ove i parametri non fossero improntati alla equità – così come sembra essere, considerato il risarcimento assentito alla signora Iacono – di disporre iniziative, anche legislative, tese ad uniformare le decisioni della magistratura in casi simili, stabilendo il risarcimento giornaliero minimo, uguale per tutti i cittadini, da cui non è possibile derogare.

(4-04286)

(25 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Dalle notizie assunte dagli uffici giudiziari competenti, e sulla base degli atti del fascicolo relativo alla domanda di riparazione e dagli atti processuali penali, è emerso quanto segue:

«Iacono Anna fu sottoposta a custodia cautelare l'11 gennaio 1992 per il reato di cui agli articoli 110-112-416-*bis* del codice penale, per aver partecipato ad una associazione di tipo camorristico finalizzata alla commissione di gravi delitti (estorsione, eccetera) e fu detenuta in

carcere fino al 21 ottobre 1992 a seguito di revoca della misura cautelare.

La predetta è stata assolta dall'imputazione ascrittale *ex* articolo 530 cpv. c.p.p. per non aver commesso il fatto dal tribunale di Napoli con sentenza 16 novembre 1993 confermata dalla corte di appello di Napoli il 20 aprile 1995.

La donna, accusata di curare i collegamenti tra l'associazione camorristica ed i suoi componenti detenuti, fra i quali Roncaldi Andrea, suo ex convivente e padre di una sua bambina, col quale aveva dei colloqui in carcere, è stata assolta in base alla norma di cui al cp. dell'articolo 530 c.p.p. secondo la quale il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste o che l'imputato lo ha commesso.

Più specificamente, per quanto riguarda il procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, si rileva che la corte di appello di Napoli ha determinato l'entità della riparazione in lire 11.880.000 corrispondente ad una misura giornaliera (lire 45.000) molto prossima a quella di lire 50.000 indicata dalle sezioni unite della Corte di cassazione con sentenza 9 luglio 1992, secondo la quale «il parametro essenziale cui deve aversi riguardo ai fini della quantificazione della riparazione è il rapporto tra la durata della privazione della libertà personale e la misura massima posta a disposizione dal legislatore (lire 100.000.000) per cui lire 100.000.000 vanno rapportati alla durata massima di sei anni di custodia cautelare cioè 2.190 giorni per una indennità giornaliera di lire 50.000».

In ordine, poi, alla possibilità di aggiustamento del cennato dato aritmetico in conseguenza della valutazione di circostanze accessorie, la Corte ha statuito nel senso suindicato, nonostante la piena resistenza del Ministero del tesoro ed il parere sfavorevole del procuratore generale, tenuto conto che la Iacono era all'epoca madre di una bambina circa due anni.

Da ultimo, si rileva che l'adeguatezza della entità della riparazione trova fondamento anche nella assoluzione della istante *ex* articolo 530 cpv. c.p.p., da parte di entrambi i giudici che hanno statuito sulla imputazione ascrittale, per la emersa sussistenza di elementi a suo carico anche se non decisivi ai fini di una dichiarazione di colpevolezza.

Si ricorda che l'articolo 314 del codice di procedura penale, nel riconoscere il diritto ad un'«equa riparazione» per la custodia cautelare ingiustamente subita, non indica specifici parametri di commisurazione della medesima. Il successivo articolo 315 del codice di procedura penale si limita a propria volta a stabilire che l'entità della riparazione non può comunque eccedere lire cento milioni, richiamando, per il resto, nei limiti della compatibilità, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario, e dunque anche l'articolo 643, comma 1, c.p.p., in forza del quale la riparazione deve essere commisurata alla durata della pena e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna.

Il tema ha quindi visto affiorare nell'ambito della giurisprudenza di legittimità un contrasto interpretativo.

Alla stregua di un primo indirizzo, di vero, il giudice, nella liquidazione dell'indennità, dovrebbe attenersi a criteri equitativi fondati su un apprezzamento globale di tutti gli elementi di giudizio, pur tenendo presente che detta indennità non ha carattere propriamente risarcitorio (cfr., tra le altre, Cass. sez. VI, 31 gennaio 1994, Petriccione; Cass., sez. I, 3 giugno 1991, Barranca). In tale cornice di pensiero, si è ritenuto quindi privo di ogni base normativa il riferimento ad una somma di denaro corrispondente all'importo giornaliero della pensione sociale, così come il richiamo ai criteri di liquidazione del c.d. «danno biologico» fissati dalla giurisprudenza civile; si è affermato, inoltre, che la durata modesta della custodia cautelare non è, di per sè, incompatibile con il riconoscimento della riparazione della misura massima, trattandosi di elemento che entra nel novero di quelli ai quali il giudice deve far riferimento nella determinazione del *quantum*, senza però che ad esso debba attribuirsi, in ogni caso, un valore preponderante rispetto agli altri, che il giudice deve ugualmente tener presenti ed ai quali può anzi attribuire un peso maggiore, quando ciò appaia ragionevole (cfr. Cass., sez. I, 17 dicembre 1991, Ruggiero).

In virtù di altro orientamento, per contro, il parametro essenziale ai fini considerati sarebbe rappresentato dal rapporto tra il tempo di durata della privazione della libertà personale e la somma massima posta a disposizione dal legislatore (cento milioni), in riferimento alla durata massima della custodia cautelare; mentre solo in via sussidiaria il giudice potrebbe in via equitativa adattare al caso concreto la quantificazione fondata su tale criterio aritmetico, valorizzando circostanze di carattere oggettivo (detenzione in carcere o a domicilio, autorizzazione al lavoro o meno) che soggettivo, riferibile al caso umano (incensuratezza, condizioni economiche, danni all'immagine, *strepitus fori*, moralità dell'ambiente frequentato) (cfr., tra le altre, Cass., sez. IV, 28 giugno 1993, Girardi; Cass., sez. IV, 30 aprile 1993, Cariddi; Cass., sez. IV, 27 novembre 1992, D'Arrigo).

Al fine di comporre il contrasto, sono intervenute sull'argomento le sezioni unite, le quali hanno preso posizione in favore del primo indirizzo, escludendo che la liquidazione dell'indennizzo sia vincolata a rigidi parametri aritmetici o comunque a criteri rigidi, ed affermando che essa deve basarsi invece su una valutazione equitativa che tenga conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà, e ciò sia per effetto dell'applicabilità, in tale materia, della disposizione di cui all'articolo 643, comma 1, c.p.p., sia in considerazione del valore «dinamico» che l'ordinamento costituzionale attribuisce alla libertà di ciascuno, dal quale deriva la doverosità di una valutazione equitativamente differenziata caso per caso degli effetti dell'ingiusta detenzione (cfr. Cass. sez. un. 13 gennaio 1995, Castellani, sulla cui scia Cass., sez. IV, 15 marzo 1995; Cass., sez. IV, 8 ottobre 1996, Tilgher).

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(21 agosto 1997)

LAURO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che pare probabile che gli studenti di Marano di Napoli che frequentano attualmente la terza media e hanno presentato domanda di iscrizione al liceo «De Carlo» di Giugliano per il prossimo anno siano rimasti esclusi;

che infatti il consiglio di istituto del «De Carlo», unico liceo scientifico nell'ambito del 26° distretto scolastico, per motivi strutturali e logistici, ha deliberato nuovamente il numero chiuso delle iscrizioni;

che complessivamente si dice siano state respinte circa 250 domande di iscrizione;

che gradualmente pare si vogliano sopprimere 3 sezioni, per cui il liceo sarà quasi riservato ai soli cittadini di Giugliano stante la barriera d'ingresso;

che a Villaricca un comitato di genitori intende protestare presso ente provincia e provveditorato agli studi di Napoli;

che il più vicino liceo oltre il «De Carlo» per loro è quello della zona 167 di Secondigliano;

che in provincia si è tenuto un incontro coi sindaci dei comuni compresi nel 26° distretto (Calvizzano, Giugliano, Marano, Melito, Mugnano, Qualiano e Villaricca);

che l'incontro è stato aggiornato al prossimo 23 aprile;

che taluni ipotizzano l'apertura di sezioni distaccate del liceo in altri comuni;

che inoltre pare sarà valutata una ipotesi non alternativa ma complementare di aprire l'anno prossimo una succursale del liceo scientifico Sbordone di Napoli nel 44° distretto;

che è emersa la notizia della reperibilità di molte aule nella zona di Piscinola nel comune di Napoli,

si chiede di conoscere:

quali iniziative il Governo intenda assumere per garantire il diritto all'istruzione di quanti nei comuni della provincia di Napoli vogliono iscriversi al liceo scientifico e per quale motivo ancora oggi al problema del blocco delle iscrizioni non sia stata data soluzione;

per quale motivo la questione sia stata trascurata sino alla data odierna senza ricorrere a tutte le forme di collaborazione tra gli enti ai sensi delle leggi vigenti.

(4-05362)

(16 aprile 1997)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si premette che questo Ministero è consapevole che il crescente aumento della popolazione dei licei scientifici non corrisponde in talune zone del paese ad uno sviluppo adeguato delle strutture scolastiche idonee a soddisfare le esigenze dell'utenza.

Nonostante ogni migliore determinazione, tuttavia, questa amministrazione non può, com'è noto, provvedere direttamente in quanto ogni competenza al riguardo è demandata agli enti locali.

Risulta tuttavia a questo Ministero che il provveditore agli studi di Napoli si è attivato con gli enti interessati per la ricerca di soluzioni edilizie idonee a garantire il diritto allo studio ai numerosi alunni richiedenti l'iscrizione a tale settore d'istruzione.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(22 agosto 1997)

MACERATINI, PACE. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che sono vigenti, nell'ambito del comune di Roma, le ordinanze di demolizione n. 1870 del 25 ottobre 1985 e n. 1967 del 20 maggio 1987, relative ad un manufatto abusivo realizzato su terreno di proprietà del comune di Roma, attualmente adibito a sede della società Dionisi scavi e trasporti;

che il 20 gennaio 1990 il gruppo dei vigili urbani della V circoscrizione ha redatto un verbale ai sensi della legge n. 47 del 1995 a carico della signora Assunta Anzellotti disponendo il sequestro del manufatto;

che è stato aperto un procedimento penale dalla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Roma n. 20708 del 1994, assegnato al pubblico ministero dottor Roberto Cucchiari;

che sin dal luglio 1994 gli abusivi sono stati diffidati a sospendere i lavori e a demolire le opere abusive;

che in data 28 settembre 1994 il consigliere comunale Enrico Gasbarra interrogava per sapere per quali ragioni la ripartizione II e la ripartizione XVI non avessero dato concreta attuazione alle ordinanze di demolizione;

che in data 25 novembre 1994 anche il consigliere comunale Pierluigi Fioretti interrogava il sindaco per sapere quando si sarebbe proceduto alla demolizione dei manufatti abusivi accusando in modo esplicito la V circoscrizione, presieduta da Loredana Mezzabotta (PDS), di tollerare l'abuso edilizio;

che il sindaco di Roma onorevole Rutelli non ha mai risposto alle due citate interrogazioni che, sembra, sarebbero state dichiarate «decadute» ancorchè immotivatamente,

si chiede di sapere:

se si ritenga normale che ordinanze di demolizione di manufatti abusivi emessi nel 1985 e nel 1987 possano essere, a distanza di dieci anni, disapplicate senza che sia intervenuta sospensiva da parte del TAR;

se non si ritenga di dover intervenire per richiedere l'applicazione della legge e per richiamare il sindaco di Roma al suo dovere di procedere esecutivamente alla demolizione dei manufatti;

se non si ritenga di dover intervenire per individuare responsabilità penali di natura abusiva attraverso una relazione da inviarsi alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Roma.

(4-02675)

(30 ottobre 1997)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Roma ha comunicato quanto segue.

In data 24 gennaio 1994 è stato iscritto il fascicolo n. 20708/96N a carico di Anzellotti Assunta, indagata per il reato di costruzione abusiva. Il procedimento è stato definito da quell'ufficio con richiesta di rinvio a giudizio dell'imputata per il reato di cui all'articolo 20 lettera b) della legge n. 47 del 1985 e per il delitto di cui all'articolo 349 del codice penale, avendo la predetta in data 4 febbraio 1994 violato i sigilli apposti dai vigili urbani di Roma il 18 gennaio 1994, proseguendo ed ultimando i lavori relativi alla costruzione di un manufatto abusivo di metri quadri 32, completamente rifinito, in via Casal dè Pazzi 131. Il giudizio davanti al pretore di Roma si è svolto il 9 novembre 1995 e, all'esito del dibattimento, la Anzellotti è stata dichiarata colpevole dei reati ascrittile e condannata alla pena di giorni 20 di arresto e lire 8 milioni di ammenda per la contravvenzione, nonchè mesi 6 di reclusione e lire 200.000 di multa per il delitto, con il beneficio della sospensione condizionale. Il pretore ha ordinato, altresì, la demolizione del manufatto. La sentenza è divenuta irrevocabile il 19 maggio 1996.

Per quanto riguarda le ordinanze n. 1870 del 1985 e n. 1967 del 1987 citate dall'interrogante il sindaco di Roma, come da comunicazione qui pervenuta da parte del Ministero dell'interno, ha riferito che esse sono relative a provvedimenti di sgombero emessi per immobili siti in via Casal dè Pazzi 131, su terreno di proprietà comunale.

Tali ordinanze riguardavano tutti gli occupanti delle aree ricadenti nel piano di zona 12 - Rebibbia e sono state parzialmente eseguite, tranne per quanto riguarda il fabbricato abitato dalla famiglia Dionisi, per la quale non era stato possibile, in quella sede, reperire un alloggio alternativo.

Attualmente si sta provvedendo ad una nuova programmazione per portare a termine l'esecuzione dello sgombero forzoso in argomento.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(22 agosto 1997)

MAGNALBÒ. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso: che da tempo la pretura di Nereto, in provincia di Teramo, versa in gravi condizioni di disagio a causa di totale mancanza di personale;

che infatti da molti anni la pretura è coperta da un unico cancelliere che può avvalersi solo dell'opera di un precario;

che appare assolutamente necessario colmare i vuoti esistenti nell'organico, considerata la sola mole delle sentenze penali - circa 600 l'anno - che vengono emesse dalla suddetta pretura, numero di sentenze pari a quello emesso dalla pretura di Giulianova che però può contare su di un organico di sei persone;

che, ad aggravare la situazione, l'unico cancelliere, il cancelliere reggente, è da qualche tempo posto in mobilità presso la pretura di Teramo;

che, a seguito di quanto sopra, la pretura risulta paralizzata per quanto riguarda il civile, specie per le esecuzioni mobiliari che sono ferme all'anno 1993;

che, alla luce di questo inaccettabile stato di cose, è necessario stabilire se potenziare la pretura esistente, che governa un territorio in continua crescita quale quello della Val Vibrata, uno dei più popolosi e più ricchi del comprensorio, ovvero sopprimerla concentrando il tutto a Teramo;

che la riorganizzazione della rete giudiziaria sul territorio va comunque attuata sulla base di indicatori riguardanti complesse valutazioni circa il rapporto cittadino-istituzione,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare al fine di eliminare le disfunzioni che rendono inefficiente e priva dei servizi necessari la pretura di Nereto;

se, in alternativa, non si ritenga di dover sopprimere tale pretura nell'ambito di un riequilibrio dei presidi territoriali, per una migliore riorganizzazione dell'intera rete giudiziaria.

(4-05086)

(2 aprile 1997)

RISPOSTA. - L'organico del personale di cancelleria della pretura di Nereto è costituito da un funzionario di cancelleria, assente, da un collaboratore di cancelleria e da un operatore amministrativo, entrambi presenti.

Tra le innovazioni di natura normativa recentemente introdotte, quella che assume particolare rilievo per le esigenze dell'ufficio in questione è costituita dalla previsione del giudice unico, recentemente approvata in via definitiva dalla Camera dei deputati. La legge di «Delega al Governo per la realizzazione del giudice unico di primo grado» delega il Governo ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado sarà soppresso l'ufficio del pretore e le relative competenze saranno trasferite al tribunale.

Saranno inoltre soppresse le attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali e, ove occorra, saranno costituite sezioni distaccate di tribunale.

L'ufficio della procura della Repubblica circondariale sarà soppresso e le relative funzioni saranno trasferite alla procura della Repubblica presso il tribunale.

L'istituzione del giudice unico comporterà, pertanto, la revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari consentendo una migliore distribuzione del personale nell'ambito dell'ufficio unico.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(22 agosto 1997)

MEDURI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che presso l'Ufficio centrale per la giustizia minorile è stato riammesso in servizio un funzionario di seconda qualifica funzionale nel profilo di direttore coordinatore di istituto penitenziario;

che nel profilo suindicato esiste nei ruoli organici della giustizia minorile un soprannumero di 7 unità;

che, pertanto, non sussistevano le condizioni ed i requisiti per la riammissione in servizio del predetto funzionario;

che la direzione dell'Ufficio era a conoscenza dell'esistenza del soprannumero, tant'è che a precedente richiesta di altro funzionario, inoltrata nel mese di settembre 1996, fu data risposta negativa;

che ciò nonostante il rappresentante dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile nella seduta del consiglio di amministrazione che ha deciso sulla riammissione non fece presente la carenza dei requisiti per la riammissione stessa;

che il consiglio di amministrazione, com'era suo dovere, non verificava la consistenza dell'organico di profilo e fidandosi della dichiarazione del rappresentante dell'ufficio minorile approvava illegittimamente la riammissione;

che la Ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, cui spetta il controllo di legittimità sui provvedimenti emanati dagli uffici ministeriali, ometteva di effettuare il controllo, in verità di *routine* e preliminare, sull'effettiva disponibilità di posti vacanti nel profilo di coordinatore di istituto penitenziario e, quindi, vistava il decreto, consentendo la riammissione in servizio;

che tutto ciò ha comportato per lo Stato un danno erariale, essendo stato assunto illegittimamente e retribuito un funzionario non avente diritto alla riammissione in servizio nel profilo sopra citato,

si chiede di sapere:

se non si ritenga gravissimo tutto quanto accaduto;

se i fatti suesposti fossero o siano a conoscenza del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro del tesoro;

se non si ritenga opportuno e necessario intervenire al fine di accertare ed individuare le conseguenti responsabilità personali;

se, una volta appurati i fatti, non si intenda trasmettere una nota informativa agli organi giudiziari ed agli organi di controllo della Corte dei conti.

(4-04794)

(14 marzo 1997)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

L'Ufficio centrale per la giustizia minorile è stato istituito con legge 29 febbraio 1992, n. 213.

Le piante organiche relative alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali sono state disposte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 1994 registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1994.

In conseguenza, tutto il personale in servizio presso detto Ufficio al 16 febbraio 1994 e che non aveva esercitato il diritto di opzione per essere inquadrato nei ruoli organici del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o di quelli della Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria, è stato inquadrato anche in soprannumero nei ruoli dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile.

In particolare, per quanto concerne la IX qualifica funzionale, profilo professionale di «direttore coordinatore di istituto penitenziario», furono inquadrati, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 luglio 1988, n. 254, con decreto ministeriale 2 marzo 1995 14 unità, già in servizio alla data del 16 febbraio 1994, pur essendo state previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per detto profilo, 7 unità.

La grave carenza di personale dirigenziale e l'assoluta impossibilità di reclutare con immediatezza, attraverso i concorsi, detto personale, ha comportato la necessità di dover continuare a mantenere (sostituendo di volta in volta le unità che per varie ragioni non facevano più parte dei ruoli della giustizia minorile) le dette 14 unità di personale appartenente alla IX qualifica funzionale, profilo professionale di direttore coordinatore di istituto penitenziario, al fine di garantire una sufficiente funzionalità dei servizi minorili, sedi dirigenziali tuttora in gran parte affidate a funzionari appartenenti alla citata qualifica funzionale.

Giova sottolineare in proposito che su 22 dirigenti previsti nel citato del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 1994, tuttora ne sono in servizio soltanto 11.

Tale indirizzo è stato sempre uniformemente adottato dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile; e, infatti, negli anni 1995- 1996 sono stati sostituiti quattro direttori coordinatori di istituto penitenziario che hanno cessato di far parte dei ruoli della giustizia minorile.

Tutti i funzionari in questione sono transitati nei ruoli della giustizia minorile attraverso la procedura prevista dall'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e previo il prescritto visto della Ragioneria centrale.

Le nuove piante organiche dell'Ufficio centrale in questione, definite il 3 aprile 1997 ed approvate dalla Conferenza dei Servizi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, prevedono che la dotazione organica del personale appartenente al profilo professionale di direttore coordinatore di istituto penitenziario IX q.f. sia complessivamente di 15 unità che assorbono quelle soprannumerarie.

Nel contesto di cui sopra si inserisce l'accoglimento dell'istanza di riammissione in servizio del signor Franco Vanni, effettuata nel pieno rispetto dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, e l'attribuzione al medesimo della reggenza della Divisione 1, che si occupa di formazione professionale, in considerazione della sua lunga carriera presso i servizi minorili, in particolare presso la scuola di formazione del personale per i minorenni di Roma diretta per circa 30 anni.

Per quanto concerne il diniego ad altro funzionario di far parte dei ruoli in questione con inquadramento alla IX q.f., profilo professionale dei direttori coordinatori di istituto penitenziario, è da precisare che la situazione è del tutto diversa da quella del signor Vanni. Infatti, nella fattispecie non si trattava di una riammissione in servizio, ma di un passaggio dai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a quelli della giustizia minorile attraverso la procedura di cui all'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957; l'istanza dell'interessato fu accolta, peraltro, come distacco presso le strutture minorili con provvedimento emesso dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, previo parere favorevole dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile.

La riammissione in servizio del Signor Vanni, disposta legittimamente in base al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, non può comportare alcun danno per l'erario, atteso che l'Ufficio in questione opera con solo il 40 per cento degli organici previsti.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(22 agosto 1997)

MELUZZI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che nei giorni 6-10 giugno 1997 a Paestum (Salerno) si è tenuta la VII conferenza internazionale dei diritti per l'ambiente, promossa dall'ICEF;

che ad essa hanno partecipato magistrati, giuristi, scienziati, rappresentanti di governo di tutto il mondo;

che l'assenza del Ministro dell'ambiente è stata giudicata «grave» dagli intervenuti di tutto il mondo,

si chiede di sapere:

perchè il Ministro in indirizzo non abbia ritenuto di partecipare ad un appuntamento così importante;

perchè lo stesso non abbia provveduto a delegare un rappresentante del Governo qualora motivi pubblici o privati non gli abbiano consentito di presenziare.

(4-06377)

(17 giugno 1997)

RISPOSTA. - L'ICEF è un'organizzazione non governativa costituita con la finalità di promuovere l'istituzione di una Corte internazionale di giustizia con competenza giurisdizionale sui diritti all'ambiente.

Come Ministro dell'ambiente si condivide l'obiettivo dell'ICEF e coerentemente si è espresso il personale plauso all'iniziativa promossa a Paestum, nonchè si è dato il patrocinio del Ministero dell'ambiente con lettera del 27 dicembre 1996.

Secondo gli accordi trascorsi tra il Ministero e il consigliere Amedeo Postiglione, era stata prevista la partecipazione del Ministro alla Conferenza per presenziare all'apertura dei lavori. Purtroppo non si è potuto assolvere a questa funzione in quanto nello stesso giorno fu convocato il Consiglio dei ministri.

Si è avuto la premura di comunicare personalmente al consigliere Postiglione questa notizia con lettera del 30 maggio 1997.

Riguardo, invece, alla mancata presenza di altri rappresentanti del Ministero dell'ambiente si deve rilevare che l'ICEF aveva espresso il piacere di una collaborazione istituzionale su temi di carattere internazionale, per questo motivo si era pensato di inviare esperti di convenzioni internazionali. Senonchè negli stessi giorni si svolgeva in Zimbabwe una riunione internazionale tra gli Stati membri della Convenzione di Washington, per la quale era necessaria la presenza di tali esperti.

Il Ministro dell'ambiente

RONCHI

(8 agosto 1997)

MILIO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che a far data dal 6 gennaio 1997 i mezzi di informazione locali umbri e nazionali riportavano notizia del procedimento penale a carico di tale Gloria Amparo Martinez Cadavid, di nazionalità colombiana, ristretta presso la sezione femminile della casa circondariale di Perugia per presunto traffico di stupefacenti, insieme al figlio Nicolas di appena undici mesi;

che la stessa otteneva dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Perugia la concessione degli arresti domiciliari, condizionata al ricovero in struttura religiosa, già indicata dalla difesa dell'imputata;

che detto favorevole provvedimento subiva revoca a causa della carenza di posti liberi entro la predetta struttura;

che il legale della predetta, avvocato Luca Maori, inviava una lettera circolare alle massime autorità civili e religiose cittadine per sollecitare un intervento che, ad oggi, non è intervenuto,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga ammissibile la totale assenza di strutture pubbliche di prima accoglienza che consentano, a fronte delle sensibili determinazioni delle autorità giudiziarie, di sottrarre neonati a situazioni di notevole disagio e danno psicofisico;

se si ritenga ulteriormente tollerabile la situazione di completa carenza di interventi statali, peraltro all'uopo previsti, per la tutela della maternità e dell'infanzia;

quali iniziative si intenda adottare per evitare in futuro il ripetersi di analoghe ingiuste situazioni e, in particolare, per soddisfare l'auspicata creazione di strutture pubbliche idonee ad accogliere, almeno per i primi periodi di vita dei figli di detenute, quanti si trovino nelle condizioni di cui al premesso fatto, e quali misure urgenti si ritenga di dover adottare a tutela del minore sopramenzionato.

(4-03824)

(22 gennaio 1997)

RISPOSTA. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La signora Cadavid Gloria Amparo Martinez non figura attualmente ristretta in alcun istituto penitenziario, risultando essere stata scarcerata dalla Casa di Reclusione femminile di Perugia in data 31 ottobre 1995.

Si evidenzia comunque che il Ministero delle Pari Opportunità ha proposto uno schema di disegno di legge recante «Misure alternative alla detenzione volte alla tutela della relazione tra detenute e figli minori» che si propone di ampliare l'applicazione della detenzione domiciliare e di introdurre nuove misure alternative volte a garantire maggiormente la continuità del rapporto madre-figlio nei primi anni di vita del bambino in ambienti diversi dal penitenziario.

Tale disegno di legge è attualmente oggetto di valutazione ed approfondimento da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria anche per contemperare le esigenze di tutela del minore con quelle della difesa sociale.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(22 agosto 1997)

MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il 10 e l'11 novembre 1996 si sono svolte su tutto il territorio nazionale le votazioni per il rinnovo degli organi collegiali di durata triennale;

che il provveditore agli studi di Messina, con proprio provvedimento del 30 luglio 1996, ha indetto le elezioni del consiglio scolastico provinciale;

che il provveditore, pur essendo tenuto – a norma degli articoli 20 e 31 dell'ordinanza ministeriale n. 217/91 che regola dette elezioni – a comunicare alla commissione elettorale provinciale (CEP) entro il cinquantesimo giorno (21 settembre 1996) antecedente le votazioni, relativamente alla componente «personale direttivo», i nominativi degli elettori e le sedi dei seggi elettorali ai fini della formazione degli elenchi degli elettori che deve avvenire entro il quarantesimo giorno (10 ottobre 1996) antecedente le votazioni, ha – invece – comunicato i nominativi di cui sopra solo il 25 novembre 1996, ossia 15 giorni dopo le votazioni, impedendo di fatto alla CEP il regolare espletamento degli adempimenti di propria competenza;

che, solo a seguito di ripetute modifiche sollecitate da scuole e da interessati, è stato possibile riportare nella legalità la composizione dei seggi elettorali per la componente «personale direttivo», che era stata disposta con tale superficialità da comprendere anche candidati alle elezioni stesse;

che è stato necessario costituire ripetute volte – su segnalazione di scuole e di interessati – i seggi elettorali che, come erano stati formati dall'USP, non avrebbero garantito la segretezza del voto;

che, a fronte delle gravissime inadempienze dell'ufficio organi collegiali, che vanno dalle omissioni sopra denunciate alla mancata fornitura alla CEP anche del materiale indispensabile per le operazioni di spoglio di tutte le votazioni, il provveditore, con propria disposizione, paradossalmente, avrebbe incentivato l'ufficio predetto «per l'impegno e l'elevata professionalità» corrispondendo al personale il fondo per la qualità della prestazione individuale;

che al seggio costituito nel distretto 29 di Messina, per le componenti «presidi di scuola media» e «presidi di scuola superiore» su ordine scritto del responsabile dell'ufficio organi collegiali, è stato ammesso oltre che personale non avente diritto a voto in quel seggio anche personale non avente diritto a voto in senso assoluto, alterando in tal modo il risultato elettorale,

si chiede di sapere:

quali iniziative, in un'ottica di imprescindibile moralizzazione, si ritenga urgente e doveroso adottare allo scopo di accertare l'effettivo e reale svolgimento dei fatti sopra evidenziati e, ove venissero individuate responsabilità, quali provvedimenti si ritenga opportuno assumere;

quali ulteriori iniziative si intenda porre in essere allo scopo di ispezionare la complessiva gestione degli organi collegiali a livello provinciale ridotti, negli ultimi anni, ad organi di ratifica di decisioni che

mortificano e vanificano la democrazia scolastica (per esempio: scioglimento di consigli di istituto (liceo scientifico di Patti) senza l'acquisizione del parere obbligatorio del consiglio scolastico provinciale, libera ed alterata compilazione di verbali, ripartizione ed assegnazione di fondi senza acquisire il prescritto parere sulle proposte, eccetera).

(4-05114)

(3 aprile 1997)

RISPOSTA. - Alla luce dei chiarimenti forniti dal provveditore agli studi di Messina non emergono irregolarità imputabili all'ufficio scolastico provinciale nell'organizzazione e nella conduzione delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali di durata triennale.

Al riguardo il capo dell'ufficio scolastico provinciale ha fatto presente di aver regolarmente comunicato nei tempi prescritti alla commissione elettorale provinciale operante all'epoca i nominativi di tutti gli elettori (dirigenti scolastici) aventi diritto al voto affinché fossero compilati i nuovi elenchi.

Allo scadere del biennio di permanenza detta commissione con decreto provveditoriale 3 ottobre 1996, n. 7738, è stata tuttavia rinnovata e la nuova commissione ha ritenuto di procedere nelle attività procedurali in fieri utilizzando gli elenchi già compilati dal precedente collegio.

Ciò ha comportato dei rinvii nello svolgimento delle elezioni le quali, tuttavia, hanno avuto regolare svolgimento.

Con riguardo a quanto fatto presente nel 4° capoverso della interrogazione parlamentare in parola il capo dell'ufficio scolastico provinciale ha precisato che l'unica modifica intervenuta nella composizione dei seggi elettorali è stata la sostituzione di una preside in posizione di astensione obbligatoria per gravidanza.

Sulle procedure in parola non è stato presentato alcun gravame.

In riferimento poi all'autorizzazione concessa dal provveditore ad alcuni dirigenti scolastici a votare in un seggio del capoluogo anziché in quelli ove gli stessi risultavano iscritti detta autorizzazione, seppure non prevista dalle organizzazioni ministeriali n. 217 del 15 luglio 1981 e n. 225 del 28 giugno 1995, non ha comunque alterato il risultato elettorale, poichè è stata concessa soltanto per le operazioni di voto del consiglio scolastico provinciale e del consiglio scolastico nazionale (per le quali viene conteggiato il totale dei voti a livello provinciale divenendo quindi ininfluenza il seggio ove si è votato) e con le garanzie di rispetto della segreteria del voto.

Il personale, invece, che non aveva diritto al voto, come chiarito dal provveditore, era un singolo preside temporaneamente espletante la carica di assessore comunale, il quale è stato successivamente escluso dalla votazione a seguito dell'accoglimento del ricorso della preside Milio.

Circa la corresponsione al personale dell'ufficio scolastico, preposto a tali adempimenti, del fondo per le qualità della prestazione individuale, il provveditore agli studi ha precisato che, in virtù delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro

ro del comparto Ministeri, siglato in data 16 maggio 1995, viene corrisposto al personale meritevole, ed in misura non superiore al 15 per cento del complessivo contingente delle unità in servizio, un fondo istituito per la qualità nelle prestazioni individuali.

Nel caso in specie si è voluto dare rilievo alla competente e generosa collaborazione di un dipendente addetto al servizio che è riuscito a garantire il normale svolgimento delle operazioni elettorali a fronte delle difficoltà di omogeneizzare gli interventi organizzativi tenuto conto della particolare estensione del territorio provinciale che annovera ben 109 comuni molti dei quali ubicati in impervie zone montane o nelle isole Eolie.

In merito, infine, allo scioglimento del Consiglio d'istituto del liceo classico - scientifico di Patti, il provveditore agli studi (cui è affidata la vigilanza sulla regolarità dell'operato degli organi collegiali della scuola), considerata l'urgenza del caso, ha proceduto, in assenza del parere del Consiglio scolastico provinciale previsto dall'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 16, comma 7, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, il quale consente agli uffici amministrativi di procedere all'adozione degli atti qualora l'organo consultivo non emetta il parere richiesto.

Ciò in quanto per due sedute consecutive il Consiglio scolastico provinciale appositamente convocato, non si è riunito per mancanza del numero legale.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(22 agosto 1997)

MORO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che la nomina dei notai deve avvenire con decreto del Presidente della Repubblica, così come stabilito dalla legge 6 agosto 1926, n. 1365, in seguito a concorso per esami, che deve tenersi a Roma, almeno una volta l'anno;

che quindi, secondo la corretta interpretazione della legge, ogni anno deve svolgersi un concorso notarile;

che da circa un decennio però, in totale spregio della legge, il concorso si svolge di fatto ogni due anni;

che il numero dei posti messi a concorso è sistematicamente inferiore al numero di notai cessati dall'esercizio;

che ai sensi dell'articolo 22 del regio-decreto 14 novembre 1926, n. 1953, la correzione dei compiti deve iniziare entro 5 giorni dal compimento di alcune formalità, previste dall'articolo 19 dello stesso decreto;

che per quanto riguarda l'ultimo concorso, tenutosi nel marzo scorso, la correzione dei compiti sarebbe dovuta cominciare entro il 13

marzo 1997, mentre in realtà avrà inizio nel corrente mese di aprile, secondo le notizie riportate dalla rivista «Mondo giudiziario» del 31 marzo 1997;

che per conoscere l'esito delle prove scritte bisogna aspettare moltissimo tempo, cosa che genera, nei candidati, uno stato di forte incertezza per il proprio futuro professionale,

l'interrogante chiede di sapere:

per quale motivo si sia verificato questo inqualificabile ritardo nell'inizio delle correzioni degli elaborati;

se non si ritenga necessario accertare le responsabilità di quanto accaduto per irrogare eventuali sanzioni;

quali iniziative si intenda prendere per snellire le procedure ed abbreviare i tempi di correzione degli scritti;

per quale ragione il numero dei posti messi a concorso annualmente sia sempre inferiore al numero dei notai che cessano di esercitare la professione;

come mai molti dei concorrenti che hanno frequentato una nota scuola di notariato di Napoli risulterebbero sempre tra i vincitori dei concorsi.

(4-05349)

(16 aprile 1997)

RISPOSTA. – La Commissione ha ultimato le operazioni preliminari di «attrinamento» delle buste (raggruppamento, cioè, delle tre buste aventi lo stesso numero e loro inserimento in buste più grandi con apposizione di un numero progressivo, previo rimescolamento delle buste stesse) in data 9 marzo 1997.

Si è, quindi, riunita per iniziare la correzione degli elaborati il 13 marzo 1997 (a quattro giorni, quindi, dal compimento delle predette operazioni); rinviando alle sedute successive secondo un calendario predeterminato.

Per quanto concerne il rilievo di cui al secondo punto dell'interrogazione va osservato che la previsione di un bando annuale del concorso notarile, recata dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 1926 n. 1365, è da correlarsi ai presupposti dell'articolo 2, regio decreto 22 dicembre 1932 n. 1738; alla determinazione, cioè, dei posti notarili da mettere a concorso per esame sulla scorta «del numero delle vacanze già verificatesi e di quelle che presumibilmente potranno verificarsi nel periodo di tempo occorrente per l'espletamento del concorso fino alla chiusura delle prove di esame e all'approvazione della relativa graduatoria», (determinabili queste ultime con riguardo ai notai da dispensare per raggiunti limiti di età e con riguardo alla media nell'ultimo quinquennio o altro periodo dei notai che siano dispensati a loro domanda).

Gli adempimenti amministrativi connessi a detta finalità e la stessa gestione dei concorsi notarili, che registrano puntualmente elevati indici di partecipazione, richiedono, di norma, tempi sicuramente più lunghi di quello annuale (previsto in tutt'altro contesto storico) e, comunque, tali da escludere di volta in volta il rischio di sovrapposizioni di più proce-

dure concorsuali. È evidente, invero, che la sovrapposizione di concorsi, comportando di regola che taluni vincitori di (concorso) lo siano anche del successivo, determina l'inutilità parziale di quest'ultimo.

Peraltro, l'articolo 8 della legge notarile (come modificato dall'articolo 9 regio decreto 14 novembre 1926 n. 1953) attribuisce al Ministro di grazia e giustizia la facoltà, nell'indire i concorsi per la nomina a notaio, di determinare il numero dei posti da conferirsi in misura inferiore rispetto a quello dei posti già vacanti o che saranno per rendersi vacanti nel periodo di tempo occorrenti per l'espletamento del concorso.

La previsione normativa si raccorda al dato presuntivo riportato dal menzionato articolo 2 del regio decreto n. 1738 del 1932 delle vacanze che potrebbero verificarsi nel periodo di tempo per l'espletamento del concorso; ed all'ulteriore dato obiettivo dei posti risultanti non attribuiti nei quadrimestrali concorsi per titoli per il relativo trasferimento a notai in esercizio.

Essa rientra, pertanto, nella fisiologia del sistema, consentendo un graduale dosaggio dei posti da mettere a concorso, in relazione alle vacanze in atto e a quelle prevedibili.

Quanto all'ultimo rilievo in cui si articola l'interrogazione, esso sembra cogliere nulla più di una congettura indotta da un mero dato statistico, che non può certo porre in discussione il rigore con cui vengono seguite le operazioni concorsuali, sulle quali, a mente dell'articolo 11/19 della legge notarile, il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(22 agosto 1997)

PALUMBO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che la legge n. 148 del 1990, attuativa della riforma della scuola elementare, lascia ai consigli di circolo la definizione delle modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche;

che a Marigliano (Napoli), dal gennaio 1995, i consigli del I, II e III circolo didattico hanno deliberato per l'attuazione dell'articolo 7 della legge n. 148 del 1990 concernente il rientro pomeridiano;

che, in seguito a tale decisione, si vanno ripetendo azioni di forte protesta da parte delle famiglie di alunni delle classi elementari i cui genitori hanno orari di lavoro incompatibili con quelli scolastici;

che l'adozione di un orario scolastico frammentato, articolato su due momenti tra loro separati, raffigura un processo opposto a quello tracciato dalla norma;

che sono necessarie direttive più esplicite perchè l'applicazione della legge n. 148 del 1990 concorra ad un globale processo formativo del bambino, con strutture e servizi realmente efficienti e funzionanti;

che nella realtà territoriale mariglianese le strutture in taluni casi sono presenti e non attivate, o inesistenti, o facilmente implementabili, rispetto alle quali l'ente locale non si attiva anche per quanto riguarda le nuove pianificazioni;

che appare opportuno che tali direttive siano rese cogenti per gli enti chiamati a garantire la dotazione di strutture e servizi idonei, ad attivare processi formativi condivisi e largamente partecipati in mancanza dei quali l'impianto pedagogico non avrebbe integrale attuazione, non assicurando uguali opportunità formative e anzi accentuando le diverse realtà del nostro paese,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per dare piena attuazione della legge n. 148 del 1990 e per impedire che una incoerente applicazione della stessa si ripercuota negativamente sui processi formativi degli alunni anche per i gravi disagi che le carenze denunciate determinano per numerose famiglie.

(4-04337)

(25 febbraio 1997)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto si rileva preliminarmente che la legge n. 148 (articolo 7, comma 5) assegna la competenza a definire le modalità di svolgimento dell'orario settimanale delle lezioni al consiglio di circolo secondo le note opzioni dell'orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in 6 ovvero in 5 giorni della settimana, limitando a situazioni del tutto residuali l'adozione di un orario antimeridiano continuato.

Questo Ministero, peraltro, in considerazione della particolare rilevanza che la questione dell'orario scolastico ha assunto nella scuola elementare, ha più volte fornito indicazioni per una corretta ed equilibrata applicazione della norma summenzionata.

In particolare con circolare ministeriale n. 164 del 1993 è stata sottolineata la necessità di garantire produttività al progetto educativo attraverso un'opportuna distribuzione delle attività didattiche che rispetti i ritmi di apprendimento degli alunni ed è stata raccomandata una valutazione attenta delle diverse esigenze connesse agli aspetti pedagogico-didattici, alle difficoltà delle famiglie e alla disponibilità degli Enti locali.

Con circolare ministeriale n. 116 del 1996, questa Amministrazione, pur richiamando il valore della autonomia progettuale delle scuole e della flessibilità nelle scelte organizzative, ha tuttavia inteso riaffermare, tra gli essenziali fattori di qualità, l'orientamento verso almeno due giornate settimanali con attività pomeridiana in particolare, nel caso di prolungamento dell'orario curricolare a 30 ore ed ha ancora una volta ribadito che l'assunzione del solo turno antimeridiano e da considerarsi come soluzione contingente ed a termine.

L'espansione pomeridiana del tempo modulare ha costituito in effetti uno dei punti di maggiore difficoltà nel processo di attuazione della riforma e richiede, certo, un preciso impegno anche da parte delle Amministrazioni locali e di tutti i soggetti istituzionali interessati, tenuto

conto peraltro che gli esiti delle consultazioni sulle proposte di sviluppo della riforma dell'ordinamento della scuola elementare hanno evidenziato un diffuso consenso per un tempo minimo generalizzato di almeno 30 ore, compreso l'insegnamento della lingua straniera, come base comune per garantire il tempo necessario alla realizzazione del curriculum.

Ciò premesso per quanto riguarda in particolare la questione alla quale fa riferimento l'onorevole interrogante si deve far presente che il provveditore agli studi di Napoli ha incaricato due ispettori tecnici di affiancare i dirigenti scolastici del I, II e III circolo didattico di Marigliano nell'opera di sensibilizzazione e sollecitazione agli enti locali al fine di superare le condizioni che ostacolano la piena attuazione della legge n. 148 del 1990.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(22 agosto 1997)

PEDRIZZI, BEVILACQUA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che l'articolo 33 della Costituzione detta norme sui diritti e gli obblighi delle scuole non statali, specificandone il trattamento equipollente a quello degli alunni delle scuole statali;

che l'ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994 reca «Disciplina per il conferimento al personale docente delle supplenze nelle scuole materne, elementari e negli istituti di istruzione secondaria e artistica;

che l'articolo 9, punto A, della suddetta ordinanza stabilisce che i servizi di insegnamento prestati sono valutati secondo i criteri e con i punteggi stabiliti dalle tabelle di valutazione dei titoli, mentre il servizio prestato per la stessa classe di concorso o per gli insegnamenti per i quali si chiede l'inclusione in graduatoria è valutato ai sensi della tabella C), scuole materne e secondarie;

che detta tabella, alla lettera f), prevede che per l'insegnamento in scuole o istituti d'istruzione secondaria o artistica, statali o parificati o legalmente riconosciuti, relativo alla classe di concorso per la quale si chiede l'inclusione in graduatoria, il servizio prestato è valutato con punti 2 per ciascun mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 12 per l'intero anno scolastico;

che il calcolo di tale punteggio è importante ai fini della ricostruzione della carriera e del conferimento delle supplenze;

che i servizi pre-ruolo prestati dai docenti delle scuole parificate e legalmente riconosciute non sono valutati allo stesso modo di quelli prestati dai docenti statali, ciò determinando una ingiusta disparità di trattamento,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare al fine di sanare la situazione di disparità tra il servizio prestato nella scuola statale e quello prestato nella scuola non statale;

in particolare, se non si ritenga necessario valutare equamente i servizi pre-ruolo prestati dal personale docente delle scuole legalmente riconosciute a quelli delle scuole statali, ai fini della carriera.

(4-05091)

(2 aprile 1997)

RISPOSTA. – Si fa presente che, secondo gli articoli 522 e 523 del decreto legislativo n. 297 del 1994, la valutazione dei servizi di insegnamento ai fini della compilazione delle graduatorie provinciali di supplenza è stabilita con decreto ministeriale su parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e, in base ai criteri attualmente vigenti, il servizio d'insegnamento prestato sia nelle scuole statali che in quelle pareggiate e legalmente riconosciute è valutato in maniera analoga.

Ai fini invece del riconoscimento dei servizi non di ruolo agli effetti di carriera e nella valorizzazione di tali servizi nelle procedure di mobilità), secondo l'esplicita previsione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 297 del 1994 sono valutabili esclusivamente i servizi prestati presso scuole statali e pareggiate.

Il differente trattamento, voluto dal legislatore ai fini di cui trattasi, trova invero giustificazione nelle diverse forme e modalità di reclutamento presso i due tipi di scuola; è noto infatti che, nella scuola pubblica, il contratto di lavoro, anche se a tempo determinato, si instaura attraverso un procedimento fondato su titoli di merito e di servizio (mediante predisposizione di apposite graduatorie), laddove, nel caso delle scuole private, il rapporto si fonda sulla libera scelta del titolare della scuola, senza valide garanzie che la scelta ricada sui soggetti forniti dei titoli professionalmente più idonei.

Si ritiene opportuno far presente infine che in data 18 luglio 1997 è stato approvato dal Consiglio dei ministri il disegno di legge sulla parità secondo gli orientamenti programmatici a suo tempo espressi alle competenti commissioni della Camera e del Senato. Nel contesto delle misure di carattere legislativo che verranno adottate nelle competenti sedi parlamentari a seguito dell'esame del succitato disegno di legge potrà essere riesaminata la questione di cui trattasi.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(22 agosto 1997)

PERUZZOTTI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che nella notte di martedì 6 agosto 1996 è stato rinvenuto cadavere nella sua cella nel supercarcere di Busto Arsizio il detenuto Giuseppe Terranova, detto «Papaleo», di anni 34;

che da indiscrezioni raccolte il detenuto era incappucciato con un sacchetto di plastica stretto al collo con una cintura di accappatoio;

che il motivo della detenzione del Terranova era l'associazione a delinquere di stampo mafioso tant'è che poco meno di un mese fa era stato sentito nell'aula *bunker* di Siracusa per un processo legato all'«operazione squalo»,

si chiede di conoscere quali siano le cause della morte del Terranova considerato anche che le sue condizioni di salute erano ottimali e che nulla faceva presagire la possibilità di un gesto inconsulto del detenuto.

(4-01631)

(2 settembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che il detenuto Giuseppe Terranova, deceduto il 7 agosto 1996 presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio, era un elemento ritenuto appartenente alla criminalità organizzata di stampo mafioso clan «Carbonaro-Dominante», operante in Ragusa e zone limitrofe, affiliato al clan «iocolano, Nicastro, Palmieri, Ianni, Cavallo» e si trovava in attesa di primo giudizio a disposizione del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catania per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, concorso in legge armi, concorso in omicidi aggravati e concorso in tentati omicidi aggravati.

In seguito al decesso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha disposto una indagine amministrativa affidata al provveditore regionale di Milano che ha trasmesso una relazione della quale si evince che il detenuto si trovava allocato presso il reparto osservazione e transito in cella singola senza possibilità di effettuare vita in comune, in quanto, qualche giorno dopo l'ingresso in istituto, aveva dichiarato di avere problemi di incolumità fisica e di volere collaborare con le autorità giudiziarie.

Peraltro, all'atto di ingresso il Terranova non aveva denunciato particolari problematiche di ordine sanitario ed era stato riscontrato in buone condizioni generali.

Durante il periodo detentivo trascorso non aveva evidenziato nessun comportamento anomalo.

In data 2 agosto 1996 aveva chiesto un colloquio con il comandante di reparto ed aveva riferito, in stato di agitazione, di possibili complotti da parte del personale sanitario, della polizia penitenziaria e della magistratura.

Fra l'altro, chiamato a visita di controllo dal sanitario, il Terranova si opponeva categoricamente e rifiutava il colloquio con lo psichiatra.

Dopo tale episodio il detenuto è stato sottoposto a grande sorveglianza.

L'agente comandato di servizio presso il reparto ove si trovava allocato il Terranova non ha notato alcun comportamento anomalo, scambiando anzi con lo stesso detenuto alcune parole intorno alle ore 23 del 6 agosto 1996.

L'indomani mattina lo stesso agente ha rinvenuto il Terranova con la testa posto sotto il cuscino avvolta in un sacchetto di plastica nero.

Il sanitario, prontamente accorso, ha solo potuto constatarne il decesso.

Pertanto, mentre dagli accertamenti esperiti non sono state rilevate responsabilità di carattere amministrativo, nello stesso tempo si è evidenziata una certa superficialità nel controllo del tenuto da parte dell'agente comandato in servizio presso quella sezione.

Per questi motivi è stato instaurato un procedimento disciplinare a carico dell'agente per l'infrazione prevista dall'articolo 3 lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 449 del 30 ottobre 1992 (grave negligenza in servizio).

Tuttavia l'infrazione ipotizzata non può essere messa in relazione diretta con il decesso del detenuto.

Il procedimento penale instaurato dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio è stato definito dal locale GIP con decreto di archiviazione emesso, su conforme richiesta dal Pubblico Ministero, in data 17 febbraio 1997.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(22 agosto 1997)

PERUZZOTTI, WILDE, LAURO, PAGANO, MONTELEONE, BERNASCONI, DE CORATO, CARCARINO, BESSO CORDERO, DE SANTIS, GUBERT, ERROI, MORO, SARTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente, delle risorse agricole, alimentari e forestali e della sanità e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che la procura della Repubblica di Busto Arsizio in data 8 marzo 1997 ha reso esecutivo il sequestro preventivo e l'affidamento in custodia giudiziale di circa 70 cani, 4 leoni, 2 volpi, 9 cinghiali custoditi dal professor Carlo Segala di Varese;

che il professor Segala è indagato per aver accolto gli animali sopra menzionati in un'area residenziale adiacente alla propria abitazione e priva dei regolari impianti igienici, il che ha determinato il manifestarsi di ecto ed endoparassitosi degli ospiti;

che il professor Segala aveva richiesto la collaborazione dei veterinari dell'ENPA di Varese che da tempo si prodigano sia per somministrare farmaci e cure necessarie alla salute degli animali custoditi sia per apportare migliorie all'interno della struttura che ospita gli animali;

che gli indizi di colpevolezza del professor Segala si basano esclusivamente su alcune prove fotografiche e registrazioni di videocassette fornite dal SAM e dall'AIDA, associazioni alle quali sono stati affidati in custodia giudiziale gli animali sequestrati;

che il professor Segala riferisce di aver ricevuto la visita di ignoti che lo avrebbero minacciato e immobilizzato al fine di introdursi nella struttura che ospitava gli animali e ottenere la documentazione fornita alle associazioni sopra menzionate, sulla cui attendibilità si dovrebbe indagare;

che in base all'esposto presentato alla procura della Repubblica di Busto Arsizio dall'ENPA di Legnano le procedure relative al sequestro in parola sarebbero state condotte con molta superficialità per i seguenti motivi:

a) in primo luogo, non si capisce chiaramente se il decreto di sequestro preventivo per le presunte cattive condizioni di salute degli animali sia stato emanato sulla base di un rapporto rilasciato dall'ufficio di igiene e dal servizio veterinario oppure sulle «discutibili» prove documentali fornite dal SAM e dall'AIDA;

b) in seconda istanza, gli animali custoditi dal professor Segala vengono considerati di sua proprietà; se ciò fosse vero, il professor Segala avrebbe dovuto adempiere all'obbligo di iscrivere i cani all'anagrafe canina, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 30 del 1987, con provvedimento sia da parte del comune sia da parte della USL;

c) in terza istanza, le autorità competenti avrebbero dovuto eseguire le operazioni di censimento e di tatuaggio dei cani prima del loro sequestro, invece di limitarsi ad allegare una distinta delle «cose» sequestrate che quantificava gli animali sequestrati senza specificarne il sesso; peraltro non si capisce come possa essere stata ignorata la legge regionale n. 30 del 1987 e sia stato permesso all'USL n. 2 di Gallarate di identificare i cani unicamente a mezzo fotografia; difatti alcuni tipi di cani, come il setter bianco e arancione, o di colore nero o fulvo, non possono essere riconosciuti e distinti attraverso le fotografie;

d) in ultima istanza, il servizio veterinario della USL n. 2 di Gallarate avrebbe proceduto alla somministrazione degli anestetici tramite il soccorso di medici veterinari svizzeri che collaborano con il SAM e l'AIDA, usando prodotti svizzeri che non sono registrati e quindi consentiti in Italia;

considerato:

che il professor Carlo Segala da oltre trenta anni custodisce cani randagi e animali feroci affidatigli da diversi tribunali nazionali, soppendo così alle continue carenze delle amministrazioni comunali e delle autorità sanitarie;

che, secondo quanto dichiarato da alcuni veterinari, i leoni godevano ottima salute e non presentavano segni di malnutrizione nè di maltrattamento;

che l'associazione AIDA, scelta come custode giudiziale, risulterebbe dedita all'esportazione dei cani randagi all'estero, in particolare in Germania e in Svizzera, come segnalato dall'esposto presentato dall'ENPA di Legnano;

che due parlamentari, lo scrivente Luigi Peruzzotti e l'onorevole Giovanna Bianchi Clerici, chiamati sul posto dai volontari dell'ENPA, hanno potuto constatare di persona i modi «bruschi» con i quali gli ani-

mali sono stati catturati e messi in gabbia (uno dei leoni, dopo essere stato narcotizzato, è stato compresso a viva forza in una gabbia di dimensioni idonee solo per un cane di taglia medio-grossa),

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga opportuno intervenire per accertare:

se quanto segnalato risponda a verità;

se l'esecuzione del sequestro preventivo degli animali sia stata condotta nel rispetto delle leggi vigenti;

se, una volta ripristinate le condizioni ottimali per la detenzione e la custodia degli animali, non si ritenga opportuno affidare di nuovo gli animali al professor Carlo Segala, sotto la supervisione dell'ENPA di Varese;

se risultino indagini di polizia giudiziaria nei confronti delle associazioni demandate alla custodia degli animali sequestrati;

se risultino indagini in merito all'episodio di cui è stato vittima il professor Carlo Segala.

(4-04715)

(12 marzo 1997)

RISPOSTA. – In merito al contenuto dell'interrogazione in oggetto il Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio ha comunicato quanto segue:

il sequestro è stato chiesto e disposto non solo per maltrattamenti di animali, ma anche per disturbo al riposo del vicinato e per emissione di odori eccedenti la normale tollerabilità;

si è fondato non solo sulle prove cinematografiche, ma anche su segnalazioni dei Carabinieri di Somma Lombardo, dei Vigili di Golasecca, di alcuni vicini e su attività ispettiva USSL;

non risultano «aggressioni» nei confronti di Segala, che comunque non le ha denunciate;

non risultano modi «bruschi» dell'esecuzione del sequestro, che potrebbero però in parte essere giustificati dalla verosimile difficoltà di vincolare animali feroci e un notevole numero di cani in condizioni di promiscuità;

non è noto quali sarebbero i «Tribunali Nazionali» che avrebbero affidato i leoni al Segala, nè quest'ultimo lo ha mai precisato, magari esibendo copia di provvedimenti giudiziari.

I cani, seppur in un secondo momento, sono stati tatuati su disposizione di quell'Ufficio.

La custodia giudiziaria, perchè più conveniente per l'Erario, è stata da tempo affidata all'ENPA di Varese e non è più SAM (in via di scioglimento) e AIDA.

Avuto riguardo ai chiarimenti forniti dall'autorità giudiziaria sui quesiti dell'interrogante, non si ravvisano elementi per ulteriori iniziative di questo Ministero.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(22 agosto 1997)

PONTONE. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che, nelle graduatorie definitive degli aspiranti a supplenze per il triennio 1995-1998 del provveditorato agli studi di Napoli, i titoli finali dei corsi di perfezionamento e di specializzazione post-universitaria previsti dagli statuti delle università statali o libere, ovvero rilasciati da istituti universitari pareggiati, non sono stati ritenuti valutabili;

che tale decisione ha creato uno stravolgimento delle graduatorie definitive ed ha provocato enormi danni ed ingiustizie a coloro che hanno frequentato tali corsi di perfezionamento e/o specializzazione post-universitari per migliorare la propria preparazione ed acquisire ulteriori conoscenze;

che il provveditore agli studi di Napoli, a seguito dei ricorsi gerarchici presentati e dei contenziosi giurisdizionali incardinati presso il TAR della Campania, ha più volte sollecitato il Ministero della pubblica istruzione (in data 5 marzo 1996; 21 ottobre 1996; 20 dicembre 1996) a fornire i necessari chiarimenti e che, a tutt'oggi, non è pervenuto alcun riscontro a tacitazione delle legittime aspettative degli aspiranti supplenti interessati ed a conferma degli orientamenti ministeriali in ordine alla graduatoria contestata,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si intenda adottare al fine di rivedere l'operato del provveditorato agli studi di Napoli che ha penalizzato le sacrosante aspettative di chi ha investito il proprio impegno ed i propri sforzi economici nel conseguimento di ulteriori conoscenze, a beneficio della qualità dell'insegnamento e del servizio scolastico nel suo complesso.

(4-05995)

(22 maggio 1997)

RISPOSTA. – La problematica evidenziatasi nella provincia di Napoli a seguito delle determinazioni adottate dal Provveditore agli studi pro tempore in sede di valutazione delle domande degli aspiranti alla inclusione nelle graduatorie provinciali per le supplenze relative al triennio 1995-98 è all'attenzione di questo Ministero.

Secondo quanto dichiarato dal medesimo Provveditore, ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al conseguimento di altri titoli culturali, di cui alla lettera e) della tabella C di valutazione annessa all'Ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994, sono stati presi in considerazione soltanto quei certificati rilasciati dalle scuole o da corsi di perfezionamento e di specializzazione post-universitari previsti dagli Statuti delle Università statali o libere, ovvero rilasciati da istituti universitari statali o pareggiati che hanno attestato il conseguimento dei titoli di perfezionamento previo superamento dell'esame finale mentre non sono stati presi in considerazione gli attestati di frequenza rilasciati dai Direttori dei corsi di perfezionamento organizzati ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, per i quali non è previsto il superamento di specifico esame finale.

Al riguardo, pur non potendosi escludere che la dizione della succitata Ordinanza ministeriale n. 371 del 1994 anche alla luce dei mutamenti intervenuti negli ordinamenti universitari possa aver dato adito a situazioni controverse, si deve far presente che le decisioni adottate in sede di definizione delle graduatorie delle supplenze per il triennio 1995-98 dal Provveditore agli studi pro tempore di Napoli in autonomia e secondo gli attuali orientamenti di decentramento – alle quali si ispirano le recenti leggi di semplificazione e di snellimento dell'azione amministrativa nell'intento di privilegiarne la tempestività e l'efficienza –, sono state portate a conoscenza di questo Ministero quando ormai le graduatorie medesime, divenute definitive, erano già operanti anche ai fini della formazione delle graduatorie d'Istituto.

Peraltro, la questione ha provocato l'instaurarsi di un contenzioso giurisdizionale presso il TAR della Campania il quale non risulta ancora abbia assunto alcuna decisione al riguardo.

In data 3 giugno 1997 l'attuale Provveditore agli Studi ha chiesto di conoscere l'orientamento di questo Ministero circa l'interpretazione da dare al 6° periodo della lettera e) della tabella C allegata all'Ordinanza ministeriale n. 371 del 1994.

Al riguardo questo Ministero ha espresso l'avviso che occorre considerare compiutamente la lettera e la ratio di tale disposizione.

I corsi di perfezionamento, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, possono essere attivati dalle Università per «rispondere ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente».

È pur vero che il successivo articolo 17, comma 3, del predetto decreto del Presidente della Repubblica precisa che l'attestato di frequenze non è valutabile «nell'esercizio degli uffici e delle professioni o nell'ambito della ricerca scientifica», ma tale disposizione vale, a parere dello scrivente, ad escludere soltanto che tali attestati possano considerarsi titolo per «esercitare» attività per la quale sia richiesta una qualificazione tipicamente individuata e formalizzata e non anche la valorizzazione di percorsi formativi aggiuntivi di chi ha già il titolo per «esercitare» le attività stesse (cioè, per i docenti, di chi è in possesso dello specifico titolo di studio).

Escluso, pertanto, un ipotizzabile contrasto della tabella di valutazione dei titoli dell'Ordinanza ministeriale suddetta con il già citato decreto del Presidente della Repubblica, non resta che accertare se nella tabella stessa la valutabilità degli attestati in questione sia condizionata al superamento di un esame finale. Poichè nella anzidetta tabella non vi è precisazione alcuna al riguardo, non sembra possibile porre in sede applicativa condizioni di valutabilità che non siano espressamente e puntualmente ivi previste.

Comunque per quanto riguarda i comportamenti amministrativi da adottare in relazione allo stato dei provvedimenti ed alle esigenze di autotutela che vengono ad emergere, ogni valutazione e determinazione finale è demandata al Provveditore agli Studi.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(22 agosto 1997)

PREIONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Si chiede di sapere quale sanzione sia comminabile ad un giornalista che inventa di sana pianta una notizia, e ad un giornale che la diffonde, come nel caso dell'articolo di Andrea di Robilant pubblicato su «La Stampa» del 15 novembre 1996 (pagina 11) qui di seguito riportato, in cui si dà informazione, con dovizia di particolari, dell'arrivo di Fidel Castro a Roma, arrivo mai avvenuto:

«Roma. Fidel Castro è a Roma per la prima volta. Il *líder máximo* è arrivato questa notte a Fiumicino per partecipare al vertice della FAO sulla fame nel mondo. Nei prossimi giorni sarà quasi certamente ricevuto dal Papa e avrà colloqui politici con Scalfaro, Prodi e Dini.

Castro era accompagnato dal Ministro degli esteri Roberto Robaina e dal Ministro dell'industria alimentare Alejandro Roca. Una folla di curiosi e diverse decine di giornalisti e operatori erano all'aeroporto ad aspettarlo nonostante la tarda ora».

(4-02956)

(19 novembre 1996)

RISPOSTA. – La pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, è sanzionata sul piano penale (articolo 656 del codice penale, che prevede l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire seicentomila) non in quanto tale, ma quando il contenuto della notizia sia tale da turbare il bene sociale costituzionalmente protetto dall'ordine pubblico, creando un'apprensione diffusa.

Questa limitata sfera di applicabilità della sanzione penale non preclude eventuali sanzioni di ordine disciplinare nei confronti dei soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, ovvero in elenchi speciali o nel registro dei praticanti, qualora essi «si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'Ordine» (articolo 48, Legge 3 febbraio 1963, n. 69).

Le sanzioni eventualmente applicabili non rientrano nella competenza di questo Ministero in quanto le funzioni di vigilanza non si estendono all'esercizio del potere disciplinare laddove esercitabile.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(22 agosto 1996)

PREIONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che il quotidiano «Italia Oggi» dello scorso 24 aprile 1997 (pagina 17) riporta la notizia che una commissione governativa presieduta dal sottosegretario Mirone ha allo studio proposte di modifica delle regole di accesso alla professione forense;

che corre voce che vi sarebbe anche una proposta di istituire un concorso unico nazionale per l'abilitazione all'esercizio della professio-

ne forense e che già a partire dall'anno prossimo verrebbero sospesi gli esami attualmente svolti presso le circoscrizioni di Corte d'appello;

che se venisse accolta tale proposta, proveniente «dall'interno della categoria», come riferito sul citato quotidiano, si andrebbe in netta controtendenza rispetto ai propositi «federalisti» del Governo Prodi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda smentire, in quanto infondate o inattendibili, le «voci riportate»;

se intenda tener conto dei gravi squilibri che il concorso unico nazionale arrecherebbe alla classe forense *in fieri* ed all'intera società civile;

se davvero vi sia la volontà di accogliere le richieste di istituire siffatta modalità di concorso.

(4-05928)

(21 maggio 1997)

RISPOSTA. - Con riferimento alla interrogazione parlamentare del senatore Preioni, l'Ufficio competente fa presente che la Commissione insediata presso questo Ministero e presieduta dal Sottosegretario onorevole professor Antonino Mirone ha il compito di formulare delle proposte in vista della riforma complessiva dell'Ordinamento forense.

In tale contesto la Commissione medesima ha definito una proposta di riforma dell'accesso alla professione di avvocato da trasmettere - unitamente al risultato complessivo dei lavori - agli organi competenti per il prosieguo dell'*iter* normativo.

Esula, pertanto, dalle attribuzioni della Commissione la possibilità di dar luogo ad uno spostamento della sessione di esame prevista ai sensi della normativa attualmente vigente.

Quanto poi alla previsione di un esame unico nazionale per l'accesso alla professione di avvocato, la scelta della Commissione sul punto è stata motivata dalla necessità di assicurare una maggiore uniformità di trattamento nella valutazione degli elaborati e di superare le sensibili differenze esistenti tra le varie commissioni esaminatrici sui criteri di selezione dei candidati.

Rappresenta, infatti, un dato preoccupante quello rappresentato dalle rilevanti (e talora notevolissime) differenze esistenti tra le percentuali degli idonei nei singoli distretti di Corte d'Appello ove attualmente vengono svolti gli esami di abilitazione alla professione forense: circostanza, questa, che, oltre ad essere indicativa di difformità nella selezione dei candidati, alimenta discutibili prassi - peraltro piuttosto diffuse - di trasferimento di sede dei praticanti nell'imminenza della sessione di esame al solo fine di svolgere la prova presso distretti ove sono ben maggiori le probabilità di superamento dell'esame di abilitazione medesimo.

L'esame unico su base nazionale, pertanto, consentirebbe un effettivo ed uniforme accertamento delle capacità tecnico-culturali dei candidati, assicurando nel contempo - anche nell'interesse della collettività - una selezione in grado di garantire la sussistenza dei requisiti di prepa-

razione e professionalità indispensabili per lo svolgimento della professione di avvocato.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(22 agosto 1997)

RECCIA, CIRAMI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che presso l'Ufficio centrale per la giustizia minorile è stato riammesso in servizio un funzionario di seconda qualifica funzionale nel profilo di direttore coordinatore di istituto penitenziario;

che nel profilo suindicato esiste nei ruoli organici della giustizia minorile un soprannumero di 7 unità;

che, pertanto, non sussistevano le condizioni ed i requisiti per la riammissione in servizio del predetto funzionario;

che la direzione dell'Ufficio era a conoscenza dell'esistenza del soprannumero, tant'è che a precedente richiesta di altro funzionario, inoltrata nel mese di settembre 1996, fu data risposta negativa;

che ciò nonostante il rappresentante dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile nella seduta del consiglio di amministrazione che ha deciso sulla riammissione non fece presente la carenza dei requisiti per la riammissione stessa;

che il consiglio di amministrazione, com'era suo dovere, non verificava la consistenza dell'organico di profilo e, fidandosi della dichiarazione del rappresentante dell'ufficio minorile, approvava illegittimamente la riammissione;

che la Ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, cui spetta il controllo di legittimità sui provvedimenti emanati dagli uffici ministeriali, ometteva di effettuare il controllo, in verità di *routine* e preliminare, sull'effettiva disponibilità di posti vacanti nel profilo di coordinatore di istituto penitenziario e, quindi, vistava il decreto, consentendo la riammissione in servizio;

che tutto ciò ha comportato per lo Stato un danno erariale essendo stato assunto illegittimamente e retribuito un funzionario non avente diritto alla riammissione in servizio nel profilo sopra citato,

si chiede di sapere:

se non si ritenga gravissimo tutto quanto accaduto;

se i fatti suesposti fossero o siano a conoscenza del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro del tesoro;

se non si ritenga opportuno e necessario intervenire al fine di accertare ed individuare le conseguenti responsabilità personali;

se, una volta appurati i fatti, non si intenda trasmettere una nota informativa agli organi giudiziari ed agli organi di controllo della Corte dei conti.

(4-04747)

(13 marzo 1997)

RISPOSTA. – L'ufficio centrale per la giustizia minorile è stato istituito con legge 29 febbraio 1992, n. 213.

Le piante organiche relative alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali sono state disposte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 1994, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1994.

In conseguenza, tutto il personale in servizio presso detto Ufficio al 16 febbraio 1994, e che non aveva esercitato il diritto di opzione per essere inquadrato nei ruoli organici del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o di quelli della Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria, è stato inquadrato anche in soprannumero nei ruoli dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile.

In particolare, per quanto concerne la IX qualifica funzionale, profilo professionale di «direttore coordinatore di istituto penitenziario», furono inquadrati, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 luglio 1988, n. 254, con decreto ministeriale 2 marzo 1995 n. 14 unità, già in servizio alla data del 16 febbraio 1994, pur essendo state previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per detto profilo, n. 7 unità.

La grave carenza di personale dirigenziale e l'assoluta impossibilità di reclutare con immediatezza, attraverso i concorsi, detto personale, ha comportato la necessità di dover continuare a mantenere (sostituendo di volta in volta le unità che per varie ragioni non facevano più parte dei ruoli della Giustizia minorile) le dette 14 unità di personale appartenente alla IX qualifica funzionale, profilo professionale di direttore coordinatore di istituto penitenziario, al fine di garantire una sufficiente funzionalità dei servizi minorili, sedi dirigenziali tuttora in gran parte affidate a funzionari appartenenti alla citata qualifica funzionale.

Giova sottolineare in proposito che su 22 dirigenti previsti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 1994, tuttora ne sono in servizio soltanto 11.

Tale indirizzo è stato sempre uniformemente adottato dall'ufficio centrale per la giustizia minorile; e, infatti, negli anni 1995-1996 sono stati sostituiti quattro direttori coordinatori di istituto penitenziario che hanno cessato di far parte dei ruoli della giustizia minorile.

Tutti i funzionari in questione sono transitati nei ruoli della giustizia minorile attraverso la procedura prevista dall'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e previo il prescritto visto della ragioneria centrale.

Le nuove piante organiche dell'Ufficio centrale in questione, definite il 3 aprile 1997 ed approvate dalla Conferenza dei Servizi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, prevedono che la dotazione organica del personale appartenente al profilo professionale di direttore coordinatore di istituto penitenziario, IX qualifica funzionale sia complessivamente di 15 unità che assorbono quelle soprannumerarie.

Nel contesto di cui sopra si inserisce l'accoglimento dell'istanza di riammissione in servizio del signor Franco Vanni, effettuata nel pieno rispetto dell'articolo 132 del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri n. 3 del 1957, e l'attribuzione al medesimo della reggenza della Divisione 1, che si occupa di formazione professionale, in considerazione della sua lunga carriera presso i servizi minorili, in particolare presso la scuola di formazione del personale per i minorenni di Roma diretta per circa 30 anni.

Per quanto concerne il diniego ad altro funzionario di far parte dei ruoli in questione con inquadramento alla IX qualifica funzionale, profilo professionale dei direttori coordinatori di istituto penitenziario, è da precisare che la situazione è del tutto diversa da quella del signor Vanni. Infatti, nella fattispecie non si trattava di una riammissione in servizio, ma di un passaggio dai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a quelli della giustizia minorile attraverso la procedura di cui all'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957; l'istanza dell'interessato fu accolta, peraltro, come distacco presso le strutture minorili con provvedimento emesso dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, previo parere favorevole dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile.

La riammissione in servizio del signor Vanni, disposta legittimamente in base al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, non può comportare alcun danno per l'erario, atteso che l'Ufficio in questione opera con solo il 40 per cento degli organici previsti.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(22 agosto 1997)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che la proposta di riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Reggio Calabria elaborata dall'ufficio scolastico provinciale determina pesanti tagli delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e sembra dettata da una sorta di logica punitiva nei confronti della scuola reggina;

che la proposta del provveditorato agli studi di Reggio Calabria appare frutto di una gestione burocratica, asfittica e ragionieristica che mette seriamente in discussione l'effettivo esercizio del diritto allo studio e la possibilità di offrire pari opportunità per tutti gli alunni e gli studenti della provincia di Reggio Calabria, introducendo gravi discriminazioni sul piano sociale e territoriale;

che il provveditorato agli studi ha già agito senza tenere in alcun conto il parere degli enti locali e delle comunità scolastiche interessate applicando in modo cavilloso e restrittivo le norme ministeriali ed interministeriali, determinando una situazione esplosiva e la crescita di un vasto e diffuso malcontento per le pesanti conseguenze che l'eventuale applicazione di queste scelte sbagliate e punitive potrebbe avere nel tessuto scolastico, familiare e sociale della provincia di Reggio Calabria;

che tra le proposte contenute nel piano provveditoriale assume un inammissibile carattere vessatorio la soppressione dell'istituto tecnico agrario-sezione staccata di Caulonia Marina, che registra peraltro una crescita degli iscritti: infatti al primo anno di corso per l'anno 1997-98 si sono già iscritti 23 alunni;

che tale scelta colpisce un'istituzione scolastica unica nel suo genere nella provincia di Reggio Calabria e la cui ubicazione in Caulonia assolve ad una funzione vocazionale del territorio che è prevalentemente interessato dall'agricoltura ed è a servizio dell'intera fascia jonica reggina e di parte di quella catanzarese;

che l'inaccettabile proposta di soppressione della sezione staccata di Caulonia Marina dell'istituto tecnico agrario assume un carattere emblematico ed è indicativa di una conduzione e di una gestione non più sostenibile del provveditorato agli studi di Reggio Calabria tanto che si richiede ormai con urgenza un profondo cambiamento della direzione dell'ufficio e dei metodi di gestione che sono stati portati avanti in questi anni nell'ufficio scolastico provinciale;

che occorre, dunque, impedire la concretizzazione di un piano che assesta un colpo micidiale all'intero sistema scolastico della provincia di Reggio Calabria così come riconosciuto anche dal consiglio scolastico provinciale che con un proprio documento del 30 aprile 1997 ha sostanzialmente respinto la proposta del provveditore agli studi avanzando una propria controproposta e riservandosi di costituirsi quale parte civile e difesa a tutela delle legittime istanze;

che è necessario un immediato intervento del Ministero della pubblica istruzione per bloccare la proposta del provveditore e per garantire la salvaguardia piena del diritto allo studio nella provincia di Reggio Calabria, assumendo eventuali provvedimenti straordinari in deroga alle norme generali anche in considerazione della particolare situazione sociale ed economica che vive la provincia di Reggio Calabria, laddove spesso la scuola rappresenta l'unico presidio civile e democratico e l'unica barriera contro l'avanzata di fenomeni di degrado e di regressione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti sopra evidenziati;

quali iniziative intenda assumere per tutelare la scuola reggina e l'esercizio del diritto allo studio;

quali provvedimenti e quali interventi intenda promuovere per impedire la soppressione dell'istituto tecnico agrario-sezione staccata di Caulonia Marina e delle altre istituzioni scolastiche interessate dai provvedimenti di taglio predisposti dal provveditore agli studi di Reggio Calabria.

(4-06066)

(28 maggio 1997)

RISPOSTA. - Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-1998 il provveditore agli Studi di Reggio Ca-

labria ha disposto, malgrado ogni migliore intendimento e pur considerando la particolare situazione socio-economica in cui versa il comune di Caulonia, la soppressione graduale della sezione staccata dell'Istituto tecnico agrario locale.

Il provvedimento suddetto è stato adottato in quanto, nello scorso anno scolastico l'istituto in parola è stato frequentato da soltanto 17 studenti nella prima classe, 11 in seconda, 19 in terza, 16 in quarta ed 8 in quinta, per un totale di 71 e con una media di 14 ragazzi per classe, confermando, come del resto negli ultimi anni, d'essere una delle sezioni staccate della provincia con un basso indice di presenze.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della programmazione scientifica e tecnologica*

BERLINUGER

(22 agosto 1997)

SALVATO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la Federazione provinciale CISL statali di Livorno denuncia una «azione di rappresaglia e di persecuzione senza precedenti in atto da parte della direzione centrale del DAP nei confronti di alcuni delegati ed iscritti alla CISL della polizia penitenziaria» della casa di reclusione di Gorgona;

che, in particolare, si lamenta nei confronti della direzione del carcere la mancanza di corrette relazioni sindacali, la prolungata mancanza di informazione, la disparità di trattamento nel canone di affitto degli alloggi e la poca trasparenza dei criteri di assegnazione degli stessi al personale, la prolungata variazione dei prezzi dei generi venduti allo spaccio e la scarsa varietà degli stessi, i criteri di gestione del lavoro straordinario, la persistente confusione nella organizzazione del servizio navale e la sistematica emarginazione senza alcun preciso motivo di un ispettore di polizia, delegato della CISL;

che, d'altra parte, si lamenta nei confronti della direzione del DAP una iniziativa antisindacale in danno del vice-ispettore Giovanni Martano, che è stato sottoposto ad un esame professionale senza alcuna motivazione,

si chiede di sapere se tutto ciò risponda al vero e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare perchè nell'amministrazione penitenziaria non si manifestino situazioni quali quelle denunciate dalla citata organizzazione sindacale.

(4-00004)

(16 maggio 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ha disposto una ispezione straordinaria presso la casa di reclusione di Gorgona finalizzata ad appurare la sussistenza o meno delle situazioni e dei problemi evidenziati dall'interrogante.

Dalla relazione recentemente presentata dal Direttore dell'Ufficio centrale dell'ispettorato al quale sono stati affidati gli accertamenti emerge quanto segue.

1) Il canone di affitto degli alloggi demaniali viene determinato dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio. Nelle more che l'U.T.E. quantifichi esattamente l'onere, i concessionari corrispondono un canone determinato in lire 60.000, con l'eccezione del canone corrisposto da 4 agenti fissato in lire 10.000 in ragione della ridotta superficie degli alloggi (trattasi di monovani).

Le procedure di concessione degli alloggi avvengono nel rispetto di quanto disposto dalla circolare ministeriale in materia n. 143810/2.1 del 15 luglio 1994, e cioè mediante redazione di regolari graduatorie virtuali che vengono trasmesse per l'approvazione al competente Ufficio del D.A.P.. Al momento gli alloggi resisi liberi, per intervenuti trasferimenti del personale ad altre sedi, sono stati assegnati secondo le modalità sopra descritte.

2) I prezzi di generi alimentari risultano determinati sulla base delle relative fatture di fornitura con un aumento percentuale per ricarico di utile, dell'imposta sul valore aggiunto e delle spese di trasporto. Le oscillazioni di detti importi sono determinate dalle relative variazioni dei prezzi di mercato cui vengono acquistati i generi alimentari.

Per quanto attiene alla lamentata scarsità di detti generi, bisogna considerare che gli stessi vengono posti in vendita in una «sala convegno» ove sono presenti soltanto generi di prima necessità nonché eventuali altri prodotti di cui è possibile prevedere il consumo.

3) In ordine all'attribuzione di prestazioni di lavoro straordinario al personale di Polizia Penitenziaria, la Direzione della casa di reclusione ha rappresentato che l'Organizzazione sindacale CISL non ha mai avanzato lamentele di alcun genere, sottolineando in proposito che il rappresentante sindacale della citata sigla, non solo non ha lamentato alcunchè, ma è lo stesso a collaborare in prima persona all'organizzazione dei turni di servizio del personale in quanto comandante del reparto.

4) Per quanto riguarda il Servizio navale, il Provveditorato di Firenze ha recentemente disposto che i turni di servizio debbono essere contenuti in una fascia di durata non superiore alle 8 ore giornaliere. Infatti ai tempi in cui è stata inoltrata l'Interrogazione parlamentare il personale in questione effettuava turni della durata di 10 ore di servizio continuative senza che la materia in questione sia stata oggetto di preventiva informativa alle organizzazioni sindacali.

In merito alla questione riguardante l'ispettore Giovanni Martano si rappresenta che in data 12 agosto 1994, al termine del corso di «Nocchiere abilitato al comando» effettuato presso il Centro navale della Guardia di finanza di Gaeta, lo stesso è stato assegnato d'ufficio alla Casa di reclusione di Pianosa - Stazione navale - ed imbarcato a bordo della motovedetta costiera «C1 » con l'incarico tabellare di vice comandante.

Successivamente (9 agosto 1995) il Martano è stato distaccato, per motivi di studio, dal Provveditorato regionale di Firenze, presso

la Casa di reclusione di Gorgona – Stazione navale – ed imbarcato a bordo della motovedetta d'altura «V1».

La Direzione di quest'ultimo istituto, al fine di agevolare negli studi il Martano, durante l'anno scolastico 1995-1996, disponeva, con ordine di servizio del 19 ottobre 1995, che lo stesso svolgesse servizio nel turno antipomeridiano.

Allo stato le esigenze di studio del sottufficiale sono terminate e lo stesso risulta ancora distaccato a seguito di nuova disposizione del Provveditorato regionale di Firenze del 18 luglio 1996.

Per quanto riguarda la «sottoposizione dell'ispettore Martano ad esame professionale senza alcuna motivazione» si evidenzia quanto segue.

L'ispettorato Martano, in seguito al distacco presso la Stazione navale di Gorgona, è stato imbarcato a bordo di una delle motovedette d'altura, sulle quali non aveva mai prestato precedentemente servizio continuativo e, pertanto, non aveva la necessaria ed indispensabile esperienza nelle funzioni di comando a bordo di tali imbarcazioni che, tra l'altro, effettuano giornalmente servizio di collegamento tra l'isola di Gorgona e Livorno.

Si precisa che l'incarico di comandante o di vice comandante di unità navali del Corpo, viene assegnato, da parte del competente Ufficio del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al personale del ruolo degli ispettori che possedendo apposita abilitazione (AC) abbia dimostrato, nel corso degli anni, di avere acquisito quel grado di professionalità richiesto per potere disimpegnare in sicurezza il delicato compito.

Pertanto si è ritenuto opportuno verificare il grado di professionalità e l'attitudine al comando di motovedette d'altura posseduti dal Martano, così come del resto avviene per altro personale imbarcato.

Al riguardo si comunica che nello stesso periodo, anzi precedentemente alla verifica disposta nei confronti del vice ispettore Martano, altri quattro ispettori del Corpo, due appartenenti alla Stazione navale di Pianosa e due a quella di Gorgona, già qualificati al Comando di unità navali d'altura – che avevano completato il periodo di tirocinio pratico a bordo della durata di sei mesi circa – erano stati sottoposti a tale verifica.

Quest'ultima è di fondamentale importanza ai fini della sicurezza in mare.

Tanto più che in seguito alla verifica del Martano, gli esaminatori hanno dichiarato di ritenere opportuno concedere un ulteriore periodo di addestramento al vice ispettore Martano perchè non ancora pronto, allo stato, ad assumere il comando su una unità navale del Corpo.

Si fa osservare che il 3 maggio 1996, un'apposita Commissione riunitasi presso la base navale di Livorno per procedere alla verifica riguardante l'ispettore in questione, dopo le prove in mare ha dichiarato che: «il Martano nella manovra con unità navali della serie «V» non presenta ancora un buon occhio marino ovvero, non riesce a fare la valutazione dei ritardi fra causa ed effetto con il minimo errore. Tanto, soprattutto perchè lo stesso sino ad ora non aveva avuto esperienze con ta-

li unità. Infatti, in passato, egli si è visto imbarcato esclusivamente sull'imbarcazione costiera del Corpo «C1» ed infine aggiunge che «l'ispettore Martano.....continui, sotto l'insegnamento pratico del Comandante, ad acquisire esperienza a bordo di tale tipo di imbarcazione».

Pertanto non sembra potersi affermare che l'ispettore Martano sia stato sottoposto ad esame professionale senza alcuna motivazione.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(22 agosto 1997)

SALVATO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che perdura, nella provincia di Livorno, una gestione della scuola autoritaria ed arbitraria da tempo e senza esito denunciata;

che nei giorni scorsi è stato denunciato un episodio riguardante 17 bambini, iscritti al primo anno della scuola elementare a tempo pieno «G. Carducci» di Rosignano Marittimo (Livorno) alle cui famiglie è stato comunicato in questi giorni il divieto di iscrivere i propri figli alla suddetta scuola dando indicazione di iscriverli alla scuola più vicina per residenza;

che tale decisione del provveditore agli studi di Livorno viola apertamente la «Carta dei servizi della scuola» (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 1995) che consente l'iscrizione nella scuola di maggior gradimento delle famiglie e degli scolari;

che non si può, in questo caso, addurre la giustificazione della mancanza di aule, poichè la scuola elementare Carducci è sita in un edificio completamente ristrutturato, dotato di moderni laboratori e di ampia palestra, che, con questa soppressione, resterebbe parzialmente inutilizzato;

che la decisione del provveditore è stata assunta senza neppure ascoltare le ragioni dei genitori che vi si opponevano poichè nelle scuole vicine alla loro residenza non esistono classi a tempo pieno;

che non sono stati informati, nè ascoltati gli organi scolastici provinciali e gli enti locali territoriali;

che ancora una volta il provveditore di Livorno colpisce la scuola nei suoi momenti più innovativi (tempo pieno) e solidaristici;

che in un'altra realtà di Livorno, infatti, dopo essere state accorpate le due scuole medie «G. Marconi» e «L. da Vinci», anche con il consenso degli utenti e degli enti locali, sono state soppresse due classi della stessa scuola, nonostante fossero l'una a tempo prolungato e l'altra con un'alunna portatrice di *handicap*;

che anche in questo caso da parte del provveditore non è stata data alcuna informazione preventiva, nè tanto meno è stato ricercato un confronto di merito con gli enti locali o con gli studenti e le loro famiglie,

si chiede di sapere:

quali misure si intenda assumere affinché il provveditore agli studi di Livorno – professoressa Maresca – adotti un metodo di lavoro rispettoso degli elementari obblighi di democraticità delle decisioni assunte, nonché delle leggi e delle direttive vigenti;

come si intenda intervenire per dare a tutti i provveditori regole chiare che favoriscano la trasparenza e la collegialità nella direzione della scuola;

cosa si intenda fare per modificare una direzione della scuola italiana che è ancora troppo condizionata da una burocratica volontà autoritaria.

(4-05992)

(22 maggio 1997)

RISPOSTA. – In ottemperanza alla disposizioni di contenimento della spesa pubblica contenute nella legge n. 662 di accompagnamento alla legge finanziaria 1997 ed al decreto interministeriale n. 176 del 15 marzo 1997, recante disposizioni sulla razionalizzazione della rete scolastica, il Provveditore agli studi di Livorno ha autorizzato il funzionamento di una sola prima classe presso la scuola elementare «G. Carducci» di Rosignano Marittimo che sarà frequentata da 22 alunni.

Tale provvedimento è stato adottato in quanto, accettando le ulteriori 17 iscrizioni di bambini residenti in diverso bacino di utenza, si sarebbe determinato un aumento di organico.

La ordinanza ministeriale m. 400 del 1991 consente, infatti, che le iscrizioni presso scuole diverse da quelle di appartenenza possano essere accolte compatibilmente con le disponibilità logistiche della scuola e «sempre che non comportino aumento di classi».

Per quanto riguarda il caso delle scuole medie «G. Marconi» e «L. Da Vinci» il competente Provveditore, dopo aver accorpato le medesime, aveva disposto anche la soppressione di due classi – una a tempo prolungato e l'altra frequentata da una bambina portatrice di *handicap* – ai sensi della ordinanza ministeriale n. 191 del 1997 sulla formazione degli organici della scuola secondaria di I grado.

Tale riduzione di classi non avrebbe però consentito la prosecuzione dell'attività del tempo prolungato e della sperimentazione di latino e pertanto il Capo dell'ufficio scolastico provinciale ha ritenuto di ripristinare la II classe in sede di organico di diritto, riservandosi di riattivare anche la III classe nell'organico di fatto.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(22 agosto 1997)

SELLA di MONTELUCE. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il ministero prevede che nella provincia di Biella il numero di alunni delle scuole superiori sia pari a 4.900 unità contro un numero effettivo di 5.300;

che la dotazione di organici delle classi non corrisponde pertanto alle cifre oggi registrate;

che la legge finanziaria prevede una riduzione del numero delle classi in tutta Italia;

che pertanto nella provincia di Biella verranno tagliate 16 classi;

che in conseguenza di ciò oltre 400 alunni dovrebbero essere o dismessi o, in alternativa, inseriti in classi composte da più di 35 unità;

che la legge finanziaria appena varata prevede classi composte al massimo di 28 alunni,

l'interrogante chiede di sapere come il Ministro in indirizzo preveda di agire nella provincia di Biella, costituita due anni orsono, e il cui provveditorato, ai primi passi, non sarà in grado di far fronte con le necessarie professionalità e garanzie alla necessaria istruzione dei giovani.

(4-04820)

(18 marzo 1997)

RISPOSTA. – Il decreto interministeriale n. 177 del 15 marzo 1997 relativo alle disposizioni sulla formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado nell'anno scolastico 1997-1998, prevede, per la provincia di Biella, la formazione di 231 classi, per un totale di 4.942 studenti, con un rapporto alunni/classi di 21,4.

Le iscrizioni effettivamente pervenute sono 5.314 e pertanto si ipotizza l'attivazione di 243 classi, con un esubero di 12 classi rispetto alla previsione iniziale.

Il Provveditore agli studi di Biella, pur in presenza di notevoli difficoltà, ritiene di poter assicurare il tempestivo espletamento delle operazioni di determinazione degli organici e di trasferimento.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(22 agosto 1997)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che la scuola media di Graglia-Merletto a cui accedono i ragazzi dei comuni di Graglia, Muzzano, Netro e Donato è gestita dalla comunità montana AVE ed è situata al centro dei quattro comuni in un edificio di proprietà del comune di Graglia;

che la funzionalità di questo edificio è assicurata da opere di miglioramento che sono in programma per le prossime vacanze estive, ma anche dall'impiego dei quattro sindaci che sono determinati a non perdere la scuola che rappresenta un servizio primario;

che nello scorso mese di marzo era giunta la notizia della chiusura della scuola e solo dopo varie proteste dei genitori degli alunni il provveditore agli studi della città di Biella ha assicurato il mantenimento della scuola almeno per l'anno 1997-1998;

che la chiusura della scuola, in questi quattro comuni, produrrà un traumatico evento agli alunni, ai genitori degli alunni ed alle amministrazioni comunali che sono sempre alla ricerca di iniziative per arrestare lo spopolamento dei comuni e che hanno stanziato delle cifre per ristrutturare la scuola,

l'interrogante chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda garantire il diritto allo studio e come intenda reimpiegare gli stanziamenti previsti per i lavori di ristrutturazione della scuola, qualora questa chiudesse, in vista del fatto che inizieranno proprio nell'anno scolastico 1997-1998.

(4-06143)

(29 maggio 1997)

RISPOSTA. - Le preoccupazioni espresse dall'onorevole interrogante in merito all'eventuale chiusura della scuola media di Graglia - sezione staccata di Occhieppo Inferiore non hanno ragione d'essere.

Per l'anno scolastico 1997-1998 la scuola in parola, infatti continuerà a funzionare con una prima classe di n. 20 allievi (di cui un allievo portatore di *handicap*), di cui n. 2 classi seconde alle quali sono iscritti n. 23 allievi, di cui n. 2 in situazione di *handicap* ed una classe terza con n. 19 allievi.

Tutte le classi funzioneranno a tempo pieno.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(22 agosto 1997)

SPECCHIA. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che il 23 luglio 1996 lo scrivente presentò l'interrogazione 4-01343 sulla carenza di magistrati per la procura della Repubblica presso il tribunale di Brindisi;

che il 13 dicembre 1996 il Ministro di grazia e giustizia rispose assicurando che la situazione era stata segnalata al Consiglio superiore della magistratura;

che invece la situazione non si è modificata e che perdura l'assenza di alcuni magistrati con conseguenze negative sia per l'attività di indagine sia per la presenza alle udienze;

che, per quanto riguarda la pretura circondariale di Brindisi, vi è analoga carenza di magistrati;

che, in conseguenza di ciò, spesso i collegi giudicanti non sono al completo e i processi vengono rinviati;

che vi sono inoltre disagi per il completamento della nuova sede della pretura circondariale, in costruzione da oltre dieci anni,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda assumere.

(4-04298)

(25 febbraio 1997)

RISPOSTA. – La dotazione organica della Procura della Repubblica presso il tribunale di Brindisi è costituita da un procuratore e sette sostituti, tutti presenti.

Tre magistrati sono applicati alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Lecce in qualità di sostituti antimafia, a far data rispettivamente dal 20 marzo 1997, 14 aprile 1997, e 14 marzo 1997.

L'organico della Pretura circondariale di Brindisi del personale di magistratura prevede un Consigliere pretore dirigente non presente, ma in entrata prossima e 13 Pretori dei quali 10 presenti.

Il posto vacante di Consigliere pretore dirigente è stato pubblicato con telex del 20 dicembre 1996. In data 15 maggio 1997 il Consiglio superiore della magistratura ha deliberato il trasferimento del dottor Fiorella.

Nella seduta del 14 maggio 1997 il Consiglio superiore della magistratura ha deliberato l'approvazione dell'elenco delle sedi da assegnare agli uditori giudiziari nominati con decreto ministeriale 30 maggio 1996. Alla pretura di Brindisi sono stati assegnati due posti di uditore giudiziario. I predetti uditori, all'esito della procedura di scelta delle sedi, prenderanno servizio entro la fine del corrente anno.

Per quanto riguarda l'ampliamento di organico, si evidenzia che il Consiglio superiore della magistratura ha indicato alcuni criteri di carattere generale cui attenersi nell'individuazione dei posti da sopprimere, così sintetizzabili:

a) in primo luogo, al fine di non alterare le proporzioni tra i diversi distretti di Corte d'appello, preferenza di massima per uffici dello stesso distretto;

b) al fine di non alterare il rapporto numerico tra i magistrati addetti ai settori giudicante e requirente, preferenza di massima per uffici dello stesso settore interessato dall'aumento e, nell'ambito di questi, per le Preture e le relative Procure piuttosto che per i tribunali.

Al fine di uniformarsi all'orientamento manifestato dal Consiglio superiore della magistratura e ritenendo opportuno che sulle variazioni di organico di magistrati e di personale amministrativo dei singoli uffici giudiziari si pronunzino i rispettivi Capi di corte, procuratori generali, consigli giudiziari e consigli dell'ordine forense, sicuramente in possesso di elementi idonei anche per suggerire le necessarie indicazioni in or-

dine al reperimento delle strutture richieste in aumento, la competente Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria, in data 22 ottobre 1996, ha inviato a tutti i Presidenti di corte d'appello e procuratori generali una ulteriore circolare, con la quale si invitano gli stessi a dare riscontro alla precedente circolare del 28 giugno ed a far pervenire le eventuali proposte di variazione di organico, solo all'esito della procedura di consultazione dei Dirigenti di tutti gli uffici, dei Consigli giudiziari e dei Consigli dell'ordine forense e con la indicazione delle contestuali correlative soppressioni di posti.

Per supplire alla eventuale mancata indicazione da parte dei Capi di corte e sulla scorta dei criteri generali dettati dai risultati forniti dalla Commissione per le determinazioni dei nuovi indici di lavoro su base distrettuale, la citata Direzione ha predisposto una nuova procedura di determinazione degli indici di lavoro relativi ai singoli uffici giudiziari, idonea a fornire un attendibile parametro di valutazione comparativa della quantità di lavoro che grava sulle varie sedi giudiziarie.

La predetta procedura è ormai giunta all'ultima fase di elaborazione ed i relativi dati potranno, a breve, essere utilizzati per formulare delle proposte di ulteriore adeguamento delle dotazioni organiche degli uffici in questione.

La nuova procedura di determinazione degli indici di lavoro relativi ai singoli uffici giudiziari sarà integrata dalle specifiche esigenze connesse alla materia della criminalità organizzata.

Si sottolinea che una più razionale distribuzione di personale magistraturale ed amministrativo sarà resa possibile da riforme come la competenza penale dei giudici di pace ed il giudice unico di primo grado, attualmente all'esame del Parlamento.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(22 agosto 1997)

SPERONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per sapere se corrisponda al vero la notizia che un magistrato di Cremona ha imposto agli avvocati di portare la cravatta in udienza ed in base a quale norma sia possibile tale imposizione, considerato che già vige l'obbligo di indossare la toga.

(4-04466)

(27 febbraio 1997)

RISPOSTA. – I capi della Corte di appello di Brescia, nel cui distretto è compresa la sede di Cremona, nonchè il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Cremona, opportunamente interessati, hanno escluso che si sia verificata la circostanza dedotta nell'interrogazione.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(22 agosto 1997)

TURINI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il Ministro della pubblica istruzione in carica, secondo notizie diffuse dalla stampa alcuni mesi fa, avrebbe dichiarato l'intenzione di sopprimere, nel panorama scolastico italiano, i licei classici;

che si è avuta notizia nei giorni scorsi della probabile soppressione della quarta ginnasio a Massa Marittima (Grosseto);

che tale chiusura sarebbe di fatto la fase iniziale della soppressione del liceo classico di Massa Marittima, in quanto verrebbe a mancare la base per l'attività scolastica, con il lento esaurirsi dei corsi man mano che gli studenti più grandi arrivano agli esami di maturità;

che la notizia ha suscitato scalpore nel mondo scolastico e culturale della cittadina delle Colline metallifere, che vedrebbe la perdita dell'unico ramo classico esistente nell'intera zona;

che gli operatori scolastici ed i sindacati della scuola hanno espresso parere contrario, vista anche la forte depressione economica in cui versa la zona e che la chiusura del plesso scolastico aggraverebbe ulteriormente,

si chiede di sapere:

se corrispondano a verità le notizie di cui in premessa;

cosa intenda fare il Ministro in indirizzo per scongiurare tale grave fatto che arrecherebbe danno al mondo del lavoro, della cultura e della scuola.

(4-05661)

(7 maggio 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione citata in oggetto e si comunica che, nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-98, il Provveditore agli studi di Grosseto, malgrado ogni migliore intendimento, non ha potuto istituire la IV ginnasio del liceo classico di Massa Marittima in quanto le iscrizioni pervenute sono state soltanto 12 mentre il numero minimo previsto è di 25.

Inoltre il numero totale delle classi che funzioneranno nella provincia di Grosseto nel prossimo anno scolastico assorbirà tutto il contingente dei posti assegnati dalla vigente normativa alla provincia medesima.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(22 agosto 1997)

TURINI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che anche quest'anno, all'inizio dell'anno scolastico, è ricominciata l'annosa polemica circa l'aumento del costo dei libri di testo per le scuole dell'obbligo;

che anche quest'anno si è registrato un notevole aumento dei prezzi di copertina dei libri di testo, superando in alcuni casi anche il tetto massimo dell'incremento di prezzo, fissato quest'anno, al 9 per cento;

che alcune organizzazioni studentesche hanno denunciato, in alcuni *dossier*, delle irregolarità commesse da alcune case editrici, in merito a delle nuove ristampe, naturalmente a più alto prezzo, che hanno arrecato danno economico alle famiglie;

che nei *dossier* in questione si evince come, in determinati casi, siano stati cambiati, da un anno all'altro, solamente la copertina ed il titolo dei volumi che, nella sostanza, sono rimasti invariati;

che molte famiglie trovano onerosa tale situazione al punto da far cessare gli studi ai propri figli,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda assumere in merito a quanto sopra esposto.

(4-06650)

(25 giugno 1997)

RISPOSTA. – In riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto, premesso che la problematica riguardante il costo eccessivo dei testi scolastici è stata e continua ad essere alla particolare attenzione di questo Ministero, si comunica quanto segue.

Nelle annuali circolari che disciplinano le operazioni per l'adozione dei libri scolastici l'amministrazione scolastica ha, infatti, sempre raccomandato al collegio docenti, cui la vigente normativa demanda, sentiti i consigli di classe, l'adozione di detti testi, di evitare la scelta di libri che, giudicati di pari valore didattico, siano più costosi.

Della questione è stato anche investito l'apposito comitato permanente, istituito con decreto ministeriale n. 168 del 1993, nel quale accanto ad operatori scolastici sono rappresentate le organizzazioni sindacali, le associazioni professionali del personale delle scuole, le famiglie, il mondo dell'editoria, della distribuzione e della vendita dei testi scolastici.

Tenuto conto dei suggerimenti e delle proposte in merito formulate da detto comitato è stata predisposta la circolare n. 9 del 9 gennaio 1996 sulle adozioni dei libri di testo nelle scuole secondarie, la quale reca indicazioni molto circostanziate riguardo all'aspetto del prezzo.

In particolare, si prevede che in sede di adozione si debba tenere conto dell'esigenza che l'onere per l'acquisto dei testi scolastici risulti il meno gravoso possibile per le famiglie e che possano essere presi in considerazione solo i libri per i quali risulti fissato il prezzo di copertina desunto dal listino editoriale e, per le novità non ancora incluse in tale listino, il prezzo indicato sulle copie di saggio.

È stata inoltre prevista la possibilità di revoca delle adozioni disposte qualora, successivamente alla deliberazione del collegio dei docenti, dovessero verificarsi aumenti di prezzo.

Nell'intento poi di seguire, per esigenze di conoscenza e di informativa, l'andamento dei prezzi, la medesima circolare, impegna le case

editrici a rimettere a questa amministrazione, per il tramite delle associazioni di categoria, i listini riferiti ai libri proposti in adozione.

La vertenza tra associazioni editori e associazioni librai, in tema di determinazione di prezzi dei libri scolastici verificatasi prima dell'inizio del corrente anno scolastico nonchè i dubbi insorti circa le compatibilità delle indicazioni fornite dalla succitata circolare con la normativa a tutela della concorrenza hanno indotto questo Ministero a richiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato parere sia in merito alla possibilità agire come mediatore nella vertenza stessa che in merito alla legittimità delle disposizioni emanate.

In data 11 luglio 1996 il succitato organo ha espresso l'avviso che la circolare n. 9 del 9 gennaio 1990 non contiene misure ingiustamente restrittive della concorrenza, ha escluso invece ogni possibilità di mediazione tra le associazioni di categoria degli editori e dei librai ritenendo che «la remunerazione dell'attività di vendita svolta dalle singole librerie debba essere lasciata alla libera contrattazione tra le stesse e i singoli editori».

In data 23 luglio 1996 con circolare n. 360, nel portare a conoscenza il parere espresso dall'Autorità garante, è stata richiamata l'attenzione sulle disposizioni che prevedono la revoca e la sostituzione dei testi adottati ove vengano a determinarsi aumenti dei prezzi di copertina dei testi scolastici dopo le adozioni.

Questa amministrazione inoltre, tenuto conto dell'orientamento del Comitato permanente, ha prospettato alle associazioni degli istituti di credito più rappresentativi l'opportunità di prevedere adeguate forme di sostegno per l'acquisto da parte delle famiglie dei testi scolastici.

Anche per il prossimo anno scolastico 1997-98 con comunicazione ministeriale n. 763 del 24 dicembre 1996 è stata ribadita la necessità di promuovere e sostenere ogni iniziativa, nell'ambito della collaborazione tra scuole e famiglie, finalizzata all'esigenza che l'onere per l'acquisto dei testi sia il meno gravoso possibile ed è stato anche rinnovato l'invito a revocare le adozioni di quei testi scolastici i cui prezzi risultino migliorati rispetto a quelli indicati all'atto dell'adozione.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(22 agosto 1997)

VEDOVATO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che in data 2 dicembre 1966 si è tenuta presso il tribunale di Novara una affollata assemblea, promossa dal sindacato avvocati e procuratori e dall'ordine degli avvocati, nel corso della quale è stata evidenziata, con accenti di grande preoccupazione, la grave situazione che si è determinata a causa del pesante arretrato dei processi civili;

che tale situazione si è venuta determinando per il sommarsi nel tempo di numerose difficoltà, ma da ultimo le carenze d'organico dei

magistrati giudicanti che ne hanno causato un ulteriore deterioramento: l'organico di 10 magistrati è coperto attualmente da 8 posti ed uno dei magistrati in servizio è in astensione obbligatoria per maternità fino ad aprile 1997;

che al servizio penale – dibattimentale – compresa la corte d'assise – sono attualmente destinati il presidente di sezione e 3 magistrati, dovendo entro il 30 maggio 1997 esaurire anche 215 processi penali cosiddetti di «vecchio rito» oltre ad attendere alla materia del lavoro, dell'agraria, alla volontaria giurisdizione ed alla esecuzione immobiliare;

che al servizio civile – contenzioso e non contenzioso – compresi i procedimenti in materia di famiglia e di stato e le procedure concorsuali, sono destinati 2 soli giudici oltre al presidente: si tratta di circa 5.800 procedimenti; questo ha comportato il differimento della trattazione di parte di essi fino all'aprile 1997 e la sospensione di altri senza prefissazione di data; la evidente difficoltà di gestione del servizio civile è aggravata in modo preoccupante dalla necessità che i 2 magistrati ad esso addetti sostituiscano frequentemente, con impegni di lunga durata, i colleghi del settore penale nelle udienze dibattimentali per le note ragioni della «incompatibilità» affermata da recenti pronunce della Corte costituzionale; l'urgenza di coprire i posti vacanti – 2 di giudice e uno di presidente di sezione – è di assoluta evidenza,

si chiede di sapere:

quali urgenti provvedimenti si intenda adottare per evitare che, nell'ambito territoriale di competenza del tribunale di Novara, la denegata giustizia in materia civile ingeneri ulteriore sfiducia nel rapporto tra i cittadini e lo Stato;

in particolare se non si ritenga, di fronte alle note attuali carenze di disponibilità per la copertura dei posti e in attesa della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, di fare in modo che si eviti di assegnare magistrati ad uffici già ritenuti in condizione di essere soppressi, operando in via provvisoria e immediata attraverso le applicazioni dagli uffici del centro distrettuale che hanno minori impegni di udienza rispetto ai magistrati assegnati agli uffici di media dimensione;

se non si ritenga di avviare opportuni accertamenti per verificare se l'attuale assegnazione dei magistrati nel distretto risponda alle reali esigenze e a criteri di efficienza a cui anche l'amministrazione della giustizia deve attenersi.

(4-03245)

(5 dicembre 1996)

RISPOSTA. – La dotazione organica del personale di magistratura del tribunale di Novara è costituita da un presidente, presente, un presidente di sezione in entrata e da 10 giudici dei quali 8 presenti.

Con telex del 15 maggio è stato pubblicato uno dei due posti vacanti di giudice.

Per quanto riguarda i provvedimenti per sopperire alle necessità del tribunale in questione e di altre sedi non meno disagiate, si comunica

che due sono le innovazioni di natura normativa che assumono particolare rilievo per le esigenze di organico degli uffici giudiziari:

1) *Giudice unico*

È stata di recente approvata in via definitiva dalla Camera dei deputati la legge di «Delega al Governo per la realizzazione del giudice unico di primo grado» che delega il Governo ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, uno o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado sarà soppresso l'ufficio del pretore e le relative competenze saranno trasferite al tribunale.

Saranno inoltre soppresse le attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali, e, ove occorra, saranno costituite sezioni distaccate di tribunale.

L'ufficio della procura della Repubblica circondariale sarà soppresso e le relative funzioni saranno trasferite alla procura della Repubblica presso il tribunale.

L'istituzione del giudice unico comporterà, pertanto, la revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari consentendo una migliore distribuzione del personale nell'ambito dell'ufficio unico.

2) *Tabelle infradistrettuali*

Per le assenze o gli impedimenti di breve durata, ogni ufficio provvede con supplenze interne senza particolari problemi, secondo turni prestabiliti che consentono l'impiego tempestivo del magistrato di turno di supplenza. Ma se l'assenza o l'impedimento si protrae per alcuni giorni, sorgono difficoltà, specie per uffici di piccole dimensioni. Il Governo ha presentato in Parlamento un disegno di legge che prevede la costituzione di tabelle infradistrettuali quale strumento per soddisfare queste esigenze; riunendo in una tabella unica più uffici, è possibile una osmosi di magistrati, anche se dislocati in territori diversi del medesimo distretto, in modo da assicurare funzionalità al settore operativo che presenta caratteri di difficoltà. Si tratta di una novità riguardante l'organizzazione strutturale degli uffici e che, pur non modificandone la tradizionale organizzazione né l'autonomia e non alterando in alcun modo le circoscrizioni giudiziarie, è diretta a conseguire una maggiore efficienza, consentendo la utilizzabilità di magistrati di più circondari per sopperire alle situazioni di difficoltà dei singoli uffici senza vulnerare in alcun modo il principio della inamovibilità del magistrato. Il disegno di legge prevede in sostanza che il singolo magistrato possa svolgere, secondo una previsione tabellare, e quindi nel pieno rispetto del principio del giudice naturale, funzioni giudiziarie contemporaneamente in più uffici,

oltre che supplire in caso di assenza o impedimenti prolungati. La possibilità di procedere all'assegnazione contemporanea in più uffici è destinata ad offrire una prima soluzione alle difficoltà organizzative conseguenti alle recenti sentenze della Corte costituzionale in materia di incompatibilità funzionale dei magistrati che svolgono la loro attività nel settore penale e particolarmente nelle sezioni delle indagini preliminari. In questo modo sarà possibile assegnare al singolo giudice le funzioni di giudice delle indagini preliminari presso un tribunale e quelle di giudice dell'udienza preliminare presso un altro tribunale appartenente alla stessa tabella, evitando buona parte dei problemi che insorgono nella gestione di entrambe le attività da parte del medesimo magistrato; nel contempo, a differenza di quanto potrebbe avvenire attraverso il ricorso all'istituto dell'applicazione, si garantisce il pieno rispetto del principio del giudice naturale precostituito per legge in quanto la designazione avviene in anticipo attraverso la fissazione delle tabelle biennali (infradistrettuali).

Anche in caso di assegnazione congiunta a più uffici resta sempre stabilita la sede principale di servizio, cioè quella presso la quale il Consiglio superiore ha operato il trasferimento o l'assegnazione e che costituisce, quindi, a tutti gli effetti, giuridici ed economici, la sede di servizio del magistrato.

La formazione delle tabelle infradistrettuali spetta al CSM. L'organo di autogoverno deve individuare gli uffici che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale tenendo conto: dell'organico di ciascun ufficio in modo da costituire una tabella non inferiore alle venti unità; delle cause di incompatibilità funzionale dei magistrati; delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi; del tipo di collegamenti viari.

L'identificazione di un livello minimo di organico pone l'esigenza di ricomprendere in ciascuna tabella una molteplicità di uffici dei quali almeno uno possa, per le sue dimensioni, fungere da serbatoio per far fronte alle esigenze degli altri uffici più piccoli e venire in aiuto a quelli di dimensioni maggiori.

Formate le tabelle, saranno i capi delle corti e procuratori generali (secondo che si tratti di uffici giudicanti o requirenti ad aver bisogno di aiuto) a disporre le supplenze infradistrettuali.

Fatte queste premesse di ordine generale e passando alle richieste degli uffici in oggetto, si osserva quanto segue.

Ampliamento delle piante organiche

Per quanto riguarda l'ampliamento di organico, si evidenzia che il Consiglio superiore della magistratura ha indicato alcuni criteri di carattere generale cui attenersi nell'individuare i posti da sopprimere, così sintetizzabili:

a) in primo luogo, al fine di non alterare le proporzioni tra i diversi distretti di corti d'appello, preferenza di massima per uffici dello stesso distretto;

b) al fine di non alterare il rapporto numerico tra i magistrati addetti ai settori giudicante e requirente, preferenza di massima per uffici dello stesso settore interessato dall'aumento e, nell'ambito di questi, per le preture e le relative procure piuttosto che per i tribunali.

Al fine di uniformarsi all'orientamento manifestato dal CSM e ritenendo opportuno che sulle variazioni di organico di magistrati e di personale amministrativo dei singoli uffici giudiziari si pronunzino i rispettivi capi di corte, procuratori generali, consigli giudiziari e consigli dell'ordine forense, sicuramente in possesso di elementi idonei anche per suggerire le necessarie indicazioni in ordine al reperimento delle strutture richieste in aumento, la competente Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria, in data 22 ottobre 1996, ha inviato a tutti i presidenti di corte d'appello e procuratori generali una ulteriore circolare, con la quale si invitano gli stessi a dare riscontro alla precedente circolare del 28 giugno ed a far pervenire le eventuali proposte di variazione di organico, solo all'esito della procedura di consultazione dei dirigenti di tutti gli uffici, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine forense e con la indicazione delle contestuali correlative soppressioni di posti.

Per supplire alla eventuale mancata indicazione da parte dei capi di corte e sulla scorta dei criteri generali dettati dai risultati forniti dalla commissione per la determinazione dei nuovi indici di lavoro su base distrettuale, la citata Direzione ha predisposto una nuova procedura di determinazione degli indici di lavoro relativi ai singoli uffici giudiziari, idonea a fornire un attendibile parametro di valutazione comparativa della qualità di lavoro che grava sulle varie sedi giudiziarie.

La predetta procedura è ormai giunta all'ultima fase di elaborazione ed i relativi dati potranno, a breve, essere utilizzati per formulare delle proposte di ulteriore adeguamento delle dotazioni organiche degli uffici in questione.

La nuova procedura di determinazione degli uffici giudiziari sarà integrata dalle specifiche esigenze connesse alla materia della criminalità organizzata.

Si sottolinea che una più razionale distribuzione di personale sarà resa possibile anche da riforme come la competenza penale dei giudici di pace e le sezioni stralcio.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(22 agosto 1997)

VEGAS, MANFREDI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il consiglio scolastico di Novara ha decretato l'annessione del liceo classico «Carlo Alberto» al liceo scientifico a sua volta annesso al convitto nazionale «Carlo Alberto»;

che l'azione intrapresa dal provveditore agli studi di Novara, seppur in linea con le direttive sulla razionalizzazione delle strutture e delle spese scolastiche, contenute nel disegno di legge collegato alla manovra finanziaria 1997, appare arbitraria e priva di ogni fondamento logico se si tiene conto che il liceo classico «Carlo Alberto» è composto da ben 18 classi mentre il liceo scientifico è di sole 7 classi;

che tale decisione è stata presa all'insaputa di tutte le componenti scolastiche senza alcun conto dell'autonomia, specificità e tradizione del liceo classico, che vanta nel corso dei suoi 400 anni di storia illustri ex alunni, non ultimo l'attuale Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro;

che alla luce degli argomenti sopra esposti la singolare azione del provveditore non trova giustificazioni se non nel sospetto di un possibile trattamento di favore nei confronti del preside del liceo scientifico, rafforzato dalla casuale circostanza che attualmente il liceo classico «Carlo Alberto» si trova ad essere privo di un preside di ruolo ed è, al momento, retto da una preside non di ruolo che proviene dalla provincia di Arezzo,

si chiede di conoscere se non si ritenga opportuno predisporre l'annullamento del provvedimento in questione e una indagine circa le motivazioni che hanno indotto il provveditore agli studi di Novara ad attuarlo.

(4-06363)

(17 giugno 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta nel senso auspicato.

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-1998 relativamente alla provincia di Novara, il liceo classico «Carlo Alberto» mantiene la propria autonomia e non verrà aggregato al liceo scientifico del convitto nazionale.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(22 agosto 1997)
